CCCIII.

TORNATA DI SABATO 12 MARZO 1904

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIANCHERI**.

INDICE.

Comunicazioni della Presidenza . *Pag.* 11597
Disegni di legge (*Discussione*):
Indennità e sussidi alle famiglie dei militari morti in Cina. 11571
ABIGNENTE 11586
CAVAGNARI 11575
COMPANS (*relatore*) 11571-78-84-85-86-87
CRESPI 11576
FRACASSI 11574-77
GATTORNO. 11578
GIOLITTI (*presidente del Consiglio*) 11571 11573-76-81-85-86-87
MIRABELLI 11582
PRINETTI 11583
SANTINI. 11571-77
SONNINO SIDNEY 11585
TITTONI (*ministro*). 11575-82
Variazioni nei bilanci del tesoro, delle poste e telegrafi, della marina (*Approvazione*). 11588
Vendita del chinino. 11589
CELLI (*relatore*) 11591-93-96
GIOLITTI (*presidente del Consiglio*) 11590 11591-92-93-96
SONNINO SIDNEY 11591-93-96
Interrogazioni:
Sequestro del giornale *Il Lavoratore*:
FACTA (*sotto-segretario di Stato*). 11554
MASSA 11554
VARAZZANI 11554
Cancellerie di Preture del distretto di Parma (Personale):
CIPELLI 11556
FACTA (*sotto-segretario di Stato*) 11555
Alunni delle cancellerie giudiziarie:
D'ANDREA. 11557
FACTA (*sotto-segretario di Stato*) 11556
Rincaro delle pigioni in Roma:
BARZILAI 11561
GIULIANI 11560
MAJORANA (*sotto-segretario di Stato*) . . . 11557
Dimostrazioni popolari in Ferrara:
GIOLITTI (*presidente del Consiglio*) . . 11563-64
PRESIDENTE 11564
RUFFONI 11563
Osservazioni e proposte:
Urgenza di petizioni:
BRACCI 11553
Completamento di una Commissione:
LUCCHINI LUIGI 11587
Lavori parlamentari:
OLIVIERI 11588
PRESIDENTE 11587-88-97
RIGOLA 11587
Relazione (*Presentazione*):
Comune di Ronco (MARAINI). . . . . *Pag.* 11571
Riposo festivo e settimanale (*Coordinamento*). 11564
CABRINI (*relatore*) 11565
Votazione segreta (*Risultamento*):
Riposo festivo e settimanale. 11587

La seduta incomincia alle ore 14.

PODESTÀ, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Petizioni.

PODESTÀ, *segretario*, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

6413. Il deputato Bracci presenta sessanta petizioni firmate in parte da cittadini, in parte da Enti amministrativi di varie Provincie del Regno con cui si chiede che l'Istituto della conciliazione, abbia a riacquistare il primitivo suo carattere di magistratura pel povero, semplice, economica, esclusivamente conciliativa.

6414. Il Consiglio comunale a Serino chiede che si adottino provvedimenti di urgenza in favore dell'agricoltura nelle Provincie meridionali, e segnatamente in quella di Avellino.

BRACCI. Chiedo di parlare sul sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRACCI. Siccome le 60 petizioni che vanno sotto il numero 6413 trattano della medesima questione di cui si occupano le altre 50 che vanno sotto il numero 3672, che la Camera si compiacque dichiarare d'urgenza, così chiedo alla Camera che si compiaccia di voler ammettere l'urgenza anche per le petizioni di cui al numero 6413.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà ammessa l'urgenza sulle petizioni di cui al numero 6413.

(*L'urgenza è ammessa*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, l'onorevole Falletti, di giorni 4. Per motivi di salute, l'onorevole Soulier, di giorni 3.

(*Sono conceduti*).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di interrogazioni.

Prima inscritta nell'ordine del giorno è quella dell'onorevole Massa al ministro di grazia e giustizia « per sapere se approva l'operato del nuovo procuratore del Re di Novara, che coi ripetuti ingiustificati sequestri tendenti alla soppressione del giornale « Il Lavoratore » organo del partito socialista, fa, oltre che offesa alla libertà di stampa, vera opera di propaganda a favore di quel partito. »

A questa se ne ricollega un'altra dell'onorevole Varazzani al ministro di grazia e giustizia « sul sequestro del giornale « Il Lavoratore » di Novara del giorno 27 febbraio ultimo scorso. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

FACTA, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il giornale « Il Lavoratore » ebbe difatti a subire parecchi sequestri da parte dell'autorità giudiziaria di Novara, ma la maggior parte di questi sequestri diedero luogo a giudizi del Tribunale ed in pochi anni « Il Lavoratore » di Novara ha riportato le seguenti condanne: il 26 settembre 1896 a mesi 5 e giorni 7 di detenzione e 200 lire di multa; nel 29 maggio 1896, mesi 6 e lire 300 di multa; nell'ottobre 1897, mesi 18 di detenzione e lire 150 di multa; nel 5 novembre 1897 mesi 6 e giorni 22 di detenzione e lire 150 di multa; 20 giugno 1897, mesi 6 e lire 300 di multa; 28 febbraio 1899, mesi 18 di detenzione, 900 lire di multa; 14 aprile 1899, mesi 18 di detenzione lire 200 di multa; 14 aprile 1899 mesi 18 di detenzione e lire 100 di multa; 25 agosto 1900, mesi 6 di detenzione e lire 150 di multa... (*Interruzioni a sinistra — Commenti*).

Do l'indicazione dei fatti su cui mi ha interrogato l'onorevole Massa:

23 gennaio 1903 mesi 8 di detenzione, 160 lire di multa; 28 novembre 1903, 5 mesi di detenzione; oltre a queste detenzioni e a queste susseguenti condanne vi sono altri tre sequestri per i quali sono pendenti i giudizi.

Accennando a questi fatti, comprenderanno bene gli onorevoli interroganti che se i sequestri furono parecchi ebbero luogo però i relativi giudizi ed intervennero le sentenze dell'autorità giudiziaria, salvo per questi ultimi tre fra i quali si comprende pure quello al quale allude l'onorevole Varazzani; per i quali processi, che sono ancora in corso, si attende il giudizio.

A me quindi non rimane che dire questo: che per quanto riguarda i giudizi emanati dall'autorità giudiziaria con sentenze passate in giudicato, non ci rimane altro che inchinarci a queste sentenze: per i processi in corso, non possiamo fare altro che attendere i risultati del processo, cioè attendere il responso dell'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. L'onorevole Massa ha facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto della risposta che l'onorevole sotto-segretario di Stato ha dato alla sua interrogazione.

MASSA. La mia interrogazione si riferiva solo agli ultimi sequestri. L'onorevole sotto-segretario di Stato ha creduto invece di farci conoscere tutta la passata carriera del giornale nella via delle persecuzioni; ora non basta presentare un elenco di sequestri, ma bisogna vedere anche per quali motivi ed in quale epoca avvennero questi sequestri, e quali altri non vennero sanzionati da condanna. Sta il fatto che da tempo il *Lavoratore* non era sequestrato, eppure era sempre lo stesso giornale e che sappia io vigeva sempre la stessa legge. Ma venne un nuovo procuratore del Re a Novara, ed è seguita subito una lunga serie di sequestri consecutivi in modo che esso non può più uscire. Tuttociò ha per me il carattere di una persecuzione che tende alla soppressione di questo giornale. L'onorevole sotto-segretario di Stato dice: si faranno i processi. Di questa risposta fino ad un certo punto si può essere sodisfatti; ma io vorrei da lui anche un'altra assicurazione: che quando fosse dimostrato per sentenza del tribunale che questi tre sequestri erano ingiustificati il Ministero dovesse prendere delle misure disciplinari contro il suo funzionario.

Io che ho letto i numeri incriminati ho la profonda convinzione che trattisi di una vera persecuzione. Per questo ho presentato la mia interrogazione.

Ancora mi risuonano all'orecchio le parole dette dal sotto-segretario di Stato per l'interno in una recente occasione, rispondendo all'onorevole Vigna, quando affermava che il Governo non voleva fare persecuzioni, anzi se ne teneva molto lontano, perchè sapeva benissimo che con le persecuzioni si creano dei martiri, ed in questo modo si ottiene uno scopo contrario a quello che si vuole raggiungere. Io vorrei che questa massima non la si proclamasse soltanto quando conviene, ma la si applicasse sempre. Lo sappia l'onorevole sotto-segretario di Stato e lo faccia intendere a quel suo solerte dipendente di Novara: i socialisti intransigenti di Novara, sono contrari non dirò a me, perchè sarebbe poca cosa, ma al partito cui ho l'onore di appartenere e noi non vogliamo che quel procuratore del Re, con la sua opera di persecuzione, faccia sì che il favore popolare si riversi da quella parte. (*Commenti*). Vogliamo parità di trattamento e quindi nessuna persecuzione. Se farà questo, sarò quasi sodisfatto. Intanto di una cosa sono sodisfatto, cioè di aver mosso questa interrogazione, perchè dopo il suo annunzio, il

giornale è ancora quello, la legge è ancora la stessa, ma i sequestri non avvengono più. Se questa circostanza fortuita continuasse potrei anche dichiararmi completamente sodisfatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Varazzani per dichiarare se sia, o no, sodisfatto.

VARAZZANI. L'interrogazione che ho mosso all'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia è di carattere più ristretto. Io domandavo di sapere quale fosse il suo pensiero intorno al sequestro ordinato dal procuratore del Re di Novara del numero uscito il 27 febbraio 1904 del « Lavoratore ».

L'onorevole sotto-segretario di Stato mi risponde che per questo sequestro pende giudizio e quindi non crede opportuno di pronunziarsi in proposito. L'onorevole sotto-segretario di Stato ricorderà che poco tempo addietro io mossi a lui un'interrogazione analoga per un sequestro dell'« Asino », imputato di offese al pudore. Anche allora pendeva giudizio ed egli non volle pronunziarsi. Ora saprà che l'autorità giudiziaria ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per inesistenza di reato. Su questo argomento avrò poi occasione di presentare un'interrogazione per sapere se il proprietario di quelle ventimila copie sequestrate abbia diritto di riaverle mentre l'autorità sostiene il contrario, sempre pel buon rispetto classico dovuto alla proprietà. Oggi mi preme non tanto di dire all'onorevole sotto-segretario di Stato che ha già dichiarato che in questa materia non vuole entrare, quanto di far noto alla Camera per quali espressioni il procuratore del Re di Novara ha sequestrato il « Lavoratore » del 27 febbraio, incriminandolo di eccitamento all'odio fra le classi sociali in modo pericoloso per la tranquillità pubblica. Ebbene volete sapere in che modo questo giornale eccitava all'odio fra le classi sociali?

PRESIDENTE. Ma, onorevole Varazzani...

VARAZZANI. Ho diritto di parlare e intendo parlare.

Il giornale, riferendosi alla guerra russo-giapponese scriveva: « Noi sentiamo parlare dei giovani generosi caduti sotto il piombo assassino (badate che si parla della Russia e del Giappone) forse con lo stoico sorriso sulle labbra, ma certamente col cuore traboccante di amarezza, perchè sanno che il sacrifizio loro ridonda tutto a vantaggio dei briganti del capitalismo ». (Ricordatevi che si tratta del capitalismo russo e giapponese).

Altri due punti sono incriminati nell'ordinanza di sequestro; li leggo perchè la cosa è veramente classica. Il giornale si rivolge ai lavoratori e dice: « solamente con la forza vostra, o lavoratori, e con la compatta unione potete aspirare al miglioramento dell'odierna grama esistenza, potete sperare di cacciare da voi e dalle vostre famiglie l'avvilente miseria che vi rende bruti e schiavi del giogo padronale. »

Un'altra frase...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Varazzani, venga alla sua interrogazione. (*Rumori all'estrema sinistra*).

VARAZZANI. Mi lasci esprimere il mio pensiero.

Un'altra frase è questa: « Sorgano in ogni paese le tanto temute leghe di resistenza per il conseguimento dei vostri sacrosanti diritti, per debellare il nemico che vi sfrutta e vi ruba. »

« Questi progetti (poi dice, parlando dei progetti delle risaie) sono di indiscutibile utilità vostra, e la guerra astiosa, cattiva, che contro di essi fanno i vostri padroni hanno... »

E questo è l'eccitamento contro l'odio di classe!

Io a proposito di questa guerra cattiva, rammento all'onorevole sotto-segretario di Stato ed al Governo che quando si trattò di rilevare le condizioni dell'agricoltura e dei lavoratori, per cui furono mandati a proprie spese dei giovani studiosi, i signori proprietari delle risaie aizzavano contro di essi i proprii cani!

CALVI. Non è vero! (*Vivi rumori*).

Voci a sinistra. È vero, è vero!

PRESIDENTE. Onorevole Varazzani, venga alla sua conclusione.

CALVI. Non è vero!

VARAZZANI. Dico che questo sequestro è un'indecenza. (*Rumori*).

BISSOLATI. Li ho visti io questi mascalzoni proprietari delle risaie... (*Vivi rumori a sinistra — Interruzioni*).

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Cipelli al ministro di grazia e giustizia: « Circa la deficienza di personale che da molti mesi si lamenta nelle cancellerie di 13 Preture del distretto della Corte d'appello di Parma, fra le quali 4 del Tribunale di Piacenza, e la necessità di provvedere urgentemente perchè in quelle sedi l'amministrazione della giustizia riprenda il suo regolare andamento. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

FACTA, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'onorevole Cipelli accenna che il personale delle cancellerie del distretto giudiziario di Parma sarebbe insufficiente in 13 Preture delle quali 4 in circondario di Piacenza. Le informazioni dell'onorevole Cipelli sono esatte, tuttavia io posso dargli qualche dato il quale varrà a dimostrare che se non è stato possibile finora provvedere a quelle cancellerie, tuttavia nessun scapito ne ebbe il servizio; mi si permetta pertanto

che io esponga qualche dato di fatto che conferma quello che io mi onoro di dire.

Prego intanto l'onorevole Cipelli di riconoscere che nelle cinque Preture di Berceto, Lama Mocogno, Pellegrino-Parmense, Fanano, Zocca e S. Polo d'Enza che sono tutte di non grande importanza, mancano i cancellieri titolari, ma in tutte e cinque le Preture restano in servizio altrettanti reggenti al posto dei cancellieri onde non sarebbe urgente nessun provvedimento. Nelle quattro Preture di Bettola, Borgonovo, Valtidone, Ferriere e Rivergaro, che sono comprese nel circondario di Piacenza, c'è il servizio dei soli cancellieri senza i vice-cancellieri, perchè di questi ultimi non si è sentito il bisogno, quindi in questo caso manca una parte del personale, tuttavia i vice-cancellieri addetti a queste Preture sono sufficienti al disbrigo degli affari. Quanto alle altre due Preture di Pievepelago e di Calestano occorrerebbe prendere un provvedimento, ma in sostanza però finora il servizio non ne ha risentito scapito di sorta. Siccome però riconosco che anche su questo rapporto gli uffici hanno il diritto di avere il personale che è stato loro assegnato, così io prego l'onorevole Cipelli di pazientare fino a quando le ultime decisioni del Consiglio di Stato in ordine ai ricorsi delle cancellerie ci permettano di compiere quel largo movimento e quella larga preparazione con cui si provvederà alle deficienze che sono state lamentate.

Io sono persuaso che l'onorevole collega Cipelli avrà questa pazienza e vedrà che allorquando il Ministero sarà in grado di provvedere, si darà cura speciale del servizio in queste Preture e vi provvederà colla massima sollecitudine, perchè abbia quel corso che tutti nell'animo nostro desideriamo. È questione di pochi giorni.

PRESIDENTE. L'onorevole Cipelli ha facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto della risposta ricevuta.

CIPELLI. Le vacanze che si lamentano da troppo tempo in 13 cancellerie delle Preture della Corte d'appello di Parma sono attestate ed accertate da un documento che può dirsi ufficiale dal Calendario giudiziario compilato e pubblicato a cura della cancelleria di quella Corte.

Io comprendo benissimo che, in casi eccezionali, per speciali esigenze di servizio, un funzionario non possa raggiungere immediatamente la sede a cui è destinato, o possa anche essere distolto temporaneamente dall'ufficio cui è addetto ed applicato altrove; ma tutto questo, appunto perchè eccezionale, deve essere momentaneo, provvisorio affatto. Quando invece l'inconveniente che io ho creduto doveroso denunciare colla mia interrogazione dura da molti mesi e si verifica in molte sedi giudiziarie di una stessa Provincia, prende il carattere di sistema, e reca incaglio grave ad un servizio così importante quale è quello della amministrazione della giustizia. Riescono così giustificati i lamenti e le recriminazioni delle quali si doveva occupare e si è occupata anche la stampa locale. Io potrei legger qui un articolo pubblicato da un giornale locale, serio ed autorevole, il quale porta questa piccante intestazione: *Babilonia giudiziaria!* Ma non voglio dilungarmi. L'onorevole sotto-segretario mi ha risposto che si provvederà: che io abbia pazienza perchè sarà questione di pochi giorni; ed io non posso non aver fiducia negli affidamenti che egli mi dà, nè mancare verso di lui di cortesia. E perciò fidando nella promessa sua mi dichiaro sodisfatto e lo ringrazio.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Andrea ha interrogato il ministro di grazia e giustizia « per sapere se ed in qual modo intenda sodisfare i giusti voti degli alunni delle cancellerie e segreterie giudiziarie, dichiarati eleggibili agli uffici di cancelleria e segreteria, i quali sono intanto condannati dall'organico ad attendere per lunghi anni la promozione di cui furono dichiarati meritevoli, percependo un assegno addirittura irrisorio. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

FACTA, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.* Comprendo perfettamente l'interrogazione dell'onorevole D'Andrea; e l'assicuro che il Governo è preoccupato, quanto altri mai, delle condizioni di questi benemeriti funzionari i quali, avendo delle missioni delicatissime che disimpegnano con grande cura e grande amore, hanno diritto di vedere che la loro sorte sia presa a cuore da tutti coloro che presiedono alla pubblica cosa. Vari sistemi vennero suggeriti, per favorire le condizioni degli alunni di cancelleria; ma la questione è molto grave e complessa; perchè, se tutti questi sistemi possono porgere, da un punto di vista, delle condizioni speciali di favore, dall'altro hanno pure i loro gravi inconvenienti. Accenno, a mo' d'esempio, al sistema suggerito, di portare 900 o 1000 alunni di cancelleria al grado di vice-cancellieri: quasi questo fosse il sistema migliore, per provvedere alla sorte di questi benemeriti funzionari. Ma questo sistema, per quanto semplice, ha pure i suoi gravi inconvenienti, fra i quali il primo sarebbe quello di portare un aggravio di oltre 600,000 lire al bilancio dello Stato: ed il secondo sarebbe quello di creare nel grado dei vice-cancellieri tale un ristagno, per cui molti anni correrebbero perchè questi funzionari potessero accedere ai gradi superiori. Quindi, la questione è, per sè stessa, molto complessa e grave: perchè, mentre presenta dei vantaggi, presenta pure dei gravi inconvenienti. Tuttavia io sono il primo a riconoscere che questi funzionari hanno

diritto a tutte le cure del Governo. E, poichè venne, in questi giorni, ventilata una via d'uscita, quella che farebbe capo a maggiori proventi che si sarebbero verificati per l'aumento della carta bollata nei servizi di conciliatura, così dichiaro all'onorevole interrogante, che non solo non ho difficoltà di studiare, ma che sarà cura del Governo di studiare seriamente questi maggiori proventi, vedere il vantaggio che le finanze ne ricavano e quanto sia possibile di sodisfare, con essi, i desideri degli alunni di cancelleria, per migliorarne la sorte. Vedremo di far le cose in modo, che non sia turbata l'armonia che deve esistere fra le diverse gradazioni di questi funzionari: e speriamo, in breve, di persuadere l'onorevole D'Andrea e la Camera, che, da parte nostra, si fa per questi bravi funzionari tutto quello che è umanamente possibile. Prego l'onorevole D'Andrea di attendere con pazienza questi studi, speranzoso che, poi, egli possa dichiararsi sodisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Andrea ha facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto.

D'ANDREA. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato della sua cortese risposta, e, più ancora, della benevolenza con la quale ha dichiarato di volere prendere in considerazione le sorti degli alunni di cancelleria e segreteria giudiziaria. Da parecchi anni Governo e Parlamento si sono occupati di questa classe benemerita, la cui carriera è così lunga e che è tanto meschinamente retribuita; ma i provvedimenti legislativi finora adottati non hanno corrisposto alla generosità degli intendimenti.

La Camera ricorderà che per effetto dell'ultima legge sul miglioramento degli alunni di cancelleria, il numero di costoro fu portato a 150 gratuiti, e 1500 retribuiti in varia misura, con stipendi che vanno da lire 720 a 960, fino a raggiungere lire 1080 per quelli di prima categoria. Nel 5 novembre 1902 ebbe luogo l'esame di abilitazione agli uffici di cancelleria e segreteria, e ben 1452 alunni furono dichiarati promuovibili. La maggior parte di costoro contava già dagli 8 ai 10 anni di servizio, e perchè d'ordinario le promozioni a vice cancelliere di Pretura seguono nella proporzione di 150 all'anno, è manifesto che molti debbono aspettare 20 anni, per conseguire questo sospirato bastone di maresciallo, che è il posto di vice cancelliere. Da ciò una grande depressione morale, ed una condizione economica ancora più deplorevole. È noto che, d'ordinario, negli uffici giudiziari sono gli alunni che prestano il servizio più pesante, non i cancellieri, i quali per ragione di età o per condizioni di salute non sono in grado di attendere a tante svariate mansioni. Nondimeno, mentre nelle altre Amministrazioni dello Stato l'alunnato, che in fondo importa tirocinio, per acquistare la pratica del servizio, dura d'ordinario da 6 mesi a 2 anni, solo nelle cancellerie e segreterie si prolunga dai 10 ai 20 anni.

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha ricordato già l'aumento che venne all'erario dall'elevazione della tassa di bollo sugli atti e sentenze dei conciliatori. Soggiungo, a mia volta, che quando si trattò di votare questo inasprimento che doveva rendere più costosa la giustizia per i meno abbienti, gravi ostacoli si sollevarono principalmente da quei banchi (*Accennando all'estrema sinistra*). Ebbene l'aumento che allora si prevedeva in sole 950,000 lire, se veri i dati statistici fornitimi e che ho ragione di credere esatti, avrebbe dato, nel primo bimestre dell'applicazione della legge, una entrata in più di 282,000 lire, e se questo maggior gettito si manterrà costante, avremo in fine di esercizio una entrata maggiore di un milione e 600 mila lire. Ora io domando se sia giusto, se sia morale che questo aggravamento di tassa applicato unicamente per venire in soccorso dei funzionari di cancelleria e segreteria, anzichè invertirsi completamente in loro favore, debba invece per una gran parte, impinguare l'erario dello Stato.

Confido che l'onorevole sotto-segretario di Stato vorrà studiare la questione anche sotto questo punto di vista e migliorare le sorti di tanti umili, che pure così efficacemente concorrono al funzionamento della giustizia.

PRESIDENTE. Così è esaurita questa interrogazione.

L'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere alle interrogazioni degli onorevoli:

Giuliani, ai ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia « sulla necessità di intervenire e provvedere perchè sia tolta la ragione della agitazione sul rincaro delle pigioni, prevenendosi funeste conseguenze litigiose e di pubblico perturbamento. »

Barzilai, al ministro delle finanze « se di fronte al persistente fenomeno del difetto di abitazioni e conseguente rincaro dei fitti in Roma, intenda provvedere sia colla concessione di aree demaniali per case economiche, sia col temporaneo esonero dalla tassa fabbricati delle costruzioni che sorgessero in quartieri eccentrici, sia con altre urgenti misure di sua competenza. »

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. A queste interrogazioni sperava di poter rispondere in persona l'illustre mio amico e ministro delle finanze, l'onorevole Luzzatti, ma disgraziatamente le sue condizioni di salute, per una lieve ma molesta indisposizione, gli impediscono di trovarsi qui. Ed è male, perchè egli, con la sua grande autorità, avrebbe potuto rispondere degnamente a questo argomento così importante ed urgente, sul quale tanto si sono

versati i suoi studi e le sue opere. Risponderò invece io, certamente con molto minore eloquenza, ma, voglio sperare, con uguale chiarezza.

La questione del rincaro delle pigioni in Roma è certamente molto grave e richiede, lo dichiaro subito, rimedi da parte del Governo. Ma, per poterci intendere sulla portata di questi rimedi, è necessario che ci rendiamo anche ragione delle cause. Ora, le cause del rincaro delle pigioni sono evidentemente molteplici, come dimostrerò, con una rapidissima analisi. E dapprima l'aumento di popolazione, quantunque non lo si possa riconoscere come una causa molto efficiente, essendo forse maggiore l'aumento della popolazione instabile, di fronte a quella stabile; ma la prima impegna gli alloggi per una durata di tempo maggiore di quello che le è strettamente necessario. Aggiungo le demolizioni, che, talvolta con furia eccessiva, si fanno, senza che contemporaneamente si provveda alla ricostruzione; e qui è da notare che le ricostruzioni, di frequente, sono state fatte in Roma, per sodisfare ai bisogni delle classi più abbienti, che richiedono case più spaziose: infatti crescono i villini e le case signorili, mentre la maggior parte delle demolizioni sono di case appartenenti alle classi operaie ed alla borghesia. Aggiungo le immobilizzazioni degli Istituti di credito; quantunque, a questo riguardo, debbansi bandire molte esagerazioni e molti errori. E di vero, a proposito della influenza che hanno gli Istituti di credito nel possedere molti immobili, noi possiamo dubitare se ciò sia un bene o un male. Taluno dice che tali Istituti agiscono come un *trust* che aggrava i prezzi delle pigioni; altri sostengono, invece, che agiscono come *calmiere* che li tiene ad un livello più basso.

Fra breve io citerò qualche cifra che giustifica più la seconda che la prima opinione. Per ora, procedendo oltre, dirò che non è da trascurare una causa psicologica non indifferente, vale a dire lo spavento che la crisi edilizia ha prodotto in molti, i quali sono timorosi di investire il loro capitale negli edifici. Occorre quindi andare molto cauti in questa campagna, e resistere contro quelle soluzioni violente ed insane che alcuno propone, e tener fermo il concetto che, siccome il rincaro delle pigioni in gran parte dipende dal fatto che le case scarseggiano, non bisogna gridare la croce contro i proprietari di case, ma cercar di aumentare il numero delle case e dei proprietari stessi, non iscoraggendo il capitale dall' investirsi nella fabbricazione di edifici abitabili.

Non possiamo d'altro canto non rilevare la speculazione, per cui molte aree non sono fabbricate, ma lasciate in ozio, con un investimento di vera e propria quiescenza, allo scopo di far crescere il valore del suolo, senza altro fattore che il lasso del tempo.

Un'altra causa di aumento delle pigioni può essere il fisco, a giudizio di molti; ma anche qui debbo rettificare alcuni errori che accade di sentir ripetere troppo spesso. Perchè, particolarmente per Roma, io non posso a meno di notare come dal 1894 fino ad oggi si sia avuto per sgravio parziale una diminuzione di reddito nel gettito delle imposte, per la considerevole cifra di dodici milioni. I ruoli delle imposte sui fabbricati fino al 1902 sono andati sempre continuamente diminuendo: non c'è che un arresto dal 1902 sino ad oggi, anzi un principio di tendenza opposta.

Gli agenti fiscali, di fronte all'eccessivo rialzo delle pigioni, cominciano a fare delle revisioni in aumento; ma i proprietari cautamente cercano di dare al fisco pochissimo pascolo, perchè fanno le loro denunzie in maniera che non ci sia l'aumento del terzo richiesto dalla legge. Ad ogni modo, teniamo presente che, fra le cause che hanno prodotto il rincaro delle pigioni, il fisco ha agito pochissimo e forse nulla.

Ammesse queste diverse cause, qual'è il rimedio? Il Governo ha riconosciuto la gravità della questione, che è complessa e che quindi non può essere risoluta se non con radicali e complessi provvedimenti di vario genere.

E dapprima il Governo crede che si debba affrettare quanto più sia possibile l'applicazione della legge salutare sulle case popolari: la quale legge non è ancora andata in esecuzione, perchè piacque alla Camera di circondarne il regolamento con tante e tante preventive formalità che appena ieri è stato possibile inviarlo al Consiglio di Stato, dopo aver chiesto il parere di molti, forse troppi, Corpi consultivi. Appena il regolamento potrà essere attuato, noi speriamo che comincerà a funzionare quell'istituto autonomo, che con saggio provvedimento il Consiglio comunale di Roma ha deliberato: un istituto autonomo il quale, senza scopi di lucro, intenderà alla costruzione di case, specialmente per le classi lavoratrici, ed al quale sin da oggi è assicurato un fondo iniziale di un milione e più, ed al quale il Comune ha garantita un' area di 40 mila metri quadrati, ed a cui il Governo si riserva, con tutte le forme possibili, di fornire i suoi aiuti anche, ove occorra, con concessione di aree demaniali.

Ed a questo proposito io credo di interpretare il pensiero dell'intero Governo, e specialmente del presidente del Consiglio e del ministro delle finanze, anche in ciò concordi, tributando un giusto encomio al sindaco di Roma

che, d'accordo col Governo, coopera quanto più può alla soluzione del gravissimo problema.

Ma, oltre all'istituto di cui ha preso l'iniziativa, col concorso del Governo, il Municipio di Roma, anche per altra via si cerca di aiutare la costruzione di edifizi, specialmente a pro delle classi lavoratrici. E qui io non posso non ricordare la cooperativa, che prende il nome dal ministro del tesoro Luigi Luzzatti, costituitasi fra lavoratori ed il basso personale dei Ministeri e diretta dal signor Dante Grandi, la quale ha già avuto dal Municipio la concessione di aree per 8600 metri quadrati. Piani molto ben fatti, di case igieniche ed esteticamente, nei limiti della finanza, commendevoli, sono stati approvati; e la concessione del Municipio, fatta col sistema enfiteutico, permetterà anche di devolvere l'ammontare del riscatto alla immediata costruzione delle case medesime, che in tal modo noi confidiamo di veder sorgere al più presto.

Un'altra lodevole iniziativa è quella della cooperativa ferrovieri che conta già 800 aderenti. Il Demanio si riserva di concedere nelle forme di legge 40 mila metri quadrati di aree demaniali a questa cooperativa; e perchè la concessione avvenga con la maggior sollecitudine, noi cercheremo di interpretare nel modo più benigno possibile la legge 2 luglio 1891, che permette la concessione con trattative private a « corpi morali legalmente costituiti » delle aree demaniali; in tal modo per la prima volta, in questa occasione, si potran favorire, ai sensi della legge del 1891, le cooperative per le case popolari istituite con legge recentissima.

Ma oltre questi provvedimenti, diretti a lenire il male nella sua manifestazione più immediata e temibile, che è la mancanza delle case, mediante la costruzione delle case medesime, il Governo si riserva, nel campo tributario, di adottare altri provvedimenti. Ed è stato già ventilato tra i ministri competenti qualche proposito che io confido possa sollecitamente essere attuato, vale a dire la istituzione di una tassa per colpire le aree fabbricabili lasciate in ozio. (*Benissimo!*).

Queste aree, le quali rappresentano, come già ho detto, una vera quiescenza in cui si lucrano somme talvolta considerevoli soltanto per il lasso di tempo, vengono indebitamente sottratte al lavoro con una delle forme più odiose, di quell'abuso, che noi deploriamo tanto, del così detto assenteismo agrario, molteplici ragioni di ordine politico, morale ed anche giuridico giustificherebbero questa tassa, che d'altronde andrebbe a benefizio del Comune di Roma, come autorevolmente mi suggerisce il presidente del Consiglio.

Oltre questa imposta, che speriamo di poter sottoporre quanto prima all'approvazione del Parlamento, si esaminerà anche la convenienza di vedere se, come si è fatto per altre città ed in altre occasioni, a Napoli, a Torino, a Bologna, per l'Agro Romano al di là della cinta daziaria, non sia il caso di aumentare quel periodo normale di esenzione dall'imposta fabbricati che, secondo il diritto comune, è per i nuovi fabbricati di un biennio.

Ma sopra un punto, quello delle smobilizzazioni, consenta la Camera che io ripeta più chiaramente quanto ho accennato dianzi per incidente. L'ufficio di questi grandi istituti che, per varie vicende, ma soprattutto per le passate infelici condizioni del credito, sono venuti in possesso di notevolissima quantità di immobili, è variamente apprezzato. Io dirò, per esempio, che la Banca d'Italia nell'ultimo triennio, ha venduto in Roma 70 casamenti i quali rendevano per pigione 870,000 mila lire soltanto.

Ebbene questi immobili, passati nelle mani di privati proprietari, resero quest'anno lire un milione 150,000; il che vuol dire che hanno prodotto un aumento di rendita di 250,000 lire circa, a danno dei pigionali. Comunque, siccome la legge impone la smobilizzazione alla quale converge l'interesse degli Istituti di emissione e siccome poi, non c'è dubbio che la grande legge economica debba esser quella della libertà e della concorrenza, noi riteniamo che si debba agevolare, per quanto è possibile, il movimento delle smobilizzazioni. E qui aggiungo altre cifre.

La Banca d'Italia ha venduto, sempre nell'ultimo triennio, case per un reddito di 10 milioni e mezzo, aree fabbricabili ed edifizi incompiuti per 12 milioni, e presentemente sta facendo una operazione complessiva per alienare altri 11 milioni e mezzo. Per quanto è possibile, dunque, si cerca di agevolare il movimento di liberazione e frazionamento. Come la Camera vede, il problema è complesso e vorrei dire poliedrico. Nessuna esagerazione, specialmente per ignoranza! Ciò che occorre, lo ripeto, è non iscoraggiare, incoraggiare anzi il capitale ad investirsi nella forma, così fruttifera per i cittadini singoli e per il pubblico, della fabbricazione delle case. In fondo, a voler dire la verità, ciò che a Roma accade, è una di quelle così frequenti crisi di progresso, di crescenza, di sviluppo. È vero che talvolta le crisi di sviluppo uccidono, ma questo non è a temere per Roma. In ogni modo io dichiaro alla Camera che il Governo ha piena coscienza del suo dovere, nel senso di far sì che questa crisi sia effettivamente transitoria e non soffochi l'ulteriore progresso della nostra amata capitale la quale, superando al più presto questo periodo anormale, continuerà certamente

il suo cammino ascendente, secondo i destini d'Italia domandano. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Giuliani ha facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto.

GIULIANI. Prima di ogni altra cosa debbo con rammarico dichiarare che sono assai spiacente di non vedere al posto dell'onorevole sotto-segretario di Stato l'onorevole ministro Luzzatti, perchè questo evidentemente prova che egli è ancora indisposto. Io dicevo l'altro giorno, quando doveva discutersi questa mia interrogazione, che ben poteva il sotto-segretario di Stato rispondere, però mi auguravo che l' onorevole ministro si fosse sollecitamente ristabilito. L' onorevole sotto-segretario di Stato, quasi rispondendo a quello, che era stato l'invito mio, mi ha dato una risposta, esauriente fino ad un certo punto. Dico esauriente fino a un certo punto, perchè io vorrei che di fatto quello, che è stato il bel discorso suo, potesse essere il frutto che si dovrebbe raccogliere! Ad ogni modo la questione è grave, e la mia interrogazione è stata causata da scopo del tutto obbiettivo e perchè quello che si deplora oggi a Roma, domani indubbiamente sarà deplorato a Napoli. L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno, nella seduta del 9 corrente con la sua risposta all'onorevole Varazzani ha dimostrato la gran tutela che esercita il Governo pel mantenimento dell'ordine pubblico e gliene dò lode; ora necessita che gli onorevoli ministri del tesoro e della giustizia provvedano affinchè sia eliminata la ragione dell'agitazione col presentare appositi disegni di legge.

Il rincaro delle pigioni è l'effetto della domanda non proporzionata alla offerta dei fabbricati ad uso di abitazioni, e lo squilibrio fu causato anche dalle demolizioni eseguite, direi all'impazzata, in così grosso centro di popolazione, e dal fatto degli avvenimenti nella politica ecclesiastica francese che hanno recato in Roma la istituzione di molti stabilimenti monastici.

Pertanto una poderosa agitazione si è mossa contro i padroni di case da parte di tutte le classi cittadine e massime di quelle meno abbienti. Essa però si mantiene ed è mantenuta in giusti confini; ma potrà scivolare in deplorevoli perturbazioni dell'ordine pubblico, se qualche cosa di salutare non si farà a favore degli inquilini stretti dagli adempimenti dei patti a cui si obbligarono coi contratti di locazione, e con la garanzia offerta per lo adempimento dei loro obblighi.

Il Governo non può rimanere impassibile innanzi a così pubblica e generale manifestazione, quando questa è mantenuta nei limiti del giusto e dell'onesto.

Leggi apposite ben si potrebbero emanare dal Governo, senza dimenticare che nel Piemonte esisteva il calmiere, che livellava le pigioni, e che con la legge del 21 dicembre 1896, n. 547 fu agevolata ai possessori di beni immobili la procedura di esecuzione per il rilascio dei medesimi beni per finita locazione. Ora, invece, per agevolare la condizione degli inquilini sarebbe il caso di ritornare alle norme della procedura comune, restringendo il dettato di questa legge di favore per il rilascio dei soli beni rustici; con ciò i meno abbienti avrebbero maggiore latitudine per contrastare le sfrenate esigenze dei loro padroni di casa ed evitare di essere messi subito sulla strada!

Il Governo dovrebbe anche obbligare gli Istituti di emissione a smobilizzare il loro patrimonio immobiliare. Nelle situazioni di codesti Istituti figurano copiose smobilizzazioni; ma esse sono in parte fittizie, perchè i fabbricati vengono ceduti, per salvare capra e cavoli, a gestori degli Istituti medesimi.

Il Governo potrebbe provvedere con la costruzione di case popolari secondo il progetto dell'onorevole Luzzatti, tanto più che egli ora è meritatamente ministro del tesoro ed ha anche l'*interim* delle finanze. Vorrei aggiungere semplicemente una cosa ed è questa: agli espedienti, alle promesse, ai progetti di legge accennati, dovrebbero effettivamente seguire i fatti, ed io mi ricordo le bellissime parole, che ebbe a dire nella dotta relazione del 17 giugno 1902 sulle *Case popolari*, il nostro illustre ministro, che mi duole, lo ripeto, non sia presente, ed a cui auguro pronta guarigione, parole che mi fo lecito di leggere alla Camera: « che cioè oltre l'amore per il popolo, il disegno di legge ha almeno il merito di non essere prigioniero di nessun sistema, tutelando con eguale imparzialità ed efficacia i metodi diversi, atti ad apparecchiare alla patria questo felice demanio delle case popolari...»

PRESIDENTE. Ma, onorevole Giuliani, venga alla interrogazione!

GIULIANI. Sono in argomento. Domando permesso a Lei, onorevole presidente, che sa che non abuso mai della pazienza della Camera di pochi altri istanti per conchiudere. Ella, che è così buono, abbia la bontà...

Altro rimedio efficace sarebbe quello di stabilire che in niun caso la pigione possa eccedere il reddito dichiarato agli effetti dell'imposta fabbricati, dando facoltà agli inquilini di ripetere l'indebito pagato, e d'altra parte concedendo ai proprietari il diritto di fare delle dichiarazioni di rettifica a periodi da stabilirsi.

Non è giusto che il proprietario di case esiga una rendita che resta esente da tasse, mentre qualsiasi altro reddito che si produce nello Stato, non esclusa la rendita pubblica, è più o meno gravemente colpito, e se aumenterà l'imposta, l'aumento potrà essere destinato ad accordare

sgravii delle imposte che colpiscono generi di prima necessità, come i cereali, il sale, il petrolio, ecc.

Per me ritengo tale rimedio efficacissimo perchè i proprietari difficilmente faranno aumentare l'imposta sui loro fabbricati, sia perchè l'imposta ne diminuisce il valore capitale, sia perchè non sarà sempre facile convenire fitti esagerati. Io giungerei perfino ad escogitare delle garanzie per gl'inquilini che da lungo tempo abitarono una casa, sul genere di quelle contenute nelle leggi eversive della feudalità per i coloni di fondi rustici, non essendo giusto che da un momento all'altro possano essere sfrattati per un semplice capriccio del proprietario se non intendono subire un aumento di pigione.

Con quello che ho detto mi pare di avere dimostrato la ragione del mio appello all'onorevole ministro dell'interno: per la tutela dell'ordine pubblico in caso così grave e generale; all'onorevole ministro della giustizia: perchè sia revocata la legge del 21 dicembre 1896, n. 547, nei soli riguardi dei fabbricati; all'onorevole ministro del tesoro: pei provvedimenti relativi agli Istituti di credito e per regolare la pigione in relazione alle imposte che si pagano dal proprietario di case, venendo così a stabilirsi indirettamente un *calmiere* per le pigioni e per le costruzioni di case popolari.

E finisco con un'ultima dichiarazione ripetendo, che ho parlato ed ho messa innanzi questa interrogazione, per uno scopo del tutto obbiettivo, cioè per la gravità ed importanza della questione, e perchè si collega agl'interessi di Napoli, dove potrebbe avere una ripercussione il grave dissesto che oggi si verifica in Roma.

Queste sono le mie raccomandazioni, questi i miei modestissimi suggerimenti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai; per dichiarare se sia, o no, sodisfatto.

BARZILAI. Poche parole. L'onorevole Luzzatti per verità non poteva trovare interprete più geniale ed eloquente dell'onorevole sotto-segretario di Stato. Mi parve di vedere aleggiare nelle sue parole lo spirito dell'assente o qualche volta persino il suo vocabolario.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. È naturale!

BARZILAI. Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole sotto-segretario di Stato; non si risolvono problemi di questa natura con la violenza nè con quella diretta a disconoscere il diritto di proprietà, nè con quella che viola il diritto di riunione, perchè io credo che le impulsività della polizia valgono, di fronte ai problemi economici, quanto quelle della folla: hanno valore essenzialmente negativo.

E mi compiaccio di un'altra cosa: che il Governo, per voce del sotto-segretario di Stato, abbia riconosciuta la gravità del problema, ed ho ragione di compiacermene perchè non manca chi la disconosce, chi, o per convincimento, o per artificio, tenta dissimularla. Gli economisti di qualunque scuola, ed il Loria tra gli altri in uno scritto recente, riconoscono come la carestia delle abitazioni rappresenti un danno più grave della stessa carestia dei viveri, perchè se questa insidia le ragioni della vita fisiologica, quella viene addirittura ad inquinare le sorgenti della vita morale e costituisce un coefficiente poderoso del delitto e del vizio. Ora sta bene riconoscere il fatto, che in Roma è giunto ad uno stadio acuto e sta bene anche stabilire quel contrasto efficace, che ha prospettato alla Camera il sotto-segretario di Stato, tra la crisi edilizia che la capitale dovè soffrire molti anni or sono, e quella che soffre oggi. La crisi di allora della quale il doloroso ricordo dura ancora fu determinata non solo dall'eccessivo numero delle abitazioni poste sul mercato edilizio, ma anche, non bisogna dimenticarlo, dall'artificioso e condannevole sistema di convertire le industrie in speculazioni di borsa.

Oggi ci troviamo di fronte al fenomeno opposto, alla crisi della domanda, alla quale non corrisponde nemmeno in piccola parte l'offerta. Purtroppo è ormai, incalzante la domanda delle abitazioni, particolarmente di quelle popolari; poichè da un lato come contraccolpo della crisi di allora la industria edilizia si è notevolmente, arrestata, e quando il capitale vi si è dedicato si è rivolto sia per il maggiore sfruttamento delle aree, sia per le garanzie maggiori ed i minori pericoli, alla costruzione di fabbricati di lusso, più redditizi, distraendosi quasi completamente dalla costruzione delle case popolari. Quindi, mentre evidentemente sono gli strati inferiori della popolazione che si allargano ed intensificano e crescono, questi si sono trovati di fronte al fatto crudele della deficenza progressiva delle abitazioni. E, onorevole Giolitti, in questo fenomeno si verifica sotto un altro aspetto quello che Ella ha più volte denunciato alla Camera ed al Paese, e che io vorrei non solo Ella continuasse a denunziare, ma facesse oggetto dei suoi provvedimenti di Governo, cioè quella triste progressione a rovescio che vi è in tutto l'ordinamento tributario ed economico del nostro Paese, per cui cresce l'imposizione indiretta, non in ragione dei mezzi che le classi meno agiate hanno per soddisfare ai propri bisogni, ma in ragione dell'intensità di questi bisogni così che per esempio la numerosa prole non è titolo di esenzione, ma di intensificazione della imposta.

Cosicchè mentre gli economisti sono d'accordo

che, per esempio, non debba distrarsi dal salario più di un sesto per rispondere alla necessità dell'abitazione, noi abbiamo da statistiche relativamente sicure questo risultato, che in Roma è quasi il terzo e qualche volta anche la metà del salario che va destinato all'abitazione, spesso nè sufficiente nè igienica che l'operaio deve procacciarsi. Quindi siamo d'accordo sulla diagnosi, sulla constatazione del fatto, e fino ad un certo punto sulle indagini delle cause che l'hanno determinato. Ed allora io dirò subito che il programma annunziato dall'onorevole Majorana è serio e degnissimo della nostra considerazione, per quanto possa ritenersi in qualche parte non completo. L'onorevole Majorana ha cominciato col preannunziare l'applicazione prossima della legge sulle case popolari, che da poco tempo il Senato del Regno ha approvato, e della quale si sta approvando il regolamento. Io dovrei dire che purtroppo quella legge, per quanto appena fatta, meriterebbe già qualche emenda, perchè per esempio l'esenzione tributaria limitata a quattro anni, in altri paesi d'Europa, è portata ad un periodo maggiore e per esempio in Austria perfino a 24 anni di esenzione per le case economiche.

Comunque è una legge che mi auguro di vedere applicata a quell'ente comunale autonomo che giustamente ha lodato il sotto-segretario di Stato, e che speriamo dia al più presto effettivo segno di attività ed anche a quella cooperativa *Luigi Luzzatti* a cui pure ha accennato, la quale, oltre il capitale immobiliare, ha anche un capitale morale nel nome del suo illustre propugnatore e titolare.

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha accennato in secondo luogo all'applicazione di una tassa che si prepara per colpire in forma di vera multa, di vera penale, le aree fabbricabili, su cui non si fabbrica per ragioni di speculazione.

Perchè succede questo fenomeno, che quegli enti che possiedono molte aree e molte case, riescono qualche volta ad ottenere questo risultato sopraffino, di guadagnare di più colle case che non fabbricano di quello che guadagnerebbero se le inalzassero, perchè, non fabbricandone, si intensifica il peso dei fitti sulle vicine esistenti. Però se questa tassa si deve applicare, credo che essa dovrebbe estendersi non solo alle aree nonfabbricate, ma anche alle case lasciate in asso al primo o secondo piano, colle quali si ottiene il medesimo intento, e meritano per ciò lo stesso trattamento.

Ugualmente buona la proposta di vedere esentate dalla fondiaria per lungo periodo le nuove costruzioni in determinate condizioni, naturalmente per non favorire i proprietari, anzichè gli inquilini, e con provvedimenti possibilmente diretti a far sentire all'inquilino il beneficio dell'esenzione, perchè non avvenga troppo spesso, come avviene quando riduciamo il dazio sui generi di prima necessità, che la esenzione vadi nelle tasche del mugnaio anzichè a vantaggio del consumatore.

In riguardo delle Banche l'onorevole Majorana è stato forse meno esplicito, ma in compenso molto ottimista. Egli ha cominciato col denunciare alla Camera una cifra che potrebbe fare impressione.

Egli ha detto che gli edifici, quando dalle mani degli Istituti passano in quelle di proprietari privati, dànno a questi un reddito maggiore, e che le pigioni rincarano. Il fatto sarebbe eloquente se non si potesse supporre che quando la Banca vende il suo immobile essa per avventura non sconti già nel prezzo di vendita quell'incremento del fitto che si può presumere raggiungibile dal nuovo proprietario nelle condizioni del mercato.

Disse l'onorevole Majorana che le Banche non costituiscono dei *trust*, anzi qualcuno dice che costituiscono un calmiere. Io non ho elementi per dire che costituiscano dei *trust*; ma ho elementi per dire che gli Istituti di emissione che, possessori come sono di quasi un quarto degli stabili di Roma potrebbero benissimo adempiere (potrebbero, perchè in fondo non sono Istituti di beneficenza ma non debbono nemmero essere Istituiti di speculazione oltre un certo limite) la funzione di calmiere, una tale funzione non si sono mai sognati di esercitarla.

Egli ha citato la Banca d'Italia; io potrei citargli il Banco di Napoli il quale paga ai suoi esattori un cinque per cento sul maggior reddito delle pigioni, il che vuol dire incitarli, così come fate voi coi vostri agenti di finanza col sistema degli aggi, ad elevare le pigioni per aumentare il loro benefizio.

Ora l'onorevole Luzzatti che ebbe cure così paterne per il Banco di Napoli, potrebbe trovare in esso un po' di pietà figliale per secondarlo nella esecuzione del suo programma...

PRESIDENTE. Onorevole Barzilai, Ella ha varcato di molto i limiti della interrogazione.

BARZILAI. Ho finito. L'onorevole Majorana ha detto che questa che attraversa Roma è una crisi di crescenza: è qui che il vocabolario dell'onorevole Luzzatti mi parve specialmente facesse ricorso nell'eloquio del suo rappresentante. Io non so se si tratti di una crisi di crescenza o di un arresto di sviluppo, e non so se questo arresto di sviluppo sia un fenomeno transitorio o non sia in gran parte un portato dei criteri piuttosto miopi con cui i varii Governi hanno spesso considerato il problema della capitale d'Italia; problema che va riguardato non come un qualunque altro localizzato nei confini di un Municipio, ma come un problema essenzialmente e solennemente italiano.

Io sono sodisfatto delle intenzioni che l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze a questo riguardo ha manifestato, e conoscendolo assai bene e conoscendo anche a questo riguardo il pensiero, dell'onorevole ministro del tesoro e quello dell'onorevole Giolitti, non ho ragione sufficienti per credere che le loro restino intenzioni senza esecuzione; però per quello scetticismo che mi è derivato dall'esperienza, sono costretto ad aspettare ad esprimere la mia sodisfazione, regolarmentaria, quando le intenzioni avranno il loro riscontro nei fatti. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Così è esaurita questa interrogazione.

Viene ora l' interrogazione dell'onorevole Ruffoni al ministro dell' interno « sulla condotta dell'autorità politica di Ferrara a proposito delle dimostrazioni popolari avvenute in quel Consiglio comunale. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio ministro dell'interno*. L'onorevole Ruffoni ieri si dolse che non si trovassero presenti nè il ministro nè il sotto-segretario di Stato per l'interno per rispondere a quest'interrogazione; ma egli sa che l'onorevole sotto-segretario di Stato era ammalato, ed io ebbi da lui una lettera che gli era stata diretta dall'onorevole Ruffoni, nella quale si limitava ad esprimere il desiderio che nella giornata di sabato gli fosse risposto. Ed eccomi a rispondere all'onorevole Ruffoni.

La mia risposta sarà molto semplice. Egli interrroga sulla condotta dell'autorità politica di Ferrara a proposito delle dimostrazioni popolari avvenute in quel Consiglio comunale. Ora a me risulta che la condotta delle autorità di Ferrara è stata pienamente corretta perchè essa si è limitata unicamente a mantenere l'ordine pubblico e a non ingerirsi nelle lotte locali. È questo il programma del Governo che io ho annunziato e che tutti approvarono.

L'autorità politica ebbe richiesta dal sindaco di Ferrara di tutelare la libertà di discussione durante le sedute del Consiglio e mandò la forza necessaria a tale scopo. Ecco tutto. Io credo che sia impossibile criticare l'autorità politica perchè non si sia ingerita nelle lotte locali; l'onorevole Ruffoni certamente non può desiderare che il Governo abbandoni questa massima che ha sempre costantemente seguita e che è stata costantemente approvata da tutti i suoi amici. (*Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole Ruffoni ha facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto della risposta data dall'onorevole ministro dell' interno alla sua interrogazione.

RUFFONI. Dichiaro che ho presentato questa interrogazione solo per dovere; e prego l'onorevole presidente del Consiglio ed i miei colleghi di credere che non sono mosso da un concetto meno che oggettivo. Con grande laconismo, che gli è abituale, l'onorevole presidente del Consiglio, maestro nella calma e nella agilità della parola, mi ha risposto e ha portato qui, non già credo per la spinta dell'animo suo, ma per le notizie e gli apprezzamenti che gli sono stati comunicati, la versione prefettizia e direi poliziesca.

Il mantenimento dell'ordine è una formula generica e comoda...

PRESIDENTE. È doveroso!

RUFFONI. ...con cui i prefetti giustificano la propria azione in certe contingenze, nella stessa guisa che essi hanno la tendenza ad esagerare la necessità delle repressioni. Ma sia pur vero che l'autorità politica di Ferrara abbia creduto di dover tutelare la pubblica tranquillità. Ma al disopra di questa, al disopra dell'ordine materiale, sta un ordine morale, un mondo di idee, di principii, di sentimenti che non si può impunemente violare e che, come nel caso di Ferrara, manifesta la sua resistenza coi clamori nelle sedute del Consiglio e con i comizi i quali, come quello di domenica, per la severa solennità, assumono il carattere di veri giudizi; ed io spero che il Governo ne avrà ricevute informazioni esatte ed istruttive. Ora la Camera deve sapere che le ultime elezioni amministrative hanno portato nella città di Ferrara, di natura così mite e pacifica, un turbamento profondo.

Ormai non vi è più alcuno che abbia il coraggio di impugnare che nelle dette elezioni si formò una coalizione fra un nostro collega dell'estrema sinistra, i suoi seguaci personali, i conservatori di tutte le gradazioni, ed i clericali. (*Commenti animati*).

Per effetto di questa coalizione estrinsecatasi praticamente in quel sistema di distribuzione, di perequazione di voti che si chiama, dai tecnici dell'imbroglio, la rotazione dei voti, per effetto di tutto questo i candidati dei partiti popolari, meno due, sono stati esclusi perfino dai seggi della minoranza. (*Si ride — Commenti*). E questi sono stati occupati dai clericali i quali disponevano di un numero di voti inferiore di parecchie centinaia ai voti dei partiti popolari. (*Interruzioni — Si ride — Conversazioni*).

Ed è stato questo eccesso imputabile specialmente, come dicevo, ad un nostro collega dell'estrema sinistra che si è messo a capo della coalizione... (*Interruzioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Ma questo non è tema della sua interrogazione!

RUFFONI. ...che insieme con altri fatti di indole differente, intorno ai quali io non mi sento ora autorizzato a pronunziarmi, ha prodotto una asprezza insolita di risentimenti ed una condizione di cose delle più anormali... (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Ma venga alla conclusione.

RUFFONI. Voglio dire che il sentimento che anima quelle dimostrazioni popolari è tutt'altro che spregevole: non è il piacere del soqquadro, non è lo spirito di una brutale demolizione, è una protesta contro una situazione che per molti cittadini, per molti galantuomini (*Mormorio*) si presenta moralmente e politicamente censurabile.

E quello che io mi onoro di esporre adesso, voi l'avrete già letto in giornali rispettati e diffusi di tutti i partiti. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Sì, sì; ma se ci occupiamo di queste cose... (*Si ride*).

RUFFONI. E vengo alla conclusione. Un paese non può rimanere indifferente (*Rumori*) quando per esempio non è completa la fiducia negli uffici postali (*Oh! Oh!*) ove, non gratuitamente, si suppone che penetrino inframmettenze illecite. (*Oh! Oh!*).

Non dobbiamo sorprenderci dell'agitazione di un paese che al disprezzo reciproco ed alle guerre che potrei dire di 30 anni, (*Si ride — Rumori*) vede succedere la solidarietà e l'amplesso fraterno fra coloro che appunto per 30 anni si sono combattuti; vede succedere una vera società di mutuo soccorso comprendente un deputato di estrema sinistra, conservatori, e clericali... (*Vivi rumori*) per la conquista del potere in tutte le pubbliche amministrazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Ruffoni, ma questa non è più interrogazione, io non la posso lasciar continuare.

Voci. Parli! parli!

RUFFONI. Il Paese si commuove quando vede il Consiglio comunale in una città non immemore del suo martirologio, dei suoi fucilati al tempo della dominazione pontificia... (*Oh! oh! — Rumori*) quando vede il Consiglio comunale inaugurare i suoi lavori con l'affidare la direzione della scuola...

PRESIDENTE. Onorevole Ruffoni...

RUFFONI. ...secondaria, che è la più frequentata di alunni, a quel partito che non riconosce la sovranità nazionale, che riconosce invece la sovranità del Papa, e che proclama che vi è ancora una questione romana da risolvere. (*Rumori — Interruzioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Ruffoni, io le tolgo la facoltà di parlare...

RUFFONI. Ho terminato; adesso rivolgo una preghiera al presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Va bene; rivolga la sua preghiera. (*Si ride*).

RUFFONI. Bisognerebbe che la polizia e l'autorità politica di Ferrara fossero meno tenere di quella coalizione e di quella involuzione; e salvo a provvedere nei casi di violazione del codice penale, si vorrebbe che non si chiamassero onesti cittadini sulla denunzia di un giornale avversario...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Ruffoni, io non posso assolutamente lasciarla continuare...

RUFFONI. Si vorrebbe che non si chiamassero onesti cittadini...

PRESIDENTE. Tolgo la seduta se Ella continua. Io non posso lasciarla proseguire a parlare di argomento che non ha nulla che fare con la sua interrogazione.

RUFFONI. ...per ammonirli, redarguirli od arrestarli...

PRESIDENTE. Sospendo la seduta. (*L'onorevole presidente abbandona il seggio presidenziale. — Applausi. — Dopo pochi minuti il presidente riprende il suo posto*).

Onorevole Ruffoni, le ho detto di far silenzio ed Ella invece ha continuato a parlare. La Camera deve attenersi al regolamento e deve rammentare che le interrogazioni non ammettono quindi svolgimento superiore ai cinque minuti.

RUFFONI. Volevo semplicemente concludere che il Governo deve astenersi dal parteggiare per l'equivoco e la reazione... (*Oh! oh! — Rumori vivissimi*).

PRESIDENTE. Ma insomma, le ho tolto la facoltà di parlare. Non mi obblighi a sospendere un'altra volta la seduta.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo di avere perfettamente inteso ciò che l'onorevole Ruffoni vorrebbe dal Governo. Egli vorrebbe che il Governo intervenisse con la sua autorità in una questione di lotte comunali, ma io invece ritengo che il Governo non debba intervenire. (*Bene! Bravo!*) Il discorso fatto dall'onorevole Ruffoni sarà giustissimo ma egli non doveva rivolgerlo al ministro dell'interno, bensì agli elettori di Ferrara. (*Bravo! Ilarità!*)

PRESIDENTE. È così esaurito il tempo destinato alle interrogazioni.

Coordinamento e votazione a scrutinio segreto della proposta di legge: per il riposo settimanale e festivo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Coordinamento e votazione a scrutinio segreto della proposta di legge: per il riposo settimanale e festivo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CABRINI, *relatore*. La Commissione presenta le seguenti proposte per il coordinamento. Nel periodo terzo dell'articolo primo dove è detto: «Non potrà superare un maximum di dieci ore», sostituire la parola: «massimo» alla parola «maximum». Nella seconda metà del quarto periodo dove è detto: «possono compiersi nelle domeniche» dire: «compiersi anche nelle domeniche». Nella prima linea della seconda pagina ossia alla fine del quinto periodo invece di: «potrà», mettere «può».

Signor presidente, per brevità avverto che tutti i tempi dei verbi che sono al futuro debbono essere messi al presente.

In questo stesso articolo dove si dice: «I lavori che in caso...», si deve dire: «I lavori che per ragione di necessità...»

È soppressa la congiunzione *o* nel penultimo periodo, dopo le parole: «dalle quali dipendono o una domenica».

La formula: «Ogni convenzione contraria, ecc.», viene trasportata all'articolo 18.

L'articolo 1-*bis* diventa l'articolo 2, e dove è detto: «I direttori e i firmatari...», si deve dire: «I direttori e coloro che hanno la firma...»

L'articolo 2 diventa 3 sostituendo alla parola *potranno*, *possono* ed al richiamo all'articolo 9, il numero *16*. E nell'ultima parte del secondo periodo dove è detto: «Nei Comuni ove esistono più farmacie spetterà» si deve dire: «Nei Comuni ove esistono più farmacie spetta...»

Nel periodo seguente dove si dice: «Il personale dipendente avrà diritto...» si deve dire: «il personale dipendente ha diritto...»

E così dove è detto: «...nei casi di epidemie e di contagi...» si deve dire; «...nei casi di epidemia e di contagio.»

Invece di dire; «Gli albergatori saranno tenuti...» deve dirsi: «Gli albergatori sono tenuti.»

L'articolo 2 *bis* diventa 4 ed in questo articolo dopo le parole: «...la vecchiaia degli operai e la Cassa nazionale» si deve concellare la congiunzione *e* ed aggiungere dopo le parole: «...sul lavoro» le altre: «...e gli istituti affini possono...» Ed infine dopo le parole: «...al riposo settimanale degli impiegati...» si deve aggiungere: «...addetti alle operazioni di deposito e di rimborso.»

L'articolo 2 *ter* diventa 5 con le correzioni che si riferiscono ai tempi dei verbi.

L'articolo 3 diventa 6 e dove si dice: «Gli esercizi di cui ai comma *a*, *b*, *c*,» si deve dire: «...di cui alle lettere...» E più si debbono fare le accennate correzioni che si riferiscono ai tempi dei verbi.

L'articolo 4 diventa 7 e dove si dice: «Potranno fare» si dovrà dire: «Possono fare...»

L'articolo 5 diventa 8 ed al comma *b* dopo le parole: «durante il periodo della...» si debbono aggiungere le parole: «semina, della...»

Dove si dice: «...ed osservate le forme che saranno indicate» si deve dire: «...osservate le forme che saranno prescritte...» Invece del richiamo dell'articolo 11 deve richiamarsi l'articolo 18. Poi i soliti cambiamenti dei verbi.

L'articolo 6 diventa 9 e dove si dice: «...il periodo di riposo settimanale sarà almeno...» si deve dire: «...deve essere di...»

Si deve poi aggiungere all'articolo 6 che diventa l'articolo 9 queste parole:

«Queste norme valgono per le industrie ed i commerci i quali hanno periodi di speciale intensità e per i periodi stessi», disposizione che era contenuta...

PRESIDENTE. Trattandosi di un'aggiunta bisognerà che interpelli la Camera.

CABRINI, *relatore*. Onorevole presidente, non è un'aggiunta: è semplicemente una trasposizione: è il secondo periodo dell'articolo 6 *bis*, cioè l'articolo 10, perchè l'articolo 6 *bis* diventa l'articolo 10. È soppresso il capoverso che incomincia con le parole: *Le norme di cui al primo comma*: perchè l'abbiamo passato nell'articolo precedente.

Il terzo comma resta così modificato: «*L'elenco di queste industrie nonchè di quelle contenute nell'ultimo capoverso del precedente articolo, da approvarsi*, ecc.»

Nell'ultimo comma, la parola *dovrà* deve essere cambiata in *deve*.

L'articolo 6 *ter* diventa l'articolo 11.

In quest'articolo, nel primo e nel secondo comma, la parola *dovrà* deve essere cambiata in *deve*; nell'ultimo comma, la parola *dovranno* deve essere cambiata in *devono*.

L'articolo 6 *quater* diventa l'articolo 12.

Alla parola *rimarrà* devono essere sostituite queste altre: *può rimanere*.

L'articolo 6 *quinquies* diventa l'articolo 13.

Nel primo comma di questo articolo, la parola *dovranno* deve essere cambiata in *devono*; e le parole: *al primo comma*, devono essere cambiate in queste altre: *alla prima parte*.

Nel secondo comma, la parola *sarà* deve essere cambiata in *è*; e la parola *verrà*, in *viene*.

Nel terzo comma, il numero 3 dell'articolo che ivi è richiamato, deve essere cambiato in numero 6.

Le parole: *Testo concordato tra Ministero e la Commissione*, devono essere cancellate.

L'articolo 7 diventa l'articolo 14.

Nel primo comma di questo articolo, là dove si dice: *per la estensione delle disposizioni*

precedenti, deve dirsi: *per la estensione delle sue disposizioni.*

Nel secondo comma, la parola *essi*, deve essere cambiata in *esse.*

L'articolo 8 diventa l'articolo 15.

Nel primo comma di questo articolo, la parola *verrà* è cambiata in *è;* nel secondo comma, la parola *dovrà* è cambiata in *deve;* nel terzo comma, le parole *dovranno essere* sono cambiate in *devono rimanere.*

L'articolo 9 diventa l'articolo 16.

Nel terzo comma di questo articolo, le parole *avranno* ed *accerteranno*, vengono cambiate in *hanno* ed *accertano.*

Nel terzo comma, le parole *saranno* e *sarà*, vengono cambiate in *sono* e *viene;* e poi, là dove si dice: *secondo i casi previsti dal primo comma di questo articolo*, deve dirsi: *secondo i casi previsti dalla prima parte di questo articolo.*

L'articolo 10 diventa l'articolo 17.

Nel primo comma di questo articolo, là dove dice: « Il proprietario, il gerente, il direttore, l'impresario, il cottimista che contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4, » deve dirsi: « Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 5 ad 11 e 13. » Inoltre, là dove si dice: « all'articolo 5, » deve dirsi invece: « all'articolo 15. »

Qui trova il suo posto l'articolo 18 che rimane così formulato: « Ogni convenzione contraria a quanto è disposto nella presente legge è nulla. »

Quest'articolo non è altro che l'ultimo comma che abbiamo soppresso nell'articolo primo.

L'articolo 11 diventa l'articolo 19.

L'articolo 12 diventa l'articolo 20.

Qui, deve essere cancellata la parola « potrà, » ed alle parole « sentito il Consiglio del lavoro, » deve aggiungersi la parola « può. »

PRESIDENTE. Se non vi sono obbiezioni s'intendono approvate queste modificazioni di forma.

(*Sono approvate*).

Ecco dunque il testo coordinato:

Testo definitivo degli articoli approvati comprese le correzioni introdotte nel coordinamento.

Art. 1

Gli enti, le amministrazioni, i professionisti, i direttori di azienda e i padroni hanno l'obbligo di assicurare ai propri impiegati, commessi, operai, apprendisti d'ambo i sessi ed alle persone comunque occupate nelle rispettive manifatture, miniere, fabbriche, cantieri, opifici, laboratori, magazzini, negozi, imprese commerciali, studî ed uffici in genere un periodo di riposo non inferiore ad ore 36 consecutive per ogni settimana.

Il periodo di riposo comincia la sera del sabato e finisce la mattina del lunedì.

Per le operaie, nella giornata del sabato, l'occupazione non potrà superare un massimo di 10 ore.

La sorveglianza, le riparazioni e la manutenzione delle opere idrauliche, delle macchine e dei motori di qualunque natura, delle linee di trasporto dell'energia necessaria per assicurare la continuità del lavoro negli stabilimenti industriali, nonchè i lavori strettamente necessari per la ripresa del lavoro regolare nel primo giorno successivo possono compiersi anche nelle domeniche senza limite di orario, purchè si assicuri altrimenti agli operai, che le eseguiscono, una giornata di riposo settimanale, quando il lavoro festivo per le riparazioni abbia dovuto durare oltre il mezzogiorno.

Quando la pulizia e le riparazioni ordinarie dei meccanismi richiedano il lavoro dello stesso operaio che li adopera, questi non può esservi applicato oltre le ore 12 del giorno festivo.

Possono compiersi nei giorni festivi:

1° i lavori che per ragioni di necessità o di interesse pubblico devono essere immediatamente eseguiti;

2° i lavori relativi alla compilazione degli inventari voluti dalla legge o dagli usi commerciali, limitatamente a due domeniche.

Coloro che sono preposti alla direzione o sorveglianza di dati gruppi d'impiegati o d'operai potranno concordare con gli enti o con le persone dalle quali dipendono una domenica alterna di riposo o la prestazione dell'opera loro in ogni domenica fino alle 12.

Art. 2.

I procuratori, i direttori e coloro che hanno la firma per un'azienda sono pareggiati al proprietario o gerente ed esclusi dal divieto del lavoro festivo.

Art. 3.

Gli enti, le amministrazioni, i direttori di azienda e i padroni possono stabilire, dandone comunicazione all'autorità governativa e nelle forme regolate dall'articolo 16, un periodo di riposo di un giorno per settimana da concedere per turno, anche in giorni non festivi, per i loro dipendenti addetti:

a) a servizi pubblici che non possono essere interrotti;

b) agli ospedali ed agli stabilimenti balneari, igienici e terapeutici;

c) alle industrie dei trasporti per terra e per acqua, limitatamente al periodo di

permanenza delle navi nei porti, eccettuati i servizii ferroviarii ai quali non è applicabile la presente legge;

d) ai teatri, ai musei, alle biblioteche e agli stabilimenti in genere, tanto pubblici che privati, di educazione e d'istruzione;

e) ai ristoranti, caffè ed esercizi affini, alle pasticcerie ed alle rivendite di latte.

Nei Comuni ove esistano più farmacie, spetta all'Amministrazione comunale di determinare per turno così l'assegnazione delle domeniche alterne interamente libere alle singole farmacie, come l'ordine e le cautele con cui deve attuarsi la loro disponibilità per il pubblico.

Nei Comuni dove esiste una sola farmacia, semprechè vi siano due o più assistenti patentati, il personale dipendente ha diritto al riposo settimanale alternativo. Se il padrone stesso è patentato ed ha un solo dipendente, questi ha diritto al riposo settimanale.

Sopra parere conforme del Consiglio provinciale sanitario, il prefetto ha facoltà di derogare alle disposizioni precedenti nei casi di epidemia e di contagio.

Gli albergatori sono tenuti a consentire al personale da loro dipendente un periodo di uscita dall'albergo di almeno 10 ore ininterrotte per settimana, e un periodo di riposo continuativo, entro l'albergo, di almeno 8 ore per ogni giornata di lavoro.

Eguali obblighi vengono prescritti ai proprietari e direttori di convitti maschili e femminili relativamente al personale loro dipendente.

Art. 4.

Le Casse di risparmio ordinarie, la Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, la Cassa Nazionale d'assicurazione per gl'infortuni sul lavoro e gli Istituti affini possono tenere aperti gli uffici loro nel mattino delle domeniche, provvedendo possibilmente per turno al riposo settimanale degli impiegati.

Art. 5.

Gli uffici destinati alla paga degli operai possono essere aperti, dove tale sia la consuetudine, durante le prime ore del giorno festivo per il soddisfacimemto delle paghe medesime. Similmente gli uffici amministrativi delle Aziende commerciali e industriali, che hanno la loro sede in comuni discosti dai centri di affari, possono essere aperti nelle prime ore del giorno festivo per il ricevimento e il disimpegno della corrispondenza; tuttavia la metà degli impiegati e dipendenti che vi sono addetti ha diritto alternativamemte al riposo per l'intiero giorno festivo.

L'autorizzazione a tale eccezione deve essere chiesta dall'esercente per iscritto all'autorità comunale del luogo, indicandone i motivi.

Art. 6

Gli esercizi pubblici non contemplati nel precedente articolo debbono rimaner chiusi nelle domeniche, salva la facoltà ai Municipi, fino a che non venga disposto altrimenti con legge mediante speciali ordinamenti, di permettere che nelle domeniche per ogni azienda rimangano aperti al pubblico per quattro ore e non oltre il mezzo giorno:

a) le privative di sali e tabacchi;

b) le rivendite dei generi alimentari;

c) i negozi al minuto;

d) le botteghe da parrucchiere.

Rimane però riservato ai municipii di ridurre la durata del periodo di apertura al pubblico, di sopprimere per taluni rami del commercio indicati in questo articolo il periodo stesso, come pure di regolare il commercio ambulante tenendo conto delle consuetudini e delle condizioni locali.

Gli esercizii, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), che impieghino due o più commessi, devono stabilire fra questi un turno in modo da assicurare a ciascun commesso almeno una domenica alterna di completo riposo, sempre che non siano assoggettati durante i giorni feriali ad orarii superiori alle 12 ore, comprese quelle dedicate ai pasti.

I Municipii, nel valersi delle facoltà concesse dal presente articolo, devono sentire il parere della locale Camera di commercio e della Camera del lavoro, che abbia presentato i suoi statuti all'Ufficio del lavoro presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio e delle altre locali organizzazioni professionali di lavoratori. In mancanza di Camera di commercio o di Camera di lavoro, consulteranno le locali associazioni commerciali ed operaie rappresentate dalle rispettive Federazioni Nazionali nel Consiglio superiore del lavoro presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Saranno pure consultate nei Comuni, ove mancano le organizzazioni sovraindicate, le società operaie di mutuo soccorso ivi esistenti.

Contro le relative deliberazioni dei Con-

sigli comunali, si può ricorrere al ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale pronunzia in merito, udito il Comitato permanente del Consiglio del lavoro.

Se in giorno di domenica ricorrono fiere o mercati legalmente stabiliti le disposizioni riguardanti il riposo festivo non sono applicabili.

Art. 7.

Nell'industrie, in cui è praticato il lavoro notturno e dove si effettuino turni di squadre, queste possono fare periodi alternati di riposo di 24 e di 48 ore.

Uguale disposizione deve applicarsi alle industrie, nelle quali è adottato il turno d'orario di due mute previsto dall'articolo 5 della legge 19 giugno 1902, n. 242.

Art 8.

Nell' industria agricola il riposo è disciplinato con le seguenti norme:

Il riposo festivo o settimanale non è obbligatorio:

a) nei casi di necessità, quando si tratti di impedire la perdita o il grave deterioramento dei prodotti;

b) durante il periodo della semina, della mietitura, del ritiro dei raccolti, della cura delle malattie delle piante, della macinazione delle olive e della vinificazione per le operazioni relative strettamente necessarie;

c) per le persone addette alla pulizia, al governo e all'alimentazione del bestiame, come pure all'allevamento dei bachi da seta ed allo sfarfallamento dei bozzoli, ossia alla preparazione del seme;

d) per quelli che attendono al regolamento ed alla distribuzione delle acque di irrigazione.

Su proposta dei proprietari, dei conduttori, dei lavoratori della terra o delle loro associazioni, osservate le forme che saranno prescritte nel regolamento di cui all'articolo 18 della presente legge, le Ammin strazioni comunali al principio di ciascun anno devono formare un elenco di quei lavori agricoli pei quali, oltre gli accennati, non sia conciliabile il riposo festivo con le consuetudini locali.

È data facoltà di reclamo contro le deliberazioni delle Amministrazioni Comunali al Ministero di agricoltura, industria e Commercio, il quale provvede udito il Comitato permanente del Consiglio del lavoro.

In tutti i lavori agricoli non precedentemente eccettuati e non compresi nell'elenco di cui sopra, deve essere assicurato a ciascun lavoratore almeno un riposo ininterrotto di 30 ore ogni 15 giorni.

Questo articolo non si applica ai coltivatori mezzadri.

Art. 9.

Nelle industrie a fuoco continuo, salvo quelle ove si pratica il riposo festivo, e in genere in quelle che per ragioni tecniche richiedono una produzione non interrotta, il periodo di riposo settimanale deve essere di almeno 24 ore consecutive per ciascun lavoratore. Nei giorni, che precedono e seguono quello destinato al riposo settimanale, il lavoro non può durare per ogni operaio più di 12 ore, compresi i consueti intervalli per i pasti.

Nelle industrie medesime il lavoro può essere organizzato anche per periodi di due settimane al massimo, semprechè il numero dei giorni di riposo non sia mai minore di dieci per ogni trimestre, nè minore di sessanta complessivamente per l'anno, compresi almeno ventidue giorni festivi. In tal caso, la commutazione del lavoro delle due squadre si fa alternativamente con 24 ore di riposo per una squadra e 48 ore per l'altra squadra.

Per le stesse industrie esercitate con una sola squadra e soltanto di giorno, il lavoro a due settimane deve essere interrotto per non meno di 36 ore, e sempre col numero minimo di riposi per trimestre ed anno sopra indicati.

L'eccezione si estende anche al personale direttivo e sorvegliante.

Il governo delle fornaci in fuoco durante i riposi è fatto per turno.

L'esercente deve ad ogni trimestre dichiarare per iscritto preventivamente alla autorità locale il metodo di lavoro che intende di adottare.

Queste norme valgono per quelle industrie e per quei commerci i quali hanno periodi di speciale intensità e per i periodi stessi.

Art. 10.

Nelle imprese, in cui i lavori si compiono all'aperto e debbono quindi essere interrotti nell'inverno e nei giorni di pioggia, il riposo settimanale può essere concesso dall'autorità comunale anche in giorno non festivo; ma gli operai addetti a queste industrie devono avere due domeniche al mese interamente libere.

L'elenco di queste industrie, nonchè di quelle contemplate nell'ultimo capoverso del

precedente articolo, da approvarsi con Decreto reale, sarà formato dal Consiglio superiore del lavoro, sentite le associazioni industriali e le federazioni di mestiere rappresentate come tali nel Consiglio stesso. Quando mancassero le Associazioni industriali, saranno sentite le Camere di commercio e le Camere del lavoro.

L'elenco potrà essere riveduto ogni anno, su domanda degli interessati, presentata all'Ufficio del lavoro.

In quegli opifici, in cui vi sono lavoratori occupati in operazioni continue e lavoratori occupati in operazioni che si possono interrompere, il Consiglio superiore del lavoro, nella determinazione dell'elenco di cui al capoverso precedente, deve tener distinte le due categorie di operazione.

Art. 11.

Nella industria della panificazione agli operai deve assicurarsi un riposo di 24 ore ininterrotte ogni 15 giorni.

Negli stabilimenti industriali destinati alla preparazione del burro e alla fabbricazione dei formaggi, compresi in un elenco che sarà formato come è disposto nell'articolo precedente, deve assicurarsi agli operai un riposo settimanale ininterrotto di almeno 24 ore.

Uguali norme dovono applicarsi agli operai addetti alle industrie, i cui prodotti per loro natura sono soggetti a rapido deperimento.

Art. 12.

Con regolamento speciale saranno determinati i mesi durante i quali, secondo le condizioni delle diverse Provincie d'Italia, può rimanere periodicamente sospeso l'obbligo sancito dalla presente legge per l'industria della pesca e per le industrie derivate.

Art. 13.

I proprietari, i direttori e i gerenti dei giornali devono assicurare agli impiegati ed operai comunque addetti alle aziende giornalistiche il riposo in relazione alla prima parte dell'articolo 1 della presente legge.

Il periodo di riposo è di trenta ore consecutive, la cui decorrenza viene determinata dal proprietario a sua scelta nelle ore pomeridiane del sabato o in quelle antimeridiane della domenica.

Le disposizioni dell'articolo 6 sono applicabili alle rivendite di giornali.

Art. 14.

Entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge verranno stabilite con speciali regolamenti per i singoli Ministeri, da approvarsi con Decreti Reali, le norme per la estensione delle sue disposizioni in quanto siano applicabili, a tutti gli impiegati ed operai dipendenti dalle amministrazioni dello Stato in relazione all'indole propria dei relativi servizii.

Il medesimo termine è dato alle amministrazioni locali per disciplinare con la stessa norma e negli stessi limiti il riposo nei servizi da esse dipendenti.

Art. 15.

Nei luoghi di lavoro previsti dagli articoli precedenti, ove il giorno di riposo sia lo stesso per tutti i dipendenti, tale giorno è indicato da una tabella.

In caso contrario la tabella deve indicare chiaramente i turni settimanali, di guisa che gli interessati sappiano in tempo opportuno la data del riposo cui hanno diritto.

Le tabelle devono rimanere affisse in luogo dove ne sia agevole la lettura agli interessati.

Art. 16.

Fino a che non sia provveduto diversamente con speciali ordinamenti, la vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata agli agenti comunali per le contravvenzioni alle norme stabilite dai Comuni, nell'esercizio delle facoltà che ad essi concede la legge ed agli agenti di polizia giudiziaria per le altre disposizioni.

Nelle miniere e cave la vigilanza è particolarmente affidata all'Ispettorato delle miniere.

Le persone incaricate del servizio di vigilanza hanno libero accesso nei luoghi di lavoro ed accertano le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge.

I relativi verbali sono notificati entro 48 ore al contravventore e trasmessi all'Autorità giudiziaria. Copia di essi viene trasmessa all'Autorità comunale o alla Prefettura, secondo i casi previsti dalla prima parte di questo articolo.

Art. 17.

Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 5 ad 11 e 13 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 5 a lire 20 per ogni persona impiegata nel lavoro a cui la contravvenzione si

riferisce, ma non superiore complessivamente a lire 1000; e con un' ammenda da lire 20 a lire 50 per le contravvenzioni all'articolo 15.

Nel caso di recidiva e nel caso in cui le persone suddette abbiano posto ostacolo all'ispezione prevista dall'articolo precedente, la pena è aumentata da un terzo a una metà.

Ha luogo la recidiva, quando, nei dodici mesi anteriori al fatto per cui si agisce, il contravventore ha già subito una condanna per contravvenzione alla presente legge.

Le ammende si devolvono alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai, salvo una parte da riservarsi agli agenti comunali per le contravvenzioni da loro accertate.

Art. 18.

Ogni convenzione contraria a quanto è disposto nella presente legge è nulla.

Art. 19.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire, con regolamenti da pubblicarsi nel termine di sei mesi dalla sanzione della legge, le norme occorrenti per la sua applicazione.

La presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione dei regolamenti.

Art. 20.

Per un periodo di due anni decorribile dalla attuazione della presente legge il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio del lavoro, può concedere facoltà di adottare il riposo per turno settimanale in quelle industrie, alle quali, o per il grado nascente di sviluppo o per eccezionali condizioni, non si reputi applicabile il riposo festivo.

Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Si faccia la chiama.

PODESTÀ, *segretario, fa la chiama.*

Prendono parte alla votazione:

Abignente — Albertelli — Alessio — Aprile — Arnaboldi.

Baccelli Alfredo — Barnabei — Barracco — Barzilai — Battaglieri — Berenini — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Bettolo — Binelli — Biscaretti — Bissolati — Bonacossa — Bonoris — Borghese — Borsani — Borsarelli — Boselli — Bracci — Brizzolesi — Broccoli — Brunialti.

Cabrini — Caldesi — Callaini — Calvi — Camera — Camerini — Campi — Canevari — Cantalamessa — Cao-Pinna — Capece-Minutolo — Cappelli — Caratti — Carcano — Carmine — Casciani — Cavagnari — Celli — Ceriana-Mayneri — Cesaroni — Chiesa — Chinaglia — Ciappi — Cipelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Colonna — Cornalba — Cortese — Costa — Costa-Zenoglio — Crespi — Curioni — Cuzzi.

D'Alife — Dal Verme — D'Andrea — Daneo Edoardo — Daneo Gian Carlo — Danieli — De Felice-Giuffrida — De Gaglia — De Gennaro-Ferrigni — Del Balzo Carlo — Del Balzo Girolamo — De Martino — De Nava — De Novellis — De Riseis Giuseppe — Di Bagnasco — Di Broglio — Di Palma — Di San Giuliano — Di Scalea — Di Terranova — Donati — Donnaperna — Dozzio.

Facta — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Fani — Fasce — Fazio — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Fiamberti — Filì-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortunato — Fracassi — Franchetti — Fusinato.

Galletti — Gallini — Galluppi — Gattoni — Gattorno — Gavazzi — Ghigi — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Giunti — Grossi — Guicciardini.

Jatta.

Lacava — Landucci — Laudisi — Lazzaro — Libertini Pasquale — Licata — Lucchini Luigi Lucernari — Lucifero — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Macola — Majno — Majorana — Malvezzi — Mangiagalli — Mantica — Maraini — Marescalchi Alfonso — Mariotti — Marsengo-Bastia — Marzocchini — Mascia — Massa — Maurigi — Maury — Mazza — Medici — Mel — Melli — Menafoglio — Mezzanotte — Miaglia — Mirabelli — Montagna — Morando Giacomo — Morelli-Gualtierotti — Morgari — Murmura.

Negri — Nofri — Nuvoloni.

Olivieri.

Paganini — Pala — Palberti — Pantaleoni — Papadopoli — Pastore — Patrizii — Pavia — Pennati — Perla — Personè — Pescetti — Piccolo-Cupani — Pinchia — Pistoja — Podestà — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti.

Raggio — Rampoldi — Rava — Rebaudengo — Resta-Pallavicino — Rigola — Rispoli — Rizza Evangelista — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rizzone — Romanin-Jacur — Ronchetti — Rondani — Roselli — Rossi En-

rico — Rossi Teofilo — Rovasenda — Rubini — Ruffoni — Ruspoli.

Salandra — Sanarelli — Sanfilippo — Santini — Scalini — Scaramella-Manetti — Sichel — Silva — Silvestri — Sinibaldi — Socci — Sola — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sormani — Spagnoletti — Spirito Beniamino — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi.

Tamburrini — Tedesco — Teso — Testasecca — Ticci — Tinozzi — Todeschini — Torlonia — Tornielli — Torraca — Turati — Turbiglio.

Valle Gregorio — Valli Eugenio — Varazzani — Veneziale — Ventura — Vienna — Vigna.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zella-Milillo.

Sono in congedo:

Afan de Rivera — Aguglia — Anzani.

Barbato — Berio — Bonanno — Bracci.

Calderoni — Codacci-Pisanelli — Cottafavi — Curreno.

De Amicis — De Giorgio — De Luca Paolo — De Nobili — De Riseis Luigi — De Seta — Di Canneto — Di Trabia — Donadio.

Fabri — Falcioni — Falletti — Farinet Francesco — Finocchiaro Lucio — Florena — Fulci Ludovico.

Ginori-Conti — Grassi-Voces.

Imperiale.

Libertini Gesualdo — Lojodice — Lovito — Lucchini Angelo.

Marcora — Materi — Matteucci — Meardi — Merci — Merello — Mirto-Seggio — Molmenti.

Ottavi.

Panzacchi — Pini — Pizzorni — Poli — Pullè.

Quintieri.

Ricci Paolo — Rocco Marco.

Sacconi — Sani.

Toaldi.

Sono ammalati:

Carugati — Castelbarco-Albani.

De Prisco.

Farinet Alfonso — Finardi — Frascara — Freschi — Fulci Nicolò.

Leonetti — Lucca.

Poggi.

Ridolfi.

Schanzer — Soulier — Spada.

Vollaro-De Lieto.

Zannoni.

Assenti per ufficio pubblico:

Bertolini.

Castiglioni — Chiesi — Ciccotti.

Martini.

Pompilj.

Torrigiani — Valeri.

Presentazione d'una relazione.

PRESIDENTE. Lasceremo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno.

Invito intanto l'onorevole Maraini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARAINI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione al disegno di legge: Aggregazione del Comune di Ronco all'Adige al secondo mandamento di Verona.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: Indennità e sussidii alle famiglie dei militari morti in Cina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Indennità e sussidi da corrispondere alle famiglie dei militari morti ed ai feriti durante le operazioni in Cina.

Onorevole presidente del Consiglio, accetta che la discussione si apra intorno al disegno di legge della Commissione?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Prego la Camera di discutere il disegno di legge del Ministero, perchè non potrei assolutamente accettare il controprogetto.

PRESIDENTE. Potrà la Commissione presentarlo come emendamento.

COMPANS, *relatore.* Fa lo stesso.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge del Ministero.

PODESTÀ, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 325).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta sopra questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

SANTINI. Onorevoli colleghi! Avviso metta conto, pur non impegnandosi in troppa ampia discussione, interloquire in questo disegno di legge, che, pur sotto parvenza modesta, riveste, secondo me, carattere di non lieve importanza, come quello, che intende assegnare il dovuto compenso a coloro, che nell'Armata e nell'Esercito hanno contribuito a tenere alto il nome italiano nelle lontane regioni dell'Estremo Oriente, pagando anche di sangue e di vita, per la nobile causa della civiltà, che andavano a difendere colà.

Io, francamente, avrei amato che il presidente del Consiglio avesse avuta la cortesia di accettare che la discussione si aprisse sul disegno di legge della Commissione, piuttosto che su quello del Governo. Ma l'onorevole presidente del Consiglio non è stato di questa opinione ed io, pur non consentendo nelle sue idee, amo lusingarmi non abbia egli a dispiacersi che io mi esprima in senso, ben diverso dal suo, in quanto parlerò contro il disegno di legge ministeriale ed a favore di quello presentato dalla Commissione.

Vo' credere che unicamente ragioni di ordine finanziario abbiano indotto il Governo a sostenere il disegno di legge ministeriale, rigettando quello della Commissione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Verissimo!

SANTINI. Ebbene io, che non sono un finanziere, ma che ragiono così alla grossa, sostengo che la questione finanziaria non ha a fare in questo disegno di legge, se non sono denari nostri, ma sono denari prelevati dai 75 milioni, che in 36 anni l'Impero cinese, secondo i patti sottoscritti, si è impegnato di pagare al Governo italiano per le indennità, che spettano alle potenze intervenute per domare la rivoluzione dei *boxers*. Ed io spero che la fede asiatica non valga meno di quella europea.

Francamente, in un bilancio, quale il nostro, ondeggiante fra i due miliardi, parmi che la somma di 500 mila lire, spesa per uno scopo, così santo e patriottico, rappresenti ben meschina cosa. Ed io voglio cullarmi in una illusione, chè credo sotto l'apparenza, talvolta severa, dell'onorevole Giolitti, batta un cuore tenero e molto umano, così che la voce del patriottismo eserciti su lui potente influenza. L'onorevole Giolitti è di quella nobile regione del Piemonte, che vanta radiosa plejade di martiri, nella epopea nazionale. Ed io voglio ancora lusingarmi che l'onorevole Giolitti, rammentando il passato del suo glorioso paese, vorrà dare il suo voto autorevole, affinchè ai soldati ed ai marinari nostri, che hanno nobilmente compiuto il proprio dovere, sia corrisposto o loro direttamente, od alle famiglie dei superstiti in parte, il frutto di così eroico sacrifizio.

Io debbo tributare una parola di elogio alla Commissione e specialmente al relatore per la sua relazione, inspirata a veri sentimenti di patriottismo, e tanto più sento il dovere di tributare un elogio al mio amico Compans, perchè io sono stato un po' ingiusto con lui, nel senso che l'ho spesso torturato, quando egli, secondo me, si indugiava soverchiamente in presentare la sua relazione. Ma, poi, avendo attentamente letto quella relazione ed avendo constatato quanta fatica egli ha dovuto spendere nel compilarla, debbo lealmente riconoscere l'encomio, che gli è dovuto, specie per la sua lotta con le immense difficoltà burocratiche. Ma mi tarda dichiarare come sia lungi da me il proposito d'infliggere alla Camera il castigo immeritato di un mio discorso; svolgerò soltanto delle modeste osservazioni, sulla guida della relazione, alla quale io completamente mi associo.

Il dovere di difendere la Patria in guerra, ed anche in pace nelle questioni interne, è, senza dubbio, sacrosanto; ma quando questo dovere deve compiersi per alti fini politici, che io pienamente approvo, in regioni lontane, io credo che per coloro, i quali vi si adibiscono, sorgano diritti e conseguano compensi maggiori. Chiunque abbia, pur superficialmente, seguito le vicende di quelle piccole spedizioni ha potuto di leggieri convincersi dei grandi disagi, a cui sono andati incontro i nostri valorosi soldati e marinari nelle operazioni militari in Cina, disagi rincarati da differenza di clima, dai rigori della stagione invernale, senza dire dei tanti e continui pericoli delle insidie dei *boxers*. Ma, poi, è d'uopo rammentare che lo spirito di sacrifizio e di abnegazione dei nostri soldati, dei marinai nostri ha portato un nuovo lauro alla splendida corona, che cinge la fronte dell'esercito e dell'Armata d'Italia. Dovere quindi del Governo e del Parlamento di attestare la propria riconoscenza e quella del Paese a quei baldi giovani. Ma io, volendo risparmiare il prezioso tempo della Camera, rinvio i colleghi alla esauriente relazione dell'onorevole Compans, che prova a luce meridiana la giustezza delle conclusioni della Commissione. Soltanto un fatto stridente io voglio rilevare, e, se erro, accetterò di buon grado la rettifica.

È voce molto accreditata che i rappresentant diplomatici nostri in Cina siano stati compensat troppo lautamente, mentre tanto scarsamente s vogliono compensare marinari e soldati. *Absi injuria verbis*, e il ciel mi guardi dal volere cri ticare, od infirmare anche menomamente, l'azion dell'egregio diplomatico che nei difficili giorni del l'assedio di Pechino colà ci rappresentava. M è voce diffusa ed accreditata che quel nostro mi nistro, il quale avrebbe subìto una perdita di 7 mila lire, sia stato indennizzato con lire 700 mila Sarebbe una vera enormità. (*Commenti — In terruzioni*). Nè io muovo appunto a quel ministro di avere accettata quella somma; critico il Go verno, che l'ha autorizzata. Qui in Roma u egregio diplomatico, appartenente a cospicu famiglia della nostra aristocrazia, avrebbe dett che anche a lui hanno dato dieci volte di più c quanto aveva perduto; e naturalmente nemmen egli ha potuto rifiutare. Ora io dico: perchè tant larghezza verso i diplomatici e tanta ristrettezz verso i soldati ed i marinai?

L'onorevole Prinetti in una serie di note h

messo molto bene le cose a posto, invocando in tono molto severo che i compensi fossero adeguati ai sacrifici fatti. Ma pare che queste istruzioni non sia stato seguito.

Una serie di fatti eroici ha accompagnata la nostra spedizione in Cina. Ora io dico: dal momento che la maggior somma, chiesta dalla Commissione, non impegna l'erario italiano, perchè voler lesinare un mezzo milione di più, aumento il quale poi, stando alle esatte considerazioni della relazione, è in rapporto con la nostra legge sulle pensioni? Quindi non una violazione, di legge, non v'ha esuberanza, non privilegio, ma semplice atto di dovuta giustizia. Vi sono dei marinai e soldati, feriti o malati, resi inabili a proficuo lavoro, i quali, secondo il progetto di legge ministeriale, verrebbero a liquidare 200 lire, somma veramente irrisoria. Ora io credo che il Governo farà opera, forse finanziariamente non tanto severa, ma patriotticamente alta, accettando il progetto della Commissione. Io non voglio tediare oltre la Camera. Come ho detto in principio di queste modeste mie osservazioni, amo non disperare che l'onorevole Giolitti, sentendo e vagliando le ragioni, che io modestamente ho esposto ed altri con maggiore autorità della mia produrranno, in questa discussione, vorrà venire a più miti consigli.

Creda, onorevole Giolitti, che nella mia proposta e nelle parole, onde l'ho svolta, non v'è che un sentimento di simpatia per Lei e per il Ministero che Ella rappresenta. Io credo di consigliare al Ministero, del quale mi onoro di essere amico, un'opera patriottica, un'opera, che, specialmente in questi tempi decadenti, in cui l'esercito e la marineria che rappresentano il più grande baluardo, non pure per la difesa, ma anche per la libertà della patria, sono fatti segno ad ingiurie continue, ad attacchi vigliacchi, un'opera, dico, la quale, anche facendo un piccolo strappo alla finanza, mostri in quanta considerazione il Governo d'Italia tiene i sacrifici, che l'armata e l'esercito sanno compiere dovunque ed hanno compiuto specialmente là nell'Estremo Oriente, e che riscuoterà la universale approvazione. Creda, onorevole Giolitti, che i nostri marinai, i nostri soldati, non solamente non sono stati secondi ad alcuno, ma sono stati, specialmente per opere civili, a parte qualche sciagurato, del quale non si può ancora pronunziare la condanna, perchè *sub judice*, tutti, marinai, ufficiali e soldati, i primi per abnegazione e per civiltà. Mentre soldati di nazioni, che si dicono più progredite di noi, compievano atti non degni della onorata divisa militare, i nostri soldati, ufficiali e marinai, si distinguevano per mitezza d'animo e per rispetto alla proprietà. Oltre che di queste virtù civili, essi si sono adornati di nuove virtù militari. In tutti i fatti di armi marinai e soldati si sono distinti; Carlotto ed altri vi hanno lasciato la vita. Onorevole Giolitti, aggiunga un'altra benemerenza a quelle, che io le auguro possa avere verso la cosa pubblica; si arrenda al progetto della Commissione e creda che farà opera equa, patriottica e degna del nome italiano. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ringrazio l'onorevole Santini per le nobili parole, che ha rivolte ai nostri militari, i quali hanno tenuto alta, nell'Estremo Oriente, la fama del valore italiano. Gli sono pure grato delle parole gentili, che ha rivolto a me ricordando le glorie militari di quella regione, alla quale io appartengo. Mi consenta l'onorevole Santini che, a mia volta, gli faccia un ricordo, ed è questo, che nel Parlamento subalpino nessuno è mai venuto a chiedere una lira di più di ciò che spettava per legge a coloro, che rischiarono la vita sui campi di battaglia. Le tradizioni militari del Piemonte sono antichissime e sono sempre state gloriosissime anche perchè nessuno è mai venuto a chiedere ciò, che a termini di legge non aveva diritto di esigere. Credo sarebbe bene conservare questa nobiltà di tradizioni.

L'onorevole Santini è partito dal concetto che non si tratti di denaro, che debba pagare l'Italia, ma di denaro che paghi la Cina. Qui v'è un errore di fatto. Finora noi abbiamo speso nell'Estremo Oriente nel '98-99 4,700,000 lire, nel 1900-1901 14,824,000 lire, nel 1901-1902 10,200,000 lire e negli anni successivi 5,450,000, e ne riscuotiamo 3,775,000 lire. Il rimborso verrà, ma in tempo abbastanza lontano, ed avremo degli scopi utili e patriottici, a cui destinare quei fondi, se sopravanzeranno, alla fine del trentennio entro il quale il pagamento deve essere fatto. Certo oggi noi spendiamo cinque milioni e 400 mila lire e ne riscuotiamo 3. Evidentemente se a questi cinque milioni e mezzo che spendiamo aggiungiamo mezzo milione di più, è il popolo italiano che lo deve pagare.

Prego inoltre l'onorevole Santini a voler considerare che il Ministero passato nominò una Commissione composta dei rappresentanti dei Ministeri degli esteri, della guerra, della marina e del tesoro, e che questa Commissione determinò la somma di 505 mila lire come quella che a termini di equità, e di larga equità, era il caso di distribuire alle famiglie dei morti, ai feriti ed alle famiglie dei feriti in quelle lontane regioni; io non comprendo per quale ragione si voglia, così per una spinta di pura e semplice generosità, accordare più del doppio della somma che ci viene richiesta.

Osservo ancora all'onorevole Santini che egli

partì dal concetto che si trattasse di dare ciò che viene per legge. No, ciò che si dà è oltre a tutto ciò che può spettare per legge, sia al militare ferito, sia alla famiglia, e ritengo che adottando le proposte della Commissione si andrebbe a dei risultati che credo il Paese non potrebbe approvare. Guardi l'onorevole Santini la prima tabella proposta dalla Commissione: alla famiglia di un sottotenente di vascello morto in quella guerra si darebbe un capitale di 66 mila lire oltre la pensione che spetta alla famiglia stessa per legge.

Non credo che il Paese troverebbe perfettamente giustificata questa larghezza. È vero, come disse l'onorevole Santini, che nelle liquidazioni fatte dei danni arrecati ai diplomatici si è largheggiato di più, ma a quelle liquidazioni il Governo italiano è rimasto completamente estraneo, anzi il ministro degli esteri d'allora, l'onorevole Prinetti, dichiarò esplicitamente con una nota del 9 aprile 1901 che intendeva di rimanere completamente estraneo a quella liquidazione.

Fu dunque la Cina che pagò quelle somme, ma io non credo che il fatto di avere la Cina largheggiato possa essere argomento che si possa invocare a danno della finanza italiana. Io poi credo che sia molto più rispettoso per il nostro esercito e per la nostra marina l'accettare il progetto ministeriale, senza discussione, e votare la somma che una Commissione ha giudicata equa, piuttosto che chiedere ai rappresentanti della Nazione una somma maggiore, senza che ne sia stata fatta una liquidazione regolare, come è stata invece eseguita da quella Commissione, in base ai lavori della quale il precedente Ministero ha presentato il disegno di legge.

Quindi insisterei vivamente per l'approvazione pura e semplice del disegno di legge presentato dal precedente Ministero, perchè, ripeto, ritengo sia molto più degno e riguardoso per la marina e per l'esercito che non si discuta la misura del compenso, e si accetti così come fu proposto da coloro che sono i più legittimi rappresentanti degli interessi dell'esercito e della marina. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fracassi.

FRACASSI. Io ho chiesto di parlare su questo disegno di legge per uno schiarimento relativo al protocollo del 7 settembre 1901, in base al quale recisamente si propone il disegno di legge in discussione. Alcuni giorni fa l'onorevole De Novellis, sotto la forma modesta di una interrogazione, portava alla Camera una grave questione che era già da me stata sollevata or sono due anni circa l'obbligo di presentare alcuni atti e convenzioni internazionali all'approvazione del Parlamento a norma dell'articolo 5 dello Statuto. Il sotto-segretario di Stato degli esteri rispose all'onorevole De Novellis molto precisamente: che secondo l'articolo 5 dello Statuto vi sono due categorie di documenti internazionali. Una comprende quei documenti che il Governo, secondo il suo prudente apprezzamento, può presentare per informazione alla Camera, quando crede che ciò possa farsi senza inconvenienti; l'altra comprende quei trattati i quali « *debbono* » essere presentati al Parlamento, per poter avere esecuzione. Ora il protocollo del 7 settembre 1901, che è stato comunicato alla Camera in sunto nel *Libro Verde* presentato il giorno 8 dello stesso mese, a quale categoria appartiene? Appartiene esso alla categoria di quei documenti che possono essere comunicati alla Camera per semplice informazione o non è piuttosto uno di quegli atti che, per essere messi in esecuzione, hanno bisogno dell'approvazione del Parlamento, accordata con un articolo di legge? Per me il dubbio non potrebbe sussistere. Infatti in un capoverso dell'articolo 6 di quel protocollo è detto che la garanzia dell'indennità da corrispondere alle potenze sarà fornita, fra altri cespiti, anche dall'aumento del prodotto per l'elevazione al cinque per cento effettivo della tariffa attuale sulle importazioni marittime, compresi gli articoli che finora entravano in franchigia, ad eccezione di alcuni pochi.

Ora, se io ben m'appongo, questo viene a costituire un aggravio sulle tariffe accordate col trattato di commercio del 1866 tra l'Italia e la Cina. Vi sono poi anche altre disposizioni per tasse da prelevarsi per migliorare il corso del Wangpou, che a mio avviso non potrebbero essere accettate senza che il protocollo sia approvato dal Parlamento con un articolo di legge.

È questo il dubbio che io sottopongo all'onorevole ministro degli affari esteri, dubbio che si muta in certezza per i precedenti. Precisamente con una legge infatti venne approvato il trattato di commercio tra l'Italia e la Cina del 1866. Questo trattato fu conchiuso nell'ottobre 1866, ratificato a Firenze nel marzo 1867, discusso ed approvato dalla Camera il 25 gennaio 1868.

Il presidente del Consiglio ricordava testè le nobili tradizioni del Parlamento subalpino. Mi si consenta di ricordare in epoca più recente quella del Parlamento italiano. La Commissione parlamentare che riferiva alla Camera su quel trattato 1866 rilevò come esso venisse in discussione dopo che era già stato ratificato. E di questo faceva questione come di cosa poco regolare perchè era venuto tardivamente alla Camera, e solo conchiudeva di passar sopra a questo ritardo per la circostanza che la Cina era molto lontana, che le comunicazioni erano lente e che per per ciò i documenti subivano necessariamente

dei ritardi di trasmissione. Ma da questo si rileva quale importanza desse allora il Parlamento a queste questioni.

Ma questa, si dirà, non è che una questione di forma. Il protocollo comunicato alla Camera. la Camera lo avrebbe approvato certamente se per questo fosse stato presentato anche un progetto di legge. Nessun dubbio su ciò; ma siccome spesso e da me e da altri colleghi della Camera si sono dovute fare osservazioni per la ritrosia del potere esecutivo a comunicare documenti diplomatici ed a presentare sollecitamente, per l'approvazione, gli atti internazionali, ho creduto bene di richiamare oggi su questo punto l'attenzione del ministro chiedendogli la sua opinione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Veramente le osservazioni dell'onorevole Fracassi, se si riannodano al disegno di legge oggi in discussione, non vi si riferiscono direttamente; e l'onorevole Fracassi aveva ciò tanto bene compreso, che dell'argomento formò oggetto di una speciale interrogazione che svolse pochi giorni or sono. Ad ogni modo qualunque cosa si possa pensare circa quanto egli ha detto in merito, credo che egli stesso dovrà riconoscere che le sue parole non abbiano un gran senso di opportunità, poichè il protocollo, per il quale egli oggi vorrebbe l'approvazione del Parlamento, fu presentato alla Camera, come *Libro Verde*, nel settembre del 1901. Se allora l'onorevole Fracassi avesse fatte queste osservazioni, esse avrebbero avuto un carattere di opportunità che oggi invece vengono a perdere interamente, perchè io non veggo come, oggi, noi potremmo domandare l'approvazione della Camera per un protocollo il quale da più di due anni è in piena esecuzione, mentre, dall'approvazione del Parlamento, l'esecuzione che il protocollo stesso fino ad oggi ha avuta, verrebbe ad essere invalidata. Questo per quanto concerne il protocollo in parola: per quanto ha tratto all'avvenire, posso dire all'onorevole Fracassi che io ho l'intenzione di comunicare alla Camera tutti i documenti la cui pubblicazione non pregiudichi le questioni internazionali nel momento in cui si stanno trattando; e dopo ciò credo che l'onorevole Fracassi vorrà dichiararsi sodisfatto.

CAVAGNARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAGNARI. Io avrei desiderato di potermi associare alle considerazioni così bene svolte nella relazione dal collega onorevole Compans ed a quanto è venuto esponendo il collega onorevole Santini: ma non lo faccio perchè, avendo l'onorevole presidente del Consiglio fatto delle dichiarazioni troppo recise e perentorie, io non mi sento l'autorità e la forza di combatterle.

Egli ha citato il Piemonte, ed io lodo questa citazione, ed ha detto che nel Parlamento subalpino nessuno ha mai domandato di più di quello che una Commissione proponeva in base alla legge per indennizzare le famiglie dei martiri del risorgimento nostro. L'onorevole presidente del Consiglio permetta però che io gli dica che il caso attuale è un po' diverso. Splendida, eccezionale, nobile, superiore ad ogni definizione è l'opera di un popolo che prende le armi per difendere non solo il suo territorio ma per innalzarsi alla dignità di nazione: in allora ciò che si domanda come compenso, non si può dire veramente compenso, perchè è una indennità che si dà ai superstiti o alle famiglie dei martiri che subiscono tutto il danno della morte incontrata da qualche loro membro sui campi di battaglia, o è un'indennità che si dà a coloro i quali per ferite non hanno potuto e non possono in altra guisa più procacciarsi il pane. Ma questa spedizione della Cina ha un carattere *sui generis*, starei per dire un carattere suntuario: è certo che noi non la possiamo paragonare all'alta e nobilissima missione dei nobili campioni che ci hanno condotto a Roma e che hanno elevata, ripeto, la nostra patria a dignità di nazione. Ed io non insisterei nelle osservazioni che avrei in animo di fare; ma vorrei almeno pregare l'onorevole presidente del Consiglio di emettere una dichiarazione tale per la quale non fosse precluso, specialmente ai più bisognosi, l'adito in qualche forma a questo fondo che in ultima analisi non rappresenterà solamente il compenso e l'indennità equivalente alla spesa incontrata dalla nazione per la spedizione in Cina, ma vi sarà margine per poter venire anche in aiuto alle famiglie estremamente bisognose che hanno perduto i loro cari in quelle lontane regioni e ad individui che sono ridotti a non poter più valersi della propria attività per procacciarsi il fabbisogno alla vita stessa.

Io desidererei che questa dichiarazione venisse dall'onorevole presidente del Consiglio, perchè proprio, se è vero che l'indennità che dobbiamo ricevere dalla Cina si protrarrà in tante annualità, ciò non porterà danno, perchè credo sapere, se non sono male informato, che si pagheranno gli interessi per questo ritardo. Dunque vuol dire che in certo modo l'interesse compensa il ritardo pel pagamento delle rate. E dopo ciò io non ho altro d'aggiungere, sperando che dal banco dei ministri questa dichiarazione di affidamento possa esser fatta. E per non riprendere la parola, giacchè ho la facoltà di parlare, pregherei l'onorevole relatore di volere mutare qui la posizione e la dicitura d

un marinaio morto in quelle regioni, contemplato nell'elenco della Commissione al numero 18 e classificato come marinaio scelto, mentre come risulta dall'allegato al progetto ministeriale avea la qualità di sotto capo cannoniere. Parlando privatamente di questo caso con l'onorevole relatore egli consentì a fare tale mutazione. Del resto rinnovo la preghiera all'onorevole presidente del Consiglio perchè veda se non sia il caso di fare una dichiarazione che apra l'adito alla speranza per parte delle famiglie dei morti e dei feriti in Cina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crespi.

CRESPI. Mi associo alle nobili parole pronunciate dal collega Santini e a quelle pronunciate dal collega Cavagnari, non però, potendo convenire nelle sue ultime dichiarazioni, perchè il Governo deve avere l'approvazione dei fondi dalla Camera e questa deve specificare la cifra da pagarsi ai feriti in Cina o alle famiglie di coloro che vi lasciarono la vita. Dopo di che domanderei uno schiarimento all'onorevole presidente del Consiglio. Egli ha posto la questione in modo assai elevato.

Egli ha detto: noi non possiamo devolvere alle famiglie dei morti, o a coloro che furono feriti, una cifra maggiore di ciò che è stabilito dalla legge. Così non fu mai fatto, e non sarebbe bello che da oggi in avanti si facesse così. E l'onorevole presidente del Consiglio ha perfettamente ragione dal punto di vista generale; ma, se io ho ben letto i documenti che riguardano il disegno di legge, mi pare che la cosa sia diversa. Qui si tratta non di danaro che debba dare il nostro Stato per una legge che concerne l'indennità ai feriti ed alle famiglie dei morti in guerra, ma si tratta di una indennità che si è chiesta dal nostro Governo e che fu accettata da un Governo estero. Orbene, in data 8 aprile 1901, l'onorevole ministro degli affari esteri Prinetti specificava nella sua lettera al nostro delegato in Pechino in qual modo dovessero essere devolute queste indennità, e diceva che le indennità dovevano riferirsi alle spese militari in settanta milioni di franchi a tutto aprile, ecc.; secondo, due milioni per la residenza, per mobili, danni, ecc.; terzo, per le famiglie dei militari morti e pei feriti, la stessa indennità che per la Germania. Orbene se la Cina ha tenuto conto della dizione espressa in questa lettera, onorevoli colleghi, questi sono danari che appartengono alle famiglie dei nostri poveri morti ed ai feriti, e non possono essere dal Governo trattenuti!

A me pare che la questione debba essere risoluta con altro concetto da quello accennato dall'onorevole presidente del Consiglio, e cioè se sia stata determinata questa data cifra nelle trattative colla Cina. Noto poi che la Commissione non ha devoluto alle famiglie dei militari morti e ai feriti in Cina, le stesse cifre individuali che ha stabilite la Germania: ma ha devoluto una cifra minore, quella che è stata devoluta ai morti ed ai feriti dall'Austria-Ungheria.

Orbene, il ritornare ancora indietro da quello che ha fatto la Commissione non mi parrebbe opportuno, ed io faccio a questo proposito un semplice rimarco di carattere pratico: se muore un operaio perchè colpito da infortunio, la legge sugli infortuni gli assegna sei annualità di salario; qui abbiamo dei soldati che gloriosamente hanno fatto il loro dovere, che sono morti per malattia o per caso fortuito in Cina, e fra tutto hanno 4,000 lire. Ora fate il conto e vedrete che un operaio, che muoia sul lavoro e che abbia due lire al giorno di salario, viene a prendere circa 4,000 lire. Non si fa che dare a questi poveri soldati morti in Cina quello che prenderebbe un operaio colpito da infortunio in uno stabilimento industriale qualunque.

Le somme non mi sembrano eccessive, quindi pregherei vivamente il Governo di non insistere nel suo concetto e di accettare la cifra proposta dalla Commissione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Rispondo subito a questa obbiezione dell'onorevole Crespi, che egli dimentica una cosa essenziale, ed è che oltre le somme che si dànno con questa legge, si dànno le pensioni, e nell'indennità pagata dalla Cina è appunto compreso il compenso allo Stato italiano per l'onere che al suo bilancio viene dalle pensioni che si dànno alle famiglie dei morti ed a coloro che per ferite sono divenuti inabili al servizio. Quindi questo argomento manca assolutamente di fondamento.

All'onorevole Cavagnari dirò che ai ricordi delle campagne subalpine egli poteva aggiungere anche quello della campagna di Crimea, che pure è stata combattuta in luoghi assai lontani ed ha avuto una grande conseguenza politica.

L'onorevole Cavagnari disse anche che sarebbe bene avere ancora una qualche riserva per i casi di bisogno in cui venissero a trovarsi questi reduci dalla campagna di Cina. Ora io lo prego di osservare che appunto nel disegno di legge presentato dal Ministero precedente, come è spiegato nella relazione che lo accompagna, nelle 505 mila lire che si assegnerebbero a questo scopo sono comprese 180 mila lire

come fondo da restare a disposizione dei Ministeri della guerra e della marina per sussidi da corrispondere in seguito ai più bisognosi e meritevoli.

Quindi il voto dell'onorevole Cavagnari è perfettamente adempiuto dal disegno di legge di cui io raccomando l'approvazione alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Fracassi ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Io non posso dichiararmi molto soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro degli affari esteri; infatti egli ha detto: il protocollo è stato pubblicato nel Libro Verde del settembre 1901; allora non si è detto niente, ora esso è in vigore, quindi non si vede la necessità di altro provvedimento. È questa una teoria che la Camera, se le piace, potrà ammettere, ma che per conto mio io non posso accettare.

Con questo sistema quando si è fatto un decreto-legge, siccome esso va in vigore, diventa perfettamente inutile presentarlo alla Camera perchè sia convalidato.

E mi pare tanto meno ammessibile questa risposta in quanto essa contrasta colle nostre consuetudini parlamentari. Se il ministro osserva l'ordine del giorno della Camera vedrà che presso la Commissione dei trattati si trovano, precisamente per la convalidazione, dei decreti concernenti trattati internazionali già in vigore, come un decreto 23 dicembre 1900, n. 452, e che pure è stato presentato per essere convalidato, per ricevere cioè quella sanatoria, che secondo le rette norme costituzionali, devono avere quegli atti quali per circostanze indipendenti dalla volontà del Governo o per altre ragioni politiche si devono mettere in vigore mediante decreti reali, quantunque siano di competenza del potere legislativo.

Ora se l'onorevole ministro crede che quel protocollo del 1901 sia, come ritengo, uno di quegli atti che, per le disposizioni che contiene, deve, secondo le norme costituzionali nostre, essere approvato dalla Camera per essere messo in esecuzione, egli, quantunque questo protocollo sia già in vigore, farà cosa costituzionalmente e parlamentarmente corretta presentandolo per la convalidazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

SANTINI. Mi consenta l'onorevole presidente del Consiglio, una breve replica alle sue parole. Io conosco troppo la Camera e l'immensa autorità, che l'onorevole Giolitti a diritto vi gode, per sapere che, una volta che egli non consente alla proposta della Commissione, non bisogna illudersi che questa proposta possa essere accettata. Nuoterei contro corrente se volessi adoperarmi a questo scopo; ma, poichè l'onorevole Giolitti con parole, estremamente cortesi per me, onde vivamente lo ringrazio, ha ricordato l'epopea del nostro risorgimento ed il Parlamento subalpino, mi lasci dire che quelli erano i vecchi e buoni tempi, che non si possono confondere con i nostri attuali, al paragone troppo decadenti. Sarebbe davvero un'illusione, un'automenzogna il confonderli. Quei tempi, nei quali l'eroico Piemonte ci preparava una patria, sono cambiati in tutti i sensi. Al Parlamento subalpino non erano mai stati presentati certi Libri Verdi di inonorata ed infausta memoria pubblicati, come dissi altra volta, in odio ad un uomo solo, ma che segnarono l'ingiuria e la vergogna dell'Italia tutta, i quali non rispondevano al principio che, come testè ben diceva l'onorevole ministro degli affari esteri, il Libro-Verde non deve mai contenere documenti che possano compromettere il Paese. Alludo al Libro Verde pubblicato dal Rudinì. Sono ricordi dolorosi, cui mi ha chiamato l'onorevole presidente del Consiglio.

Poi vennero i tempi di Alberto Mario e di Falleroni, allora che non erano in uso le restrizioni mentali e non si veniva alla Camera a dire: « io giuro di essere fedele al Re », ma dichiaro che serberò fede al principio repubblicano o socialista.

È una rievocazione dei bei tempi, che mi entusiasma e nei quali deploro di non aver vissuto.

Una voce. Ora sarebbe morto. (*Si ride*).

SANTINI. Tanto meglio, non avrei il dolore di vedere ciò che accade ora.

Io ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio, ma vorrei che egli rendesse omaggio alle considerazioni, più autorevoli delle mie, fatte dall'onorevole Crespi. Senza volere infirmare il valore delle sue ragioni, mantengo però l'opinione mia, che è favorevole alla proposta della Commissione chè, se mi piegassi alle sue, demeriterei della sua stima, cui moltissimo tengo. È verissimo che i diplomatici sono stati pagati con i denari della Cina, ma questi diplomatici potevano anche dire che non li accettavano. Si dice pure che la Cina abbia pagato una somma non indifferente a corrispondenti di giornali italiani; se ciò fosse vero, non potrei che deplorarlo, perchè credo che valga molto più marciare, navigare, combattere che non scrivere delle corrispondenze.

Ad ogni modo, onorevole Giolitti, le rivolgo ancora una preghiera. Cerchi di fare qualche cosa per questi poveri soldati e marinai, che sono morti o sono rimasti feriti servendo la patria.

Mentre la ringrazio della deferenza, con cui le è piaciuto di accettare le mie modeste osservazioni e pur dissentendo da Lei in questo disegno di legge, non perciò intendo che le mie parole suonino ostilità verso di Lei.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gattorno.

GATTORNO. Io non avevo intenzione di parlare perchè mi rincresceva che alla Camera si dovesse valutare e pesare la vita dei nostri soldati. Per quanto io appartenga ad un partito che non è del tutto amante dell'ordine, (*Si ride*) ad ogni modo ricordo che la vita di un soldato è la vita di un nostro fratello e mi duole che, sia dal banco del Ministero come da altre parti, la si voglia valutare; piuttosto io vorrei, e mi associo all'onorevole Crespi il quale diceva che c'è una somma stanziata, che voi riscuotete...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Quello che non è.

GATTORNO. Insomma c'è stanziata una somma per i morti ed i feriti che si percepisce dalla Cina a forma del protocollo, perchè una parte delle indennità che si riceve è destinata a favore dei morti e dei feriti. Ma il Governo ha voluto distribuire esso questa somma; benissimo, ma avrebbe dovuto stanziare la somma di 530 o 540 mila lire, invece ne dà soltanto 327 mila e le altre 180 mila se le tiene in saccoccia per abitudine, (*Si ride*) come è abitudine del nostro Governo di tenere a disposizione dei vari Ministeri delle somme perchè ne dispongano a loro piacere. Ma queste somme non si daranno mai a quelli che avranno bisogno, a quelli che hanno combattuto in Cina...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Questa è una ingiuriosa supposizione.

GATTORNO. ...che domanderanno dei sussidi. Ci saranno dei poveri reduci che domanderanno dei sussidi, ma ad essi si risponderà: non ci sono fondi. Ed allora bisognerebbe andare a cercare in tutti i bilanci di un decennio dove sono andate a finire le 150 mila lire.

Ora perchè tenerle e non darle subito a quei che oggi le hanno meritate? Questo è ciò che io domando: è inutile rispondere con altri argomenti: siate più sinceri e quello che avete stabilito, venga concesso.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori inscritti ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

COMPANS, *relatore.* Onorevoli colleghi, mi lusingavo che questa proposta di legge non avrebbe dato motivo a discussione o se qualche voce fosse sorta non sarebbe stata inspirata che dal sentimento di rivolgere l'omaggio rinnovato di profondo compianto alle desolate famiglie che ebbero la sventura irreparabile di perdere i loro cari in quelle lontane ed inospitali regioni od ispirata dal pensiero del plauso e dell'ammirazione verso quei feriti superstiti, i quali diedero sì splendide prove di abnegazione, di sacrificio e di valore, difendendo col loro sangue la bandiera ed il nome d'Italia.

Io non poteva immaginare...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Io l'aveva già dimostrato alla Camera e ci voleva ben poco a saperlo.

COMPANS, *relatore.* Ho sentita la sua dichiarazione e fu appunto allora che provai dolorosa sorpresa.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* L'avevo dichiarato quindici giorni fa.

COMPANS, *relatore.* Io non poteva pensare, nè immaginare, che il Governo si trincerasse dietro la dichiarazione fatta alcuni giorni or sono dall'onorevole presidente del Consiglio e rinnovata oggi, accennando cioè alla necessità doverosa di tutelare la finanza dello Stato. È questo un principio molto sano e giusto che deve essere approvato da ogni parte della Camera, e specialmente da coloro i quali da tanti anni insistono perchè siano introdotte tutte quelle economie di spese che non rappresentano vere necessità di servizio, ma vengono assorbite o da' servizi voluttuari o da quel pesante funzionamento delle nostre amministrazioni, che tenacemente resistono a qualsiasi più evidente dimostrazione dei vantaggi notevoli che ridonderebbero allo Stato dalle razionali semplificazioni dei nostri congegni burocratici.

Io diceva che non poteva immaginare che sorgessero opposizioni o contrasti da parte del Governo sulla entità dei compensi da assegnarsi alle famiglie dei morti ed ai feriti, sollevando quistioni sui diritti delle finanze dello Stato che non entra per nulla in codesta questione, dello Stato, a cui nulla si chiede, e che nulla dà del suo.

Per quanto serenamente vagliate codeste opposizioni, e con ogni più rigoroso scrupolo di analisi, non riesce possibile riscontrare in esse alcuna ragione, nemmeno la parvenza, che valga a sanzionare le limitazioni poste dal Governo.

E ciò è tanto evidente, da ritenere che si tratti di un equivoco. Occorre pertanto dissiparlo. Infatti le somme da distribuirsi non rappresentano verun onere per lo Stato, il quale non esercita che un *servizio di cassa*, non fa che l'opera di gestore o d'intermediario tra la Cina *che paga* (non l'Italia) ed il creditore, ossia il danneggiato, cioè o l'impiegato o il militare ferito o le famiglie dei morti. Non si tratta adunque che di eseguire semplicemente le tassative disposizioni, sancite dal protocollo di Pechino, nel quale fra le diverse indennità si trovano contemplate in modo specifico, quelle

che spettano alle famiglie dei morti ed ai feriti superstiti della spedizione.

Nè vale, a questo proposito trarre quale argomento ad effetto i precedenti, che l'illustre presidente del Consiglio riscontrava nelle tradizioni gloriose del Piemonte, o nelle ammonitrici consuetudini che l'antico Parlamento Subalpino seguiva quale norma costante, quale criterio direttivo nella memorabile sua opera legislativa.

Se allora non si presentò mai il caso che si rivolgessero istanze per ottenere una lira di più di quanto la legge assegnava agli aventi diritto, non si può neppure dire che oggi la Camera si trovi di fronte a consimili richieste. Non v'ha alcuno che chieda una modificazione alla legge vigente sulle pensioni. Le indennità pagate direttamente dalla Cina debbono distribuirsi indipendentemente dalle pensioni, con criteri diversi, in proporzione alle indennità stesse ed a seconda dei danni subìti.

Come ognun vede, la questione è ben diversa nè da confondersi colle norme che regolano le pensioni, le quali soltanto vengono pagate con denari del tesoro italiano.

Nè regge, quale precedente, l'argomento pure accennato, a proposito della spedizione di Crimea, che nessuna indennità, cioè, siasi accordata a quei combattenti, nè da essi mai siasi chiesto o preteso compenso di sorta. Ma domanda di indennità speciale, oltre ai diritti alle eventuali pensioni dello Stato, non poteva evidentemente presentarsi poichè nel trattato di pace colla Russia, non venne contemplata alcuna indennità di guerra riservata alle famiglie dei morti ed ai feriti. Dunque il caso d'oggi è completamente diverso, cosicchè i precedenti accennati non possono addursi come argomenti contrari alle proposte della Commissione parlamentare. La quale, pare a me, abbia già nella relazione che sta dinanzi alla Camera esposte sinteticamente, ma senza trascurare alcun elemento di circostanze speciali, di dati, di fatti e colla indicazione dei criteri e dei metodi seguiti dalle altre Potenze nella ripartizione delle indennità chinesi, prevenuti gli opposti argomenti circa la valutazione dei compensi nei singoli casi, e la loro equa misura. Cosicchè sarebbe strano che l'Italia, che ebbe forse in quella ingrata spedizione a registrare fra tutte le Potenze il maggior numero di morti e feriti, proporzionalmente alle forze impegnate, dovesse poi riuscire l'ultima nella classificazione, per la esiguità dei compensi da corrispondersi ai suoi aventi diritto. La qual cosa, indubbiamente e nel Paese e fuori, farebbe sorgere un' impressione poco favorevole, sui criteri restrittivi, dirò meglio speculativi, che furono scelti a base nella determinazione dei compensi, giustificando quasi l'idea, che sulla somma complessiva delle indennità riservate alle famiglie dei morti ed ai feriti si voglia e si tenti di speculare a danno di famiglie povere, poichè tali sono tutte, le quali dalla vita e dall'avvenire dei loro figli traevano le più sicure e liete speranze di conforti e di aiuti. Non si può adunque lesinare ad esse, quei compensi che vennero dopo diligente e maturo esame della Commissione parlamentare stabiliti in equa e razionale misura. Non si deve speculare su quanto è dovuto a coloro che esposero la vita non per la difesa del territorio nazionale, ma in imprese extra territoriali, solo ispirandosi al pensiero di mantenere immacolato l'onore della bandiera. Se occorrono economie si facciano, ma non su queste indennità, delle quali lo Stato non può disporre liberamente sottraendosi in parte ai suoi obblighi ed ai suoi doveri verso coloro che hanno diritti acquisiti.

Sebbene, a vero dire, non debbano indicarsi col nome di economie quei vantaggi, quei risparmi che lo Stato conseguirebbe, diminuendo, quelle già piccole indennità delle quali lo Stato non rappresenta che il consegnatario obbligato, il contabile, a cui non si può consentire un diritto di mediazione, come apparirebbe nel caso nostro, che per essere eccessivo ed illegale incontrerebbe indubbiamente la generale disapprovazione della coscienza pubblica. Ricordiamo, onorevoli colleghi, che sulla indennità di 75 milioni è tassativamente compresa, e quindi parte integrante, quella destinata ad esclusivo benefizio delle famiglie dei morti ed ai feriti.

Nè vale perciò il dire, che su tale complessiva indennità deve anzitutto il Governo provvedere non solo alle passate e liquidate esigenze della spedizione, ma altresì alle spese derivanti dalla successiva occupazione in Cina. Poichè nella cifra di 75 milioni, già si calcolarono largamente tali emergenze, e per quanto si riferisce ad una prolungata occupazione, evidentemente essa non può ritenersi *indeterminata* in guisa da necessitare un prudenziale accantonamento di fondi, tale, da assorbire tutta la indennità complessiva, assorbendo anche in gran parte la quota dei compensi riservati alle famiglie dei morti ed ai feriti.

In conclusione, la Commissione parlamentare crede di essere stata assai rigorosa nella valutazione dei compensi, e nelle ripartizioni singole, poichè complessivamente per sì gran numero di famiglie e di feriti di condizione povera, non assegnò in totale che una somma la quale non raggiunge nemmeno quelle indennità consentite, senza opposizione alcuna, ad

uno o due funzionari, che pur avendo meriti speciali, non ebbero però a subire ferite, nè furono colpiti dalla sventura di perdere i loro cari.

La disparità stridente di trattamento che risulterebbe dal confronto tra le indiscusse larghezze consentite a pochissimi, in altra maniera poi premiati ed onorati, col modesto assegno contrastato ai più, a coloro che maggiormente soffrirono, e risentiranno le conseguenze irreparabili del danno per l'avvenire, costituì per la Commissione parlamentare un elemento inoppugnabile di valutazione, che il relatore spera, verrà equamente apprezzato dall'illuminato giudizio della Camera.

L'onorevole presidente del Consiglio, opponeva inoltre questa considerazione, e cioè: che la Commissione governativa, della quale facevano parte i delegati dei Ministeri della guerra e della marina, per la competenza loro speciale, avendo stabilite apposite tabelle colle relative e singole indennità spettanti, non potevano ritenersi inadeguate, essendo ovvio che l'esame dei compensi fosse stato determinato coi più sicuri criteri di valutazione e di equità.

MIRABELLI. Domando di parlare.

COMPANS, *relatore*. A tale obbiezione si risponde facilmente, facendo notare alla Camera, che la Commissione governativa, composta tutta di funzionari, doveva seguire le istruzioni direttive del Ministero del tesoro, non essendo ammessibile che essa si ponesse d'ufficio in opposizione coi suoi superiori diretti. Ma oltre a ciò, è mio dovere richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto, che la Commissione governativa, escluse dalle sue tabelle nominative, alcuni morti per malattie incontrate in servizio, nonchè parecchi militari feriti in diverse circostanze, e per diverse cause, non imputabili a colpa personale. Cosicchè ove rimanesse approvato l'articolo 1° nella sua parte sostanziale, ossia nella somma complessiva voluta dal Ministero, ne verrebbe, inevitabilmente che le famiglie dei morti per malattie, alle quali accennai, sarebbero escluse dalle indennità dovute e del pari esclusi da ogni compenso sarebbero i feriti dimenticati negli elenchi governativi.

Ed allora, nè si potrebbe provvedere al caso giustamente segnalato dall'onorevole Cavagnari, dovuto ad una erronea indicazione del grado coperto dal marinaio morto in difesa della Legazione, nè ai molteplici altri casi ai quali si interessarono alcuni colleghi, fra cui quello che mi suggerisce l'onorevole Cipelli del furiere maggiore Legatti, reso inabile per tutta la vita a qualsiasi proficuo lavoro.

Le proposte adunque della Commissione governativa, non potevano nè debbono essere ritenute infallibili. Ammettendole quali vennero presentate si commetterebbero gravi ingiustizie. Tale non può essere il pensiero del Governo, che la Commissione parlamentare spera di veder almeno in parte modificato.

Che cosa risparmierebbe poi lo Stato?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non si risparmia nulla! È tutto sbagliato questo calcolo!

COMPANS, *relatore*. Permetta, se noi riteniamo che su 75 milioni si debba dare un milione a chi ha perduto la vita...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma dove è detto questo?

COMPANS, *relatore*. È un criterio!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non è che sia detto!

COMPANS, *relatore*. Io oppongo un criterio della Commissione parlamentare ad un criterio governativo. C'è il criterio della Commissione governativa, sbagliato, e dico sbagliato pensatamente perchè dimenticò alcuni morti per malattie contratte in servizio, e parecchi militari feriti.

È evidente poi che, se il Governo persiste nel volere destinare soltanto 500,000 lire, invece delle 900,000 proposte dalla Commissione parlamentare ottiene così una economia di circa 400,000 lire sull'indennità speciale riservata alle famiglie dei morti ed ai feriti.

Ora su 75 milioni di indennità complessiva di guerra, sole 500,000 assegnate a coloro che ebbero a risentire i più gravi danni della spedizione, costituiscono un compenso irrisorio. Il Governo viene a dare 400,000 lire di meno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In meno di che cosa?.. È tutto un conto loro!

COMPANS, *relatore*. Mi pare di aver già dette le ragioni per cui il nostro calcolo è giusto. Se la Commissione governativa ha dimenticato parecchi individui morti per malattie, e feriti in servizio per cause accidentali; se ad alcuni marinai feriti ha assegnato 290 lire per una sol volta; questi dati di fatto, costituiscono dei criteri, che la Commissione parlamentare non può accettare. E come potrebbe accettarli, quando a militari che delle loro ferite forse risentiranno le conseguenze per tutta la vita, si vuole concedere soltanto la elemosina di 290 lire per una sol volta? — E come conciliare la stridente, dolorosa disparità di trattamento tra essi, poveri, le loro famiglie desolate e bisognose e la inconcepibile larghezza del compenso non contrastato a due o tre alti funzionari? La cosa è tanto evidente che mi pare contenga in sè stessa la dimostrazione. E a quali conseguenze si giungerebbe seguendo i criteri del Governo? Che noi sanciremmo una legge non informata a principî di equità e di giustizia, e costituiremmo un ad-

dentellato a molte successive domande, che certamente si presenteranno.

Per contro, quale danno finanziario subirebbe lo Stato, se il Governo accettasse le proposte della Commissione parlamentare?

Nessun danno, poichè semplicemente si chiede ad esso un'agevolezza: l'anticipazione della somma occorrente. Anticipazione necessaria perchè sarebbe ridicolo assegnare a povera gente un'indennità da riscuotersi altrimenti in trentanove anni. Ma notate, onorevoli colleghi, che il tesoro sull'indennità della Cina percepisce anche il 5 per cento d'interesse, e quindi il tesoro non ci rimette proprio nulla.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* No, è sbagliato tutto questo conto! (*Commenti*).

COMPANS, *relatore.* Tanto è vero che il ministro del tesoro del tempo l'onorevole Di Broglio, appunto per queste ragioni, accettava la proposta della Commissione, perchè codeste indennità fossero libere da imposta di ricchezza mobile, riconoscendo che trattandosi di somme pagate direttamente dalla Cina, e delle quali lo Stato Italiano non faceva che il solo servizio di cassa, non era equo, che percepisse una imposta sopra un assegno non corrisposto dalle Casse dello Stato. (*Commenti*).

Onorevole presidente del Consiglio, mi lasci sperare che Ella vorrà mitigare almeno le sue dichiarazioni, e consentire che sia, mercè l'aumento della somma stabilita dal progetto ministeriale, dimostrato alle famiglie dei nostri soldati che il Parlamento intende sanzionare in limiti più conformi alla equità quei provvedimenti che valgano, se non a compensare, a rendere meno dolorose le conseguenze dei danni e dei sacrifizi sostenuti nella spedizione in Cina. (*Bene!*)

Se non venisse modificata la somma delle indennità inscritta nell'articolo 1° ministeriale, sarebbe menomata quell'armonia nella ripartizione, che si tenne presente dalla Commissione parlamentare, riguardo ai criteri ed ai motivi che furono seguiti da tutte le altre Potenze.

Noi verremmo, colla ripartizione stabilita dalla Commissione governativa, a dare assai meno dell'Austria-Ungheria, che ebbe piccolo contingente e pochissimi morti e feriti. Non accennerò per brevità ai criteri seguiti dalle altre Potenze, in ispecial modo dall'Inghilterra e dalla Germania, che furono entrambe larghissime nelle concessioni, estese perfino ad ogni singolo figlio dei morti, coll'assegnazione, oltre alle indennità speciali della Cina di una pensione sui rispettivi bilanci della guerra e della marina. Se tutte queste considerazioni e osservazioni non potranno far sì che si pieghi l'animo dell'onorevole ministro, non mi rimarrà che ripetere con l'onorevole Santini che è inutile andare contro corrente lusingandosi che la Camera possa approvare in opposizione alla volontà del presidente del Consiglio, le proposte della Commissione parlamentare, ma avrò pur sempre il conforto di aver compiuto il mio dovere, sperando che il tempo possa poi modificare la legge in guisa da rispecchiare i veri criteri di equità, eliminando l'impressione poco favorevole che una ripartizione fatta con criteri così difformi ha potuto sollevare nell'opinione pubblica. Ciò non avvicinerà certamente al Governo quelle famiglie miserabili che da questa legge si ripromettevano, non di calmare il loro dolore, ma di avere migliorata almeno un po' quella posizione tanto peggiorata dalla scomparsa dei loro figli, che costituivano la loro migliore speranza. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Credo necessario ristabilire chiaramente i termini della questione. L'onorevole relatore, come già altri oratori, hanno preso argomento, ed è l'argomento, che evidentemente fa più sensazione, dalla larghezza, che si è adoperata nel liquidare altre indennità. Bisogna distinguer bene nettamente le indennità della Cina. La Cina paga 75 milioni per indennità dovute al regio Governo per spese militari: dentro questa cifra sono anche comprese le indennità per l'onere delle pensioni e tutte quelle altre, che vengono a gravare sul bilancio dello Stato in conseguenza della guerra guerreggiata e delle morti, che disgraziatamente si ebbero a lamentare in quelle lontane regioni. Poi assegnò per le spese della ricostruzione della Legazione due milioni: in totale 20 milioni di *taels*, in moneta cinese.

Poi si fece una liquidazione a favore di tutti coloro, che da quella guerra colla Cina avevano risentito danni più o meno gravi. Ho qui un elenco di tutte le persone che ricevettero indennità ma questa liquidazione non è stata fatta dal Governo italiano, ed il Ministero, che ci ha preceduti non ne ha responsabilità alcuna. Questo anzi dichiarò espressamente nella lettera, che ha ricordato l'onorevole relatore, il ministro degli esteri d'allora, onorevole Prinetti, il quale scriveva al regio ministro a Pechino in data 8 aprile 1901 nei seguenti termini:

« L'autorizzo a presentare tali e quali le cifre delle indennità private, ma facendo le più ampie riserve, sia per l'ammissibilità dei singoli reclami, sia per l'ammontare delle chieste indennità, dovendosi l'ammissibilità o l'ammontare decidere secondo i criteri concordati in comune; ed anche perchè desidero assolutamente

evitare fin dal principio, l'apparenza di appoggiare pretese che, per la loro infondatezza ed esagerazione, possono screditare l'azione del regio Governo. »

Quindi se qualcuno ebbe più di quello che doveva avere, non si può imputare al Governo italiano. È conseguenza delle liquidazioni avvenute in quelle lontane regioni, e evidentemente, nè io, nè nessuno degli attuali ministri, ha gli elementi per giudicare se qualcuna di quelle liquidazioni sia o no stata esagerata.

Occorre dunque mettere bene le cose a posto. Non è stata fatta una iscrizione speciale di somme per i danni dei nostri militari. Il Governo italiano ha chiesto come indennità di guerra anche il rimborso degli oneri che vengono sul bilancio dello Stato per pensioni, indennità e simili. La stessa lettera del ministro degli affari esteri, che il relatore ha ricordato, e che è stampata a pagina 2 della relazione, dice precisamente così:

« Volendo attenermi a quanto si fa dagli altri Stati, intendo che le indennità per i nostri militari morti o feriti vadano comprese nella indennità complessiva per spese militari, secondo il n. 1 di quel mio telegramma.

« Penserà, poi il regio Governo a fissare, secondo convenienti criterii, le singole indennità individuali. »

« Prinetti. »

PRINETTI. Domando di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Il Governo nominò una Commissione (l'ho già detto, ma è bene ripeterlo) composta di rappresentanti dei Ministeri degli esteri, della guerra, della marina e del tesoro, la quale, prendendo in esame le condizioni dei singoli feriti, e delle famiglie dei morti, stabilì una somma complessiva di 505,000 lire. Ora la Commissione parlamentare dice che questo è poco e propone di aumentare la somma a 1,104,000 lire. È evidente che il Governo, che ha la responsabilità del bilancio, non può esimersi dall'osservare che questo metodo non può seguirsi. È lodevolissimo il sentimento della Commissione; ma, quando si tratta del denaro dei contribuenti, chi ha la responsabilità del bilancio ha pur l'obbligo di fare i conti e di dire che, quando una Commissione, in cui erano rappresentati l'esercito e la marina ha trovato che l'indennità di 505 mila lire era giusta, non c'è ragione che si facciano altri aumenti.

COMPANS, *relatore.* Domando di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* L'onorevole relatore ha ricordato che ci sono dei dimenticati. Se così è, provvederemo.

Proponga la Commissione di mettere 50 mila lire di più; perchè, se ci sono errori si devono sempre correggere. Ma io trovo che non sia logico stanziare 600 mila lire di più nel bilancio per un'idea, che è bellissima, ma che non ha nessun fondamento pratico. In questo caso la responsabilità del Governo sarebbe grandissima; se adottassimo questo sistema non riusciremmo più ad amministrare.

Riassumendo, conchiudo dicendo che questa questione è stata studiata da rappresentanti dell'esercito e della marina; e quando questi hanno trovato sufficienti per le indennità le 505 mila lire, che il Ministero precedente ha accolte nel disegno di legge, noi non dobbiamo aumentare questa somma di altre 600 mila lire. Ripeto che, se ci sono stati dei dimenticati, la Commissione può proporre l'aumento di una cinquantina di mila lire per questi possibili errori; su questo nessuno fa questione; ma io non posso accettare che si venga a fare una liquidazione diversa da quella, che è stata fatta dalla Commissione predetta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

TITTONI, *ministro degli affari esteri.* L'onorevole Fracassi si è tenuto pago delle mie dichiarazioni e solamente ha voluto insistere affinchè sia sottoposto all'approvazione del Parlamento il protocollo firmato con la Cina nel 1901.

Io debbo far nuovamente osservare all'onorevole Fracassi che è impossibile appagare il suo desiderio; perchè questo protocollo non contiene la riserva dell'approvazione del Parlamento, non già perchè sia stata dimenticata, ma perchè non vi è stata messa di proposito, perchè il ministro degli affari esteri del tempo esaminò la quistione ed ebbe a risolverla nel senso che il protocollo, non contenendo nè modificazioni di territorio nè oneri finanziari per lo Stato, non doveva essere sottoposto all'approvazione del Parlamento. Ora io consento pienamente nell'apprezzamento espresso dal ministro degli affari esteri di allora: e quindi non posso dare una diversa risposta all'onorevole Fracassi e non sono in grado di appagare il desiderio da lui manifestato.

MIRABELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI. Ho chiesto di parlare, dopo una fuggevole allusione nobilissima dell'onorevole relatore e collega Compans. Sono venuto oggi in Roma e non ho potuto leggere attentamente la relazione, onde mi limito ad una semplice domanda che rivolgo tanto al relatore Compans, quanto all'onorevole presidente del Consiglio.

Deploro che ben poco si sia assegnato a molti italiani, poveri marinai, i quali combat-

terono e caddero, morti o feriti – se non per una causa nazionale – sotto la bandiera nazionale, e col ricordo e il nome d'Italia sul labbro. (*Bravo!*).

È la solita sorte degli umili! E chiedo:

1° s'è vero che si sia fatta una liquidazione cospicua di circa 700 mila lire per il ministro Salvago-Raggi;

2° e, se vero, perchè – e su quali documenti è la liquidazione giustificata.

Prego il collega Compans – e fo appello al suo coraggio – di dire tutta la verità alla Camera ed al Paese: perchè questa stridente disparità è una vera ingiuria alla sventura e all'equità, alla giustizia, alla moralità pubblica. (*Vivissime approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

PRINETTI. Poichè questa legge riguarda fatti, che avvennero durante la mia amministrazione, prego la Camera di consentire che io fornisca alcuni chiarimenti, che forse torneranno utili per dissipare degli equivoci, in cui qualcuno dei nostri colleghi è caduto nell'apprezzare le varie questioni che oggi si sono svolte.

Incomincio dall'onorevole Fracassi. Egli mi ha fatto appunto di non aver sottoposto all'approvazione del Parlamento il protocollo finale con la Cina, che presentai alla Camera col Libro Verde contenente tutti i documenti relativi alla questione cinese. Posso affermare che questa questione è stata da me esaminata fino da allora ed in base all'articolo 5 dello Statuto, mi sono persuaso allora che non occorreva l'approvazione del Parlamento.

Infatti l'articolo 5 dello Statuto dice: « Ai Re appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato, comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra, fa trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizie alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione del territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere. »

Ora io presentai questo trattato alla Camera quando esso divenne un fatto compiuto e quando si poteva presentarlo senza compromettere nessun interesse italiano, e non credetti necessaria l'approvazione parlamentare perchè esso non conteneva nè variazioni di territorio, nè onere finanziario.

L'onorevole Fracassi vorrebbe sostenere che contiene un onere finanziario, perchè contiene l'aumento al 5 per cento della tariffa di navigazione interna della Cina pelle giunche cinesi.

Ora in non credo affatto che il trattato di commercio esistente fra l'Italia e la Cina vincoli questa tariffa. La Cina, chiamata a dare in garanzia alcuni cespiti di entrata per il pagamento dell'indennità dovuta da essa alle varie Potenze, ha creduto di includervi anche questa elevazione di tariffa che le Potenze credettero bene di accettare; quindi si tratta di un atto interno di amministrazione della Cina.

FRACASSI. Ma è fatto sul valore di tutte le merci.

PRINETTI. No, soltanto è un aumento al 5 per cento delle tariffe di navigazione sui fiumi.

Ad ogni modo assicuro l'onorevole Fracassi che se questo dubbio avessi avuto, avrei riservato l'approvazione parlamentare nel protocollo finale. Ed essa non fu riservata, perchè allora il parere di tutti i funzionari competenti del Ministero degli affari esteri fu che assolutamente non fosse necessaria l'approvazione parlamentare.

Io posso dunque assicurare che la questione, messa così come fu posta allora, non fu l'effetto di una dimenticanza, ma unicamente perchè si riteneva da tutti non essere necessaria questa approvazione; e perciò non venne richiesta.

E vengo all'altra questione; quella dell'indennità liquidata al ministro Salvago Raggi perchè non credo che essa forniscagiusta materia a tutte le declamazioni e a tutte le censure, me lo perdonino, che sono state fatte su questa indennità in questa Camera. A me dispiace proprio vedere così severamente trattato un funzionario egregio che è una delle migliori speranze del nostro corpo diplomatico...

MIRABELLI. Va bene: ma le 700 mila lire?

PRINETTI. Fra le indennità che la Cina doveva assumere di pagare, evidentemente ci erano l'indennità a tutti i cittadini stranieri che erano stati danneggiati dalla rivoluzione dei Boxers e di questi ve ne erano di tutte le Nazioni quindi anche di italiani. Sul modo da seguire per liquidare queste indennità vi furono allora lunghi negoziati; e, per mio conto, dichiarai allora francamente che avrei desiderato che una Commissione internazionale fosse chiamata a valutare i singoli danni ed a liquidare le corrispondenti indennità; ma invece prevalse il concetto che ciascuna Legazione nominasse una Commissione coll'incarico di liquidare le indennità richieste dai cittadini del rispettivo Paese. Quindi, siccome il marchese Salvago Raggi era esso pure un danneggiato, perchè tutti gli effetti suoi erano stati bruciati, così la Commissione che liquidò le indennità degli altri cittadini italiani, liquidò anche quella del marchese Salvago Raggi. Ora il Governo non

aveva nessun diritto o dovere di revisione dell'opera di questa Commissione. Dunque mi pare che non sia il caso di dare un giudizio così severo, di fare declamazioni puerili... (*Rumori alla estrema sinistra*).

MIRABELLI. Non sono declamazioni e non sono puerili!

PRESIDENTE. Onorevole Mirabelli, l'onorevole Prinetti parla in genere e non ha fatto il suo nome.

PRINETTI. Si tratta di un funzionario ottimo che servì bene il suo Paese, ed io, essendo egli assente e non potendosi quindi egli difendere, ho creduto mio dovere di spiegare l'opera sua. Io non capisco che gusto ci sia a voler distruggere così una delle più meritate reputazioni.

PRESIDENTE. Si calmi, onorevole Prinetti!

PRINETTI. Sono calmissimo.

PRESIDENTE. Continui, onorevole Prinetti.

PRINETTI. Non credo che la Camera possa ora rivedere le liquidazioni fatte dalla Commissione che sedeva a Pechino e che liquidò 20 milioni d'indennità; quelle liquidazioni non furono rivedute da nessuna autorità superiore, nessuno avendo veste ed azione per rivederle.

E vengo ad un altro chiarimento. L'onorevole relatore o l'onorevole Santini, qualcuno di loro almeno, ha detto che si tratta di danaro che il Governo ha avuto dalla Cina per darlo a titolo di indennità alle famiglie dei morti od ai feriti. Ora ciò non è completamente esatto. Certo fra i titoli che il Governo italiano doveva far valere allora per chiedere un'indennità alla Cina, vi era anche questo del compenso ai feriti ed alle famiglie dei morti. Ed allora io avrei voluto farne un titolo separato d'indennità, come aveva accennato di voler fare anche la Germania, ciò che risulta evidentemente dalle lettere che sono qui pubblicate. Siccome i Ministeri competenti interpellati non avevano saputo darci una cifra esatta da chiedere, allora io aveva dato per istruzione al nostro ministro a Pechino di chiedere la stessa cifra che avrebbe chiesta la Germania, ritenendo che questa cifra fosse conveniente anche per noi. Ma la Germania non chiese una cifra separata per questo titolo, sibbene compenetrò la domanda d'indennizzo per le famiglie dei morti nella domanda complessiva che essa faceva alla Cina; e così allora abbiamo deciso di fare anche noi.

Quindi nei 75 milioni è compresa una quota parte da destinarsi a questo scopo. Oggi si tratta di decidere quale quota parte si ha da destinare ai feriti e alle famiglie dei morti, qual criterio si debba seguire per questa assegnazione, ed è qui che nasce il dissenso fra Governo e Commissione.

Ora certo la proposta della Commissione rappresenta una generosità, ed io non potrei che associarmi ad un atto generoso verso gente che ha pagato col sangue il proprio dovere verso la patria, ma di questa generosità la Commissione in fondo non ha potuto addurre ragioni molto conclusive, ed io quindi mi associo alle conclusioni dell'onorevole presidente del Consiglio, che non vuole un soprapiù di spesa di 600 mila lire non giustificato da ragioni conclusive.

Io comprendo come il Governo, tutore severo del bilancio, si opponga a questa larghezza (perchè, me lo consenta la Commissione non sarebbe che una larghezza, sia pure usata verso gente che ha pagato il suo tributo di sangue al Paese) perchè non è con la larghezza, con la generosità che noi potremo gestire utilmente e con la dovuta severità il bilancio dello Stato.

Quindi voterò a favore della proposta del Governo. (*Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

COMPANS, *relatore*. Io desideravo di far notare che era stato pensiero assoluto del Governo che l'indennità ai feriti ed alle famiglie dei morti facesse parte essenziale e distinta del protocollo di Pechino. E questo appare dal dispaccio n. 121 spedito dal ministro Prinetti al nostro ministro in Cina, dove dice: per i militari morti e feriti le stesse cifre individuali come la Germania. Dopo, informato il Ministero che la Germania intendeva di modificare le sue primitive richieste, comprendendo nella indennità complessiva le somme destinate per i compensi singoli alle famiglie dei morti ed ai feriti diede ordine al nostro rappresentante a Pechino di uniformarsi a questa stessa formula. Ciò dimostra una volta di più come l'indennità alle famiglie dei morti ed ai feriti sia parte integrante della indennità complessiva da corrispondersi dalla Cina.

All'onorevole presidente del Consiglio mi permetto di osservare che se non si aumenta la somma anche in maggior misura di quanto egli ha lasciato sperare alla Camera, proponendo 50 mila lire in più, verrebbero dimenticati i morti per causa di malattie non ascrivibili a colpa personale, causa di indennità che è contemplata da tutte le Potenze che presero parte all'operazione, e verrebbero per conseguenza escluse dai compensi tutte queste famiglie che si trovano in tali condizioni.

All'onorevole Mirabelli io non posso rispondere in modo esauriente per questa ragione: la Commissione non aveva il mandato di indagare

sulle indennità che per qualsiasi titolo spettassero ai nostri rappresentanti diplomatici a Pechino; soltanto incidentalmente ed in forma riservata, credette la Commissione di richiamare sulle informazioni pervenute l'attenzione della Camera, onde dar luogo a più precise e formali spiegazioni sovra un fatto, che aveva motivato, e forse anche giustificato la presentazione di non poche proteste e di reclami da parte delle famiglie interessate, dai feriti, e da altri aventi diritto alle indennità, ritenendo essi che non fosse perfettamente equo il criterio differenziale tra le diverse classi e categorie di danneggiati.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. Prego gli onorevoli colleghi di prestare attenzione.

La Commissione mantiene la sua proposta?

COMPANS, *relatore*. Per dimostrare la fiducia che ho nel capo del Governo, sicuro che egli presenterà altri provvedimenti qualora ne fosse riscontrata la necessità, propongo a nome della Commissione, che la somma venga elevata a 650 mila lire.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Poichè dalle indagini della Commissione sarebbe risultato che vi sono delle dimenticanze che la Commissione ha accertato nel numero di 30 ma che potrebbero anche essere in numero maggiore, tenuto conto di altri casi non ben determinati di persone che morirono per causa di malattia contratta in Cina, e siccome è nell'intendimento del Governo che nessuno venga escluso dal benefizio che il disegno di legge presentato dai nostri predecessori vuole assicurare, il Governo accetta che la somma totale inscritta nell'articolo primo sia portata a lire 650,000. (*Vive approvazioni*). Così avremo un margine larghissimo per riparare a qualunque dimenticanza ci possa essere. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Veniamo dunque ai voti. L'articolo 1, allora, per l'emendamento accettato dal Governo, rimane così concepito:

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire 650,000 per indennità e per sussidi da corrispondere alle famiglie dei militari morti ed ai feriti durante le operazioni in Cina.

« La detta somma sarà inscritta in un capitolo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1902-903. »

COMPANS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPANS, *relatore*. Come era accennato nelle tabelle, queste indennità dovrebbero essere esenti dalla imposta di ricchezza mobile, per concessione già fatta dal precedente ministro del tesoro, ciò che risulta dal documento ufficiale che pervenne alla Commissione.

Ritengo poi che la somma che verrà approvata dalla Camera, sia ripartita tenendo per norma le tabelle della Commissione parlamentare, poichè in esse, a differenza di quelle della Commissione governativa, sono indicati tutti gli aventi diritto, e cioè i *morti*, ed i *feriti*, per malattie o cause accidentali non dipendenti da volontà personale, ed alcuni militari feriti in scontri di minore importanza, individui tutti dimenticati nella relazione governativa

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mantengo interamente il disegno di legge, quale era stato proposto dai nostri predecessori, e lo mantengo nel suo testo esatto. Solamente, poichè si accertarono alcune dimenticanze, consento che la somma sia aumentata a 650 mila lire. Poichè l'onorevole relatore mi presenta ora il consenso dato dai nostri predecessori per l'esenzione delle indennità dall'imposta di ricchezza mobile, dichiaro che il Governo non vi ha difficoltà.

SONNINO. Sarebbe meglio aumentare la somma, per non stabilire un precedente.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Tengo a dichiarare che questo non può costituire un precedente per altri casi, perchè qui si tratta di un avvenimento assolutamente eccezionale. (*Benissimo!*)

SONNINO SIDNEY. Sarebbe meglio portare lo stanziamento a 700 o 720 mila lire e mantenere la tassa di ricchezza mobile. Il nostro diritto finanziario non ammette eccezioni. Il risultato per gli interessati è eguale, aumentando la somma complessiva e le singole assegnazioni; d'altra parte il precedente verrebbe a costituirsi non in base delle dichiarazioni vostre, ma del fatto per sè stesso.

COMPANS, *relatore*. Poichè di questa concessione del ministro del tesoro del tempo fu data comunicazione alle famiglie degli interessati, cui era dovuta l'indennità, e fu pubblicata su tutti i giornali, mi pare che sarebbe il caso di accettarla. Ripeto che il ministro del tempo ammise che le indennità debbano esser date al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

SONNINO SIDNEY. Si tratta qui di un caso di indennità per fatti e danni di guerra, che può ripetersi altre volte sotto varie forme. Il rimborso, che allo Stato venga fatto da una estera Potenza, non ne muta la natura intrinseca. Si fa presto a costituire precedenti, i quali producano poi a poco a poco nell'avvenire funeste conseguenze. Farei quindi la pro-

posta di aumentare la somma di 70,000 lire, portandola a 720,000. Così le singole indennità verrebbero aumentate di quel tanto, che occorre per arrivare alle stesse cifre, che ora vorreste dare al netto della tassa. Per le famiglie dei morti e dei feriti il risultato è lo stesso; ma si evitano nei riguardi dell'Amministrazione finanziaria molti pericoli per l'avvenire.

ABIGNENTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

ABIGNENTE. Credo che la eccezione presentata dall'onorevole Sonnino non valga al caso nostro: il precedente non può essere invocato, perchè qui si tratta di una indennità pagata da un Governo estero, e che si riversa dallo Stato a quelli cui spetta; quindi non si tratta affatto di leggi, le quali abbiano la loro ripercussione sul movimento finanziario dello Stato, e la cosa non può essere assolutamente invocata come un precedente.

L'onorevole Sonnino propone di aumentare la somma; ma su tutta la somma, che si aumenta, ricade l'imposta di ricchezza mobile; quindi si cade in un altro inconveniente. È meglio dunque che la cosa rimanga nella sua semplicità, e che sia esclusa la tassa di ricchezza mobile sopra un' indennità, che, come ho detto, ci viene da un Governo estero per essere riversata alle famiglie dei morti e dei feriti.

PRFSIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Prego l'onorevole Sonnino di considerare che sono sempre stato della sua stessa scuola di non ammettere eccezioni. Ma qui si tratta di un caso eccezionale. Io credo che campagne in Cina e indennità dalla Cina sarà molto difficile che ne avvengano.

SONNINO SIDNEY. Può essere che le diamo noi per altre cause.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Data questa eccezionalità, vuole Ella che ci mettiamo a fare il calcolo a soldi ed a centesimi, per sapere che cosa porti questa somma? Diamo queste 650 mila lire, e non parliamone più.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. Prego la Camera di prestarmi attenzione.

L'articolo 1 risulta dunque così concepito:

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire 650 mila per indennità e per sussidi da corrispondere alle famiglie dei militari morti ed ai feriti durante le operazioni in Cina.

« Tale indennità e tali sussidi sono esenti da imposta di ricchezza mobile.

« La detta somma sarà inscritta in un capitolo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1902-903. »

Pongo a partito questo articolo.

(*È approvato*).

« Art. 2. Alla spesa autorizzata con l'articolo precedente sarà provveduto con una corrispondente quota da prelevarsi sull'indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle Potenze interessate. »

(*È approvato*).

L'articolo 3, della Commissione è il seguente:

« L'indennità verrà distribuita nel seguente ordine di precedenza:

a) alla vedova ed ai figli;

b) al padre ed alla madre in parti eguali se conviventi col defunto militare e cogli altri figli, od a quel genitore soltanto che si trova in queste condizioni;

c) ai fratelli e sorelle;

d) a coloro che fin dalla nascita del militare defunto tennero luogo di genitori. »

La Commissione lo ritira?

COMPANS, *relatore.* Vorrei rivolgere una calda preghiera all'onorevole presidente del Consiglio, perchè accettasse l'articolo 3 della Commissione; articolo che è stato inspirato dall'esame coscienzioso di alcuni casi pietosissimi ai quali non si provvederebbe, o si provvederebbe in senso inverso, qualora si seguissero semplicemente le disposizioni vigenti del codice. Sono casi pietosissimi: perchè l'indennità verrebbero a prenderle taluni membri della famiglia i quali furono di danno ad essa, mentre coloro che sacrificarono la vita per allevare la famiglia, verrebbero esclusi. Ripeto: sono casi pietosissimi che hanno consigliato questa dicitura, trattandosi di indennità, e non di successione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Pregherei il relatore di considerare che, allo scopo che egli si prefigge, sarebbe molto meglio sopprimere l'articolo 3 e mantenere l'articolo 4. Perchè l'articolo 3, che viene a determinare tassativamente l'ordine, in cui si devono dare queste indennità, verrà evidentemente a creare precisamente quelle difficoltà che egli ha accennato: vi potrà essere il caso in cui si darà a chi non ha nessun titolo per ricevere. Mi pare molto meglio lasciare che la Commissione, indicata nell'articolo 4, determini essa il modo più equo di provvedere a questa ripartizione. Mi pare che sia meglio lasciare un po' di latitudine a questa Commissione. Quindi proporrei di sopprimere l'articolo 3, e di mantenere l'articolo 4.

COMPANS, *relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

COMPANS, *relatore*. L'articolo 3, come era stato formulato, rispondeva tassativamente a tutti questi casi pietosi, come ne può far fede il mio collega onorevole Pala, membro della Commissione, che per la sua competenza giuridica venne incaricato della dizione.

PALA, *della Commissione*. L' abbiamo fatto d'accordo.

COMPANS, *relatore*. Ma poichè la Commissione incaricata della distribuzione delle indennità, di cui è cenno all'articolo 4 potrà correggere gli inconvenienti che si verificassero tenendo conto della discussione avvenuta, e nella considerazione che si dovrà provvedere ai casi speciali e pietosi che ispirarono la graduatoria contemplata nell'art. 3 a norma della Commissione parlamentare, non insisto nel detto articolo, ritenendolo virtualmente compreso nel 4° che diventa perciò 3°.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se mi permette, dirò che c'è una ragione proprio intrinseca. Supponiamo che l'articolo 3 diventi legge. Qui si direbbe che l'indennità verrà distribuita nel seguente ordine di precedenza: vedova, figli, genitori, fratelli e sorelle e poi a coloro che fin dalla nascita del militare defunto tennero luogo di genitori.

Ora supponiamo uno, mantenuto fin dalla nascita da una persona che abbia un fratello il quale non si sia mai occupato di lui. Approvato questo articolo, il fratello prenderebbe tutto, e quello che ha tenuto al defunto luogo di genitore, non prenderebbe nulla.

Quindi è molto meglio lasciare che la Commissione, di cui all'articolo 4, giudichi secondo equità.

COMPANS, *relatore*. L'inciso *d*, è stato pensatamente incluso nell'articolo, per provvedere alla sorte di quelle persone caritatevoli, che ritirarono bambini dagli ospizi dell'infanzia abbandonata, allevandoli come figli, tenendo loro sempre luogo di genitori.

Ma per le dichiaraziani innanzi fatte ritiro l'articolo 3°.

PRESIDENTE. Passeremo all'articolo 4°, che diventa 3°.

« Al conferimento delle indennità e dei sussidi provvederà una speciale Commissione composta di funzionari nominati d'accordo tra i Ministeri della guerra, della marina e del tesoro. »

(*È approvato*).

Le tabelle rimangono puramente dimostrative, e non avranno più effetto, perchè l'articolo 4 deferisce l'assegnazione delle indennità e dei sussidi ad una Commissione speciale.

Martedì procederemo alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Risultamento di votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta, e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Partecipo alla Camera il risultamento della votazione segreta sul disegno di legge per il riposo settimanale e festivo.

Presenti e votanti	239
Maggioranza	120
Voti favorevoli	87
Voti contrari	152

La Camera non approva. (*Rumori — Commenti vivacissimi in vario senso*).

Sui lavori parlamentari.

RIGOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

RIGOLA. Onorevole presidente, domanderei di poter svolgere martedì la mia vecchia proposta di legge per la costituzione in Comune autonomo della frazione di Rosazza del Comune di Piedicavallo (Novara).

PRESIDENTE. L'onorevole Rigola chiede che nell'ordine del giorno di martedì sia inscritto lo svolgimento della sua proposta di legge per costituzione in Comune autonomo della frazione di Rosazza del Comune di Piedicavallo (Novara).

Se non ci sono obiezioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

LUCCHINI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Prego la Camera di delegare al presidente di completare la Commissione, che esamina il disegno di legge per la prevenzione della recidiva e per la riparazione degli errori giudiziari, nominando un commissario in sostituzione del compianto collega Nocito.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucchini Luigi propone che la Camera voglia deferire al presidente il completamento della Commissione, che deve riferire intorno al disegno di legge per la prevenzione della recidiva e per la riparazione degli errori giudiziari.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Se questa è la volontà della Camera, accolgo volentieri questo mandato. Rimane dunque così stabilito.

OLIVIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

OLIVIERI. Pregherei la Camera di voler inscrivere nell'ordine del giorno di martedì la discussione del disegno di legge per la convenzione tra Governo e Municipio di Parma in ordine ad un edificio postale e telegrafico.

PRESIDENTE. Martedì nella seduta pomeridiana abbiamo il bilancio dell'interno. Il disegno di legge da lei raccomandato lo discuteremo in una seduta mattutina.

Discussione di quattro disegni di legge per approvazione di eccedenze d'impegni, di maggiori assegnazioni e di minori stanziamenti.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla discussione dei disegni di legge per approvazione di eccedenze di impegni, maggiori assegnazioni e minori stanziamenti. Abbiamo il disegno di legge 215:

« Approvazioni di eccedenze d'impegni per la somma di lire 336,429.43 verificatesi sopra alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti spese facoltative ».

CERIANA-MAYNERI, *segretario, legge:* (Vedi *Stampato* 215 A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Se niuno chiede di parlare procederemo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,428.80 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 33, « *Annualità dovuta alla Ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda* (articolo 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) », dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1901-902 ».

(*È approvato*).

« Art. 2. È approvata l'eccedenza d'impegno di lire 334,000.63 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38, « *Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi della legge 4 marzo 1898, n. 46, e 18 dicembre 1898, n. 489* », dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1901-902 ».

(*È approvato*).

Procederemo in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Disegno di legge, n. 460: « Approvazioni di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-1904. »

Prego l'onorevole segretario di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

CERIANA-MAYNERI, *segretario, legge:*

« Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 45,300 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904 indicati nella tabella annessa alla presente legge. »

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo 38. Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani e pensioni diverse	L.	6,000
Capitolo 48. Personale straordinario del Ministero	L.	2,300
Capitolo 59. Personale di ruolo della Corte dei conti – Indennità di residenza in Roma (*spese fisse*)	L.	1,300
Capitolo 72. Personale di ruolo di Ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (*spese fisse*)	L.	10,000
Capitolo 73. Personale di ruolo delle Intendenze – Indennità di residenza in Roma (*spese fisse*)	L.	800
Capitolo 75. Personale straordinaro delle Intendenze – Indennità di residenza in Roma (*spese fisse*) . .	L.	100
Capitolo 81, Personale straordinario delle Delegazioni del tesoro (*spesefisse*)	L.	2,300
Capitolo 88. Personale di ruolo della R. Zecca – Indennità di residenza in Roma (*spese fisse*)	L.	500
Capitolo 94. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	L.	15,000
Capitolo 110. Compensi al personale del Segretariato generale e di basso servizio del Ministero, di ragioneria delle Intendenze di Finanza e spese pel servizio della sistemazione degli archivi e scarto di atti nell'amministrazione centrale e provinciale	L.	7,000
	L.	45,300

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo 47. Personale di ruolo del Ministero – Indennità di residenza in Roma (*spese fisse*) . . . . . L.	4,000
Capitolo 61. Personale dell'ufficio centrale d'ispezione (*spese fisse*) . L.	5,000
Capitolo 62. Personale di ruolo dell'ufficio centrale d'ispezione – Indennità di residenza in Roma (*spese fisse*) L.	600
Capitolo 64. Indennità di missione agl'ispettori degl'Istituti di emissione e del Tesoro ed al personale addetto all'ufficio centrale d'ispezione o da esso delegato . . . . . L.	8,000
Capitolo 66. Personale di ruolo delle Avvocature erariali (*spese fisse*) . L.	15,000
Capitolo 84. Spese per trasporto di fondi e Tesoreria . . . . . L.	6,000
Capitolo 125. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a fovore del personale (*spese fisse*) . L.	2,000
Capitolo 125 *bis* Assegni di responsabilità . . . . . L.	2,500
Capitolo 127. Personale straordinario della Corte dei conti – Indennità di residenza in Roma (*spese fisse*) L.	1,000
Capitolo 129 *bis*. Personale straordinario della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato – Indennità di residenza in Roma (*spese fisse*) . . L.	1,000
L.	45,300

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Se niuno chiede di parlare procederemo a suo tempo alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Disegno di legge n. 419. « Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di 26,509.23 lire per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903. »

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

CERIANA-MAYNERI, *segretario, legge*: (Vedi *stampato* 419-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Se niuno chiede di parlare passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È approvata la maggior assegnazione di lire 7,409.20 inscritta al cap. n. 66 *bis*. *Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. n. 3 « Retribuzioni e compensi per lavoro straordinario ed a cottimo » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902*, per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-1903. »

(*È approvato*).

« Art. 2. È approvata la maggior assegnazione di lire 19,100.03 inscritta al cap. n. 66 *ter*. *Eccedenza di impegni verificatasi al cap. n. 44 « Crediti di amministrazioni estere e spese di cambio per l'acquisto dell'oro » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902*, per provvedere al saldo delle eccedenze verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903. »

(*È approvato*).

Procederemo in altra tornata alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Viene ora il disegno di legge n. 414: « Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 11,035.19 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative ».

Si dia lettura del disegno di legge.

CERIANA-MAYNERI, *segretario, legge il disegno di legge*. (Vedi *Stampato*, n. 414-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare passiamo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,706.33 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 15 - Pensione ordinaria (spese fisse) dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1902-903. »

(*È approvato*).

« Art. 2. È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 328.86 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 33 *bis* - Personale contabile, commessi, ufficiali di scrittura e guardiani di magazzino - Indennità di residenza in Roma (spese fisse) dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1902-903. »

(*È approvato.*).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di martedì prossimo,

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle leggi sulla preparazione e vendita del chinino di Stato e sulla malaria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi sulla preparazione e vendita del chinino di Stato e sulla malaria. »

Si dia lettura del disegno di legge.

CERIANA-MAYNERI, *segretario, legge il disegno di legge,* (Vedi *Stampato*, n. 475-A).

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'interno, consente che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Consento.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla discussione degli articoli.

Art. I.

« Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, per la vendita del chinino per conto dello Stato, sono modificati come appresso:

« Art. 1. Il Ministero delle finanze è autorizzato a vendere al pubblico il solfato e il bisolfato, l'idroclorato e il bicloroidrato di chinino col mezzo dei farmacisti e delle rivendite delle privative, e, a tale scopo, ad acquistare i detti sali, farli lavorare e trasformare, nonchè ad acquistare direttamente dai produttori o far acquistare la materia prima, al prezzo determinato secondo l'articolo 6, e far fabbricare il chinino stesso, anche stipulando contratti a partiti privati, con una o più ditte, per un periodo non superiore a cinque anni; e ciò a senso dell'articolo 4 della legge sull'amministrazione e contabilità dello Stato (testo unico).

« Saranno escluse dallo spaccio dei sali di chinino le rivendite delle privative poste a distanza inferiore a 500 metri dalla più vicina farmacia e dal più vicino armadio farmaceutico, che abbiano assunto lo spaccio del chinino fornito dallo Stato, a norma di quanto stabilirà il regolamento di cui all'articolo 10.

« Il regolamento, di cui all'articolo 10, determinerà i modi e le norme onde il chinino sarà fornito dal Ministero delle finanze ai farmacisti e ai rivenditori e da essi rivenduto al pubblico. »

« Art. 2. Il solfato e il bisolfato, l'idroclorato e il bicloroidrato, dovranno essere preparati secondo le norme stabilite dalla Farmacopea ufficiale italiana e confezionati in tavolette o in altra forma da stabilirsi dal Ministero delle finanze, udito il Consiglio superiore di sanità.

« Le tavolette saranno contenute in numero di dieci, del peso di centigrammi venti ciascuna, in tubetti di materia inalterabile, ermeticamente chiusi e muniti di contrassegni precisi all'esterno.

« I campioni saranno approvati dal Consiglio superiore di sanità.

Il prezzo di vendita al pubblico sarà, per ogni tubetto, non superiore a quaranta centesimi per l'idroclorato e bicloroidrato, e a centesimi trentadue per il solfato e bisolfato. »

« Art. 4. In apposito capitolo del bilancio dell'entrata sarà inscritto il provento lordo della vendita prevista per ciascun esercizio finanziario.

« In appositi capitoli del bilancio della spesa del Ministero delle finanze saranno inscritti gli stanziamenti seguenti:

« *a*) per la compra della materia prima, e dei sali di chinino da lavorare o trasformare, e per le spese occorrenti alle rispettive lavorazioni o trasformazioni, nonchè al trasporto in Roma dei prodotti preparati;

« *b*) per le spese relative al personale, alle spese d'ufficio, alle analisi ed ai trasporti nell'interno del Regno, da sostenersi direttamente dalla Direzione generale delle privative;

« *c*) per l'aggio di rivendita;

« *d*) per un'assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita, da erogarsi a sensi degli articoli 5 e 7 di questa legge.

« Art. 5. La somma corrispondente al beneficio netto che deriverà dalla vendita del chinino e che sarà accertato alla chiusura di ogni esercizio finanziario, verrà impegnata, come residuo passivo, su uno speciale capitolo di spesa obbligatoria da istituirsi nel bilancio del Ministero delle finanze, colla denominazione: « Sussidi per diminuire le cause della malaria » ed erogata a questo scopo negli esercizi successivi.

« Art. 6. Il prezzo del solfato di chinino, da servire di base allo stanziamento di cui al comma *a*) dell'articolo 4, sarà determinato in misura non superiore alla media dei corsi dell'Unit, secondo le quotazioni ufficiali del mercato di Amsterdam, verificatesi durante l'ultimo esercizio finanziario.

« Art. 7. Nel caso di aumento del prezzo del solfato di chinino, si provvederà in ogni esercizio alla eventuale deficienza dello stanziamento, inscritto nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze al capitolo di cui al comma *a*) dell'articolo 4, mediante prelevamenti dal fondo corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita e conseguente riduzione dello stanziamento di cui al comma *d*) dello stesso articolo 4, da farsi nel modo e con le forme prescritte per le spese obbligatorie e d'ordine dal terzo comma dell'articolo 38 della legge per l'amministrazione e la contabilità dello Stato.

« Eguale procedimento dovrà eseguirsi alla chiusura di ogni esercizio finanziario, per la im-

postazione del fondo occorrente al capitolo da istituirsi a norma dell'articolo 5 ».

L'onorevole Sonnino ha presentato su questo articolo primo i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 1°, dopo le parole: « a vendere al pubblico il solfato e il bisolfato, l'idroclorato e il bicloridrato di chinino » aggiungere le seguenti: « e gli altri sali di chinino da stabilirsi per decreto reale, udito il Consiglio superiore di sanità. »

Al primo comma dell'articolo 1°, alle parole: « e a tale scopo, ad acquistare i detti sali, farli lavorare e trasformare ecc., » sostituire le seguenti: « e, a tale scopo, ad acquistare i detti sali già lavorati e trasformati secondo le norme di cui nell'articolo 2, oppure a farli lavorare e trasformare, ecc. »

Al terzo comma dell'articolo 1° sostituire il seguente: « Gli aggi di rivendita da concedersi ai farmacisti potranno essere superiori a quelli stabiliti per gli esercizi di rivendita delle altre privative. »

Al secondo comma dell'articolo 4, nell'ultimo inciso del paragrafo *a*), alle parole: « nonchè al trasporto in Roma dei prodotti preparati », sostituire le seguenti: « nonchè per l'acquisto dei sali già lavorati e trasformati. »

La Commissione accetta questi emendamenti?

CELLI, *relatore*. La Commissione accetta gli emendamenti dell' onorevole Sonnino all' articolo 1°.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'interno, accetta gli emendamenti dell'onorevole Sonnino?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto gli emendamenti al primo comma dell'articolo 1° perchè in sostanza rispondono a tutti i progressi possibili nello scoprire altri rimedi, che gradatamente si introdurrebbero.

PRESIDENTE. Onorevole Sonnino, ha facoltà di parlare per svolgere i suoi emendamenti.

SONNINO SIDNEY. I miei emendamenti all'articolo primo tendono a meglio esplicare e completare il concetto, cui s'informa il presente disegno di legge, concedendo una maggiore libertà di movimento all'amministrazione nel provvedere a questo importante servizio pubblico dello smercio del chinino a buon mercato.

Perciò propongo in primo luogo che le facoltà, che qui si concedono all'amministrazione stessa, non abbiano a restringersi ai soli quattro preparati di chinino tassativamente enumerati, ma comprendano anche altri composti o sali di chinino, che vengano via via consigliati dalla esperienza e dai progressi della medicina e della farmacia. Già qui vediamo come, dall'ultima legge ad oggi, sia sembrato opportuno aggiungere ai tre sali già contemplati un quarto, il bicloridrato. Non vi è alcuna buona ragione di richiedere domani una nuova legge per ammettere lo spaccio di un quinto preparato di chinino, se se ne dimostrasse la utilità. Propongo quindi che basti a ciò un decreto reale, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

Col mio secondo emendamento propongo che all'amministrazione venga data facoltà di acquistare sul mercato non solo le scorze o i sali di chinino, per poi lavorarli e trasformarli secondo le prescrizioni volute, ma anche il prodotto ultimo, già preparato e confezionato nella forma sua definitiva.

La farmacia militare può non avere la convenienza o la possibilità di acquistare gli ordigni voluti per la fabbricazione di un determinato prodotto nuovo; oppure può convenire di fare l'esperimento della vendita di un nuovo sale di chinino al pubblico, prima di fare tutti gl'impianti e le spese occorrenti per la lavorazione; vi possono essere casi in cui il nuovo preparato sia oggetto di monopolio patentato, e che convenga quindi acquistarlo già perfezionato dalle fabbriche d'origine sotto pena di dovervi rinunziare. In tutti questi ed in altri casi consimili, perchè non lasciare all'amministrazione quella libertà di movimenti, che ha già nella gestione delle altre privative o industrie di Stato, come i tabacchi, i sali, le polveri, le armi, ecc.?

Ma poichè il Governo e la Commissione mostrano di voler accettare questi due emendamenti, non aggiungo altre parole, e passo al terzo.

Qui entriamo in un altro ordine di considerazioni, suggerite dalla stessa relazione ultima della Direzione generale delle privative intorno a questo nuovo servizio del chinino di Stato. In essa si espongono tutti gli ostacoli incontrati nell'attuazione della legge del 1900, contro la quale parvero coalizzarsi, per arrestarne o ritardarne il corso, una quantità d'interessi particolari.

Il commendatore Sandri prosegue: « E la difesa di questi particolari interessi trovò terreno favorevole nella malaugurata modificazione introdotta nel primitivo disegno di legge, là dove si vollero escludere dalla vendita del chinino le rivendite delle privative poste a distanza inferiore a 500 metri dalla più vicina farmacia, e dal più vicino armadio farmaceutico, che avessero assunto l'incarico di vendere il chinino dello Stato. *Così fu assicurata alle farmacie la impunità di non vendere e di non lasciar vendere.* Se si vuole spezzare la sorda coalizione, sarà necessario di escogitare un provvedimento, che sfati l'avversione alla legge per

parte degl'interessati, *anche migliorando le condizioni di vendita ai farmacisti volonterosi*».

Il mio emendamento mira a riparare ai deplorati inconvenienti col dare appunto ai farmacisti quelle migliorate condizioni di vendita, cui allude il direttore generale delle Privative, e ciò in compenso del parziale privilegio di esclusiva vendita, che verrebbe loro tolto.

Quando fosse dato modo ai farmacisti volonterosi di trarre un guadagno alquanto maggiore dallo spaccio del chinino di Stato, potrebbero più facilmente indursi a non ostacolarne lo smercio, e a non posporlo sempre a tutti gli altri preparati dell'industria privata. Il mio concetto sarebbe che, di fronte ai farmacisti, e per cagionare loro il minor danno possibile, lo Stato rinunciasse a qualunque idea fiscale, a qualunque guadagno ancorchè minimo per la fabbricazione del chinino, contentandosi del solo rimborso delle spese incontrate.

Gli aggi attuali di rivendita, che possono bastare per gli altri spacci ordinari delle privative, i quali traggono un sufficiente lucro dal tabacco, dal sale, dai francobolli, non sono sufficenti per i farmacisti, che in molte località malariche trovano nello smercio del chinino, se non la maggiore fonte, certo una fonte non indifferente di guadagno.

Qui ci troviamo di fronte ad una grande necessità pubblica, quella di sopprimere la piaga della malaria in larghe zone del paese. Secondo le ultime scoperte della scienza il fomite del contagio malarico sta nel febbricitante; e vi è un interesse pubblico, senza distinzione di ordini o di classi, di impedire che il contagio si propaghi. Troppe difficoltà pratiche si opporrebbero ad ogni efficace isolamento obbligatorio di tutti gli ammalati; e uno dei modi più seri e modernamente razionali di debellare la malaria è di facilitare la prevenzione del male e la sua immediata cura, mediante la diffusione del chinino. Di fronte a questa necessità debbono cedere gl' interessi particolari. E per provvedere ad essa occorre, secondo quanto ci dice la stessa Amministrazione, togliere dalla legge attuale la disposizione, che esclude dallo spaccio del chinino le rivendite di privative che distino meno di 500 metri dalle farmacie o dai semplici armadi farmaceutici.

E poi non sappiamo nemmeno che cosa si debba intendere con questi 500 metri; se debbano essere calcolati per le strade, che vanno da un posto all'altro, o se si debbono intendere nel raggio a volo d'uccello. Di più questi 500 metri creano talvolta anche gravi difficoltà per il facile acquisto del chinino per parte del pubblico; poichè entro questo raggio vi possono essere fiumi, torrenti, mille altre difficoltà non considerate dalla legge, che non fa eccezioni o distinzioni. Io dico dunque: facilitiamo la cosa ai farmacisti, incoraggiamoli col dar loro la possibilità di un maggior guadagno in questa vendita del chinino di Stato, ma non posterghiamo un alto interesse pubblico, come questo, ad un interesse minore. Perciò ho proposto il mio emendamento, che raccomando caldamente al Governo ed alla Commissione, come il mezzo migliore per rendere veramente utile ed efficace questa legge.

L'ultimo mio emendamento, che riguarda il paragrafo *a* del secondo comma dell'articolo 4, si appoggia alle stesse ragioni, che ho invocate a sostegno dei primi due proposti al presente articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Come ho già dichiarato, accetto il primo degli emendamenti proposti dall'onorevole Sonnino, che consiste nell'estendere la facoltà all'Amministrazione di vendere, oltre che i preparati tassativamente indicati nel testo della legge, anche quegli altri sali di chinino che saranno stabiliti per decreto reale.

Accetto parimenti il secondo degli emendamenti dell' onorevole Sonnino nel senso che l'Amministrazione, invece di far lavorare e far trasformare questi sali, possa anche acquistarli già lavorati e trasformati. Io credo che questo sia utile, oltre che per le ragioni esposte dall'onorevole Sonnino, anche perchè questi prodotti molte volte in occasione di crisi per eccessiva produzione si vendono a bassissimo prezzo, ed in questo caso, se lo Stato li trova di buona qualità può essere conveniente di acquistarli già lavorati.

Accetto infine l'ultimo degli emendamenti proposti dall'onorevole Sonnino per estendere la disposizione del paragrafo *a*) anche all'acquisto dei sali già lavorati e trasformati, che è in sostanza la conseguenza dell' emendamento secondo.

Invece io pregherei l'onorevole Sonnino di non insistere nel suo terzo emendamento che riguarda i farmacisti. L'onorevole Sonnino sa che questa questione ha dato luogo ad una infinità di contestazioni. Ora per togliere tutti gli ostacoli si era adottato questo sistema che, se la farmacia accettava l'obbligo di vendere il chinino di Stato, non si sarebbe messa un'altra vendita di chinino ad una distanza minore di 500 metri. L'onorevole Sonnino vorrebbe togliere questa limitazione, e sostituirvi, invece, la facoltà nell'amministrazione di dare al farmacista un aggio più elevato. Ora in primo luogo noi faremmo così risorgere tutte quelle que-

stioni, che pian piano si erano appianate, e torneremmo ad avere le lotte tra i farmacisti e gli altri rivenditori. E poi sarà cosa complicatissima per l'amministrazione di avere diversi saggi di aggio. Di più avverrà che il rivenditore di generi di privativa si metterà d'accordo col farmacista per far comprare da lui il chinino con un aggio maggiore, per poi dividere insieme il maggiore guadagno. È bene quindi di evitare tutto questo, quantunque sia cosa di ordine secondario. Per me la cosa principale è di non risollevare tutte le lotte fra i rivenditori del chinino di Stato ed i farmacisti, lotte, che oggi si sono fortunatamente acquietate.

Dunque, ripeto, accetto gli emendamenti primo, secondo e quarto, ma pregherei l'onorevole Sonnino di non insistere sul terzo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

SONNINO SIDNEY. Non posso sperare che la mia proposta venga accolta dalla Camera, quando il Governo vi si dichiara contrario. Per ciò suggerisco al ministro una via di mezzo, che possa conciliare le diverse opinioni. Propongo che il mio emendamento diventi aggiuntivo al terzo comma, invece che sostitutivo. Si darà così un maggiore incitamento ai farmacisti di vendere il chinino di Stato, lasciando a loro favore il chilometro di esclusiva vendita.

L'amministrazione finanziaria non può essere contraria a questa riforma, e lo desumo, se non altro, dalla relazione del direttore generale, il quale parla appunto di migliori condizioni di vendita da farsi ai farmacisti volonterosi. Capisco che ci possa essere l'inconveniente, al quale ha accennato l'onorevole presidente del Consiglio. Ma è un inconveniente minimo di fronte al grande vantaggio, che si potrebbe ritrarre dallo stimolare questa vendita; e poichè il mio emendamento dice *potranno* e non *dovranno*, l'amministrazione potrà regolarsi secondo l'opportunità e l'esperienza. Continuando col sistema presente non si potrà mai rendere veramente efficace questa legge in molti paesi di malaria. Anzi io personalmente risolverei la questione in un modo più radicale. Ma quand'anche, assecondando il pensiero del ministro, non si voglia oggi affrontarla, per non sollevare tutto un vespaio, non per questo è detto che non si debba far nulla per diminuirne gl'inconvenienti pratici.

L'onorevole ministro riconoscerà con me che certamente i farmacisti non si opporranno a che si conceda loro un aggio maggiore; quindi con questa trasformazione del mio emendamento non solo elimino tutte le questioni, che possono riguardare i farmacisti, ma dò anche un incentivo nuovo ai farmacisti stessi perchè non eludano gli scopi a cui tende la presente legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Desidero fare un'osservazione all'onorevole Sonnino, ed è questa.

Non è che i farmacisti mirino ad avere un 2 o un 2 e mezzo per cento di meno sul valore del chinino, ma mirano a venderlo ad un prezzo 10 volte maggiore di quello, che è il vero valore. Perchè infatti quello, che vale 6 centesimi, se si va da un farmacista, lo si paga probabilmente 60 centesimi. Quindi un piccolo aumento non renderà certamente i farmacisti amici del chinino di Stato, a cui rimarranno sempre avversari ugualmente. Lo scopo dunque non si raggiungerebbe, senza pensare (e su ciò richiamo l'attenzione dell'onorevole Sonnino) che si avrebbe una maggiore complicazione per l'amministrazione dello Stato. Inoltre il dare facoltà all'amministrazione di concedere un aggio più alto all'uno piuttosto che all'altro equivarrebbe a sopprimere l'avviamento della vendita del chinino presso le rivendite dei sali e dei tabacchi; perchè se ad un farmacista, che è a 500 metri di distanza, si dà un aggio maggiore, certamente si fa una concorrenza in confronto agli altri rivenditori. A me pare dunque che sia meglio mettere tutti nella stessa condizione e lasciare le cose come sono. Ma ad ogni modo, poichè non si tratta di una grossa questione, si potrebbe anche accettare la proposta dell'onorevole Sonnino, perchè ridotta in questi termini non complica più la questione delle farmacie.

PRESIDENTE. Onorevole relatore...

CELLI, *relatore*. La Commissione accetta la nuova dizione dell'emendamento dell'onorevole Sonnino perchè crede che sarà un incentivo a che i farmacisti facciano minore opposizione di quella che hanno fatto finora alla vendita del chinino di Stato. Poi la Commissione propone che all'articolo primo, dopo le parole: « che abbiano assunto», si dica: « ed esercitino. » Perchè avviene questo: che molti farmacisti assumono la rivendita del chinino, ma poi fanno opposizione alla vendita stessa. Poichè nel regolamento sono stabilite le norme per togliere questo privilegio a chi ha assunto la vendita e non la esercita, si può benissimo togliere loro questo privilegio di rivendita in questa circoscrizione di 500 metri. In questo senso credo che si possa accettare la proposta dell'onorevole Sonnino.

PRESIDENTE. La Commissione accetta una sola delle proposte dell'onorevole Sonnino?

CELLI, *relatore*. No, le accetta tutte.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Le proposte dell'onorevole Sonnino sono tutte accettate; soltanto per l'ultima, quella dove è detto: « gli aggi di rivendita da concedersi ai farmacisti potranno essere superiori a

quelli stabiliti per gli esercizi di rivendita delle altre privative », invece di essere sostituita al terzo comma dell'articolo primo, va aggiunta.

Oltre a ciò la Commissione propone che siano aggiunte le parole « ed esercitino » là dove è detto « che abbiano assunto lo spaccio. »

PRESIDENTE. Dunque l'articolo primo del disegno di legge della Commissione così emendato, come propone l'onorevole Sonnino e come la Commissione ed il Governo hanno accettato, sarebbe così redatto:

Art. I.

« Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, per la vendita del chinino per conto dello Stato, sono modificati come appresso:

« Art. 1. Il Ministero delle finanze è autorizzato a vendere al pubblico il solfato e il bisolfato, l'idroclorato e il bicloroidrato di chinino e gli altri sali di chinino da stabilirsi per decreto reale, udito il Consiglio superiore di sanità, col mezzo dei farmacisti e delle rivendite delle privative; e, a tale scopo, ad acquistare i detti sali già lavorati e trasformati secondo le norme di cui all'articolo 2, oppure a farli lavorare e trasformare, nonchè ad acquistare direttamente dai produttori o fare acquistare la materia prima, al prezzo determinato secondo l'articolo 6, e far fabbricare il chinino stesso, anche stipulando contratti a partiti privati, con una o più ditte, per un periodo non superiore a cinque anni; e ciò a senso dell'articolo 4 della legge sull'amministrazione e contabilità dello Stato (testo unico).

« Saranno escluse dallo spaccio dei sali di chinino le rivendite delle privative poste a distanza inferiore a 500 metri dalla più vicina farmacia e dal più vicino armadio farmaceutico, che abbiano assunto ed esercitino lo spaccio del chinino fornito dallo Stato, a norma di quanto stabilirà il regolamento di cui all'articolo 10.

« Gli aggi di rivendita da concedersi ai farmacisti potranno essere superiori a quelli stabiliti per gli esercizi di rivendita delle altre privative.

« Il regolamento, di cui all'articolo 10, determinerà i modi e le norme onde il chinino sarà fornito dal Ministero delle finanze ai farmacisti e ai rivenditori e da essi rivenduto al pubblico. »

« Art. 2. Il solfato e il bisolfato, l'idroclorato e il bicloroidrato, dovranno essere preparati secondo le norme stabilite dalla Farmacopea ufficiale italiana e confezionati in tavolette o in altra forma da stabilirsi dal Ministero delle finanze, udito il Consiglio superiore di sanità.

« Le tavolette saranno contenute in numero di dieci, del peso di centigrammi venti ciascuna, in tubetti di materia inalterabile, ermeticamente chiusi e muniti di contrassegni precisi all'esterno.

« I campioni saranno approvati dal Consiglio superiore di sanità.

« Il prezzo di vendita al pubblico sarà, per ogi tubetto, non superiore a quaranta centesimi pe l'idroclorato e bicloroidrato, e a centesimi trer tadue per il solfato e bisolfato. »

« Art. 4. In apposito capitolo del bilanci dell'entrata sarà inscritto il provento lordo dell vendita prevista per ciascun esercizio finanziaric

« In appositi capitoli del bilancio della spes del Ministero delle finanze saranno inscritti g stanziamenti seguenti:

« *a*) per la compra della materia prima, dei sali di chinino da lavorare o trasformare, per le spese occorrenti alle rispettive lavorazior o trasformazioni, nonchè per l'acquisto dei sa già lavorati e trasformati;

« *b*) per le spese relative al personale, all spese d'ufficio, alle analisi e ai trasporti nell'in terno del Regno, da sostenersi direttament dalla Direzione generale delle privative;

« *c*) per l'aggio di rivendita;

« *d*) per un'assegnazione corrispondente a beneficio netto presunto dalla vendita, da erc garsi a sensi degli articoli 5 e 7 di questa legge.

« Art. 5. La somma corrispondente al bene ficio netto che deriverà dalla vendita del chinir e che sarà accertato alla chiusura di ogni esercizi finanziario, verrà impegnata, come residuo passiv su uno speciale capitolo di spesa obbligatori da istituirsi nel bilancio del Ministero delle f nanze, colla denominazione: « Sussidi per dim nuire le cause della malaria » ed erogata a quest scopo negli esercizi successivi. »

« Art. 6. Il prezzo del solfato di chinino, d servire di base allo stanziamento di cui al com ma *a*) dell'articolo 4, sarà determinato in misur non superiore alla media dei corsi dell'Unit, se condo le quotazioni ufficiali del mercato di Am sterdam, verificatesi durante l'ultimo esercizi finanziario. »

« Art. 7. Nel caso di aumento del prezzo de solfato di chinino, si provvederà in ogni esercizic alla eventuale deficienza dello stanziament inscritto nel bilancio della spesa del Minister delle finanze al capitolo di cui al comma *a*) de l'articolo 4, mediante prelevamenti dal fondo co rispondente al beneficio netto presunto dalla ven dita e conseguente riduzione dello stanziamento c cui al comma *d*) dello stesso articolo 4, da farsi ne modo e con le forme prescritte per le spese ob bligatorie e d'ordine dal terzo comma dell'art colo 38 della legge per l'amministrazione e la cor tabilità generale dello Stato.

« Eguale procedimento dovrà seguirsi all chiusura di ogni esercizio finanziario, per la im postazione del fondo occorrente al capitolo d istituirsi a norma dell'articolo 5. »

Pongo a partito questo articolo I così mod ficato.

(*È approvato*).

Art. II.

« Agli articoli 2, 3 e 5 della legge 2 novembre 901, n. 460, contenente disposizioni per combattere la malaria sono sostituiti i seguenti:

« Art. 2. Nelle zone di cui all'articolo 1 ella presente legge, ai coloni ed agli operai, impiegati in modo permanente od avventizio in ualsiasi lavoro con rimunerazione fissa o a cottino, e dove le Congregazioni di carità non hanno nezzi di provvedervi, le amministrazioni municipali forniranno gratuitamente il chinino per utta la durata del trattamento preventivo e urativo dell'infezione malarica, secondo le precrizioni del medico comunale, o del medico a iò delegato dal Comune.

« La spesa anticipata da ciascun Comune, ed ccertata nei modi prescritti dal regolamento, letratta la parte di cui al comma 4 del presente rticolo, verrà alla fine di ogni anno ripartita ra i proprietari delle terre comprese nelle rispetive zone malariche, in ragione della estensione li ciascuna proprietà.

« Per l'accertamento di queste proprietà, sarà permessa gratuitamente la visione delle mappe carte catastali, e i relativi certificati, e le copie o note informative saranno esenti di ogni tassa o liritto erariale.

« Nelle zone malariche, ove esistano cave, miniere, opifici ed altre imprese industriali che occupino operai non esclusivamenti addetti a lavor agricoli, la somma anticipata dal Comune per somministrazione del chinino agli operai stessi non sarà compresa nel riparto di cui al comma 2 di questo articolo, ma dovrà essere rimborsata ntegralmente dal titolare delle rispettive imprese.

« Art. 2 *bis*. Il reparto del contributo fra i proprietari di terre e l'elenco delle quote di rimborso a carico dei titolari di imprese industriali, saranno compilati dalla Giunta comunale nel mese di dicembre di ogni anno. La riscossione dei crediti relativi verrà eseguita coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico), a mezzo di ruolo reso esecutivo e pubblicato nei modi e termini stabiliti per i ruoli principali delle imposte dirette.

« Il pagamento dei contributi e delle quote di rimborso sarà fatto in 3 rate bimestrali, scadenti il 10 giugno, 10 agosto e 10 ottobre d'ogni anno.

« Il ruolo, in cui sarà inscritto anche l'aggio di riscossione in misura non superiore a quella per le imposte dirette, verrà consegnato all'esattore, che risponderà del carico coll'obbligo del non riscosso per riscosso.

« Contro le iscrizioni nel ruolo è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa nel termine di due mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione.

« Art. 3. Agli operai addetti a pubblici lavori, nelle zone di cui all'articolo 1, sarà gratuitamente prestata l'assistenza medica e distribuito il chinino a scopo preventivo e curativo dell'infezione malarica, o dalla pubblica Amministrazione che conduca i lavori in economia o dall'impresa, salvo gli obblighi maggiori che sieno imposti alla impresa dal capitolato d'appalto.

« Gli impresari che contravvengono agli obblighi suddetti, saranno passibili di ammenda da 100 a 1000 lire.

« Le somme riscosse a tale titolo saranno devolute al fondo « Sussidi per diminuire le cause della malaria » stabilito dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, sulla vendita del chinino.

« I casi di morte per febbre perniciosa contratta in pubblici lavori, per constatata mancanza di somministrazione del chinino, ove ciò avvenga per colpa della pubblica Amministrazione o dell'impresa, daranno luogo ad indennità nella stessa misura stabilita dal testo unico, 31 gennaio 1904, della legge per gl'infortuni degli operai sul lavoro.

« Art. 5. In aperta campagna, entro i limiti delle zone malariche, di cui all'articolo 1 della presente legge, i locali di ricovero delle guardie di finanza, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai consorzi di bonifica, agli appalti dei pubblici lavori, dovranno essere difesi dalla penetrazione degli insetti aerei nei mesi da giugno a dicembre.

« I modi e i termini di questa difesa saranno fissati per regolamento.

« Ai proprietari ed agli industriali che fanno altrettanto per le abitazioni o pei ricoveri anche temporanei degli operai e contadini, su proposta dei Consigli provinciali di sanità e udita la Commissione di vigilanza, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, saranno concessi premi fino a lire 1000, da prelevarsi dal fondo dei sussidi per diminuire le cause della malaria. »

(*È approvato*).

Art. III.

« All'articolo unico della legge 22 giugno 1902, n. 224, per la distribuzione del chinino di Stato alle Congregazioni di carità ed ai Comuni, è fatta la seguente aggiunta:

« Dove le condizioni locali, per la gravità e la diffusione delle febbri malariche, o per la insufficiente assistenza sanitaria comunale, sieno per

richiederlo, la concessione del chinino di Stato a prezzo di favore potrà anche essere fatta direttamente:

« *a*) agli istituti di beneficenza, esistenti oltre la Congregazione di carità, per il chinino da distribuirsi ai loro beneficati, ed alle cooperative di lavoro pel chinino ad uso dei loro soci;

« *b*) alle altre pubbliche amministrazioni ed istituzioni, enti morali, imprese di lavori pubblici stabilimenti industriali, consorzi agrari e aziende rurali, cave e miniere, ed altre imprese contemplate nell'articolo 1 del testo unico della legge per gl'infortuni, purchè si obblighino a farne direttamente la gratuita somministazione ai propri coloni, operai, impiegati, salariati e dipendenti.

« Le norme e i limiti di tali concessioni saranno fissati dal regolamento. La composizione e forma dei preparati chinacei ed i modi della distribuzione si stabiliranno con Regio Decreto, udito il Consiglio superiore di sanità.

« I concessionari indicati alle lettere *a*) e *b*) non saranno compresi nel reparto dei contributi e nell'elenco dei rimborsi di cui al precedente articolo. »

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Sonnino. Ne ha facoltà.

SONNINO SIDNEY. La formula qui adoperata per la indicazione dei vari enti, ai quali l'Amministrazione può cedere il chinino ai prezzi di favore, ci rimanda a tutte le aziende ed imprese contemplate nell'articolo 1 del testo unico della legge sugli infortuni, ma l'enumerazione fatta in detto articolo non può comprendere il lavoro delle risaie.

Ora, poichè anche nella prossima campagna per la mondatura e poi per la mietitura delle risaie sarebbe opportuno facilitare ai proprietari e conduttori delle risaie stesse la distribuzione gratuita del chinino ai loro dipendenti ed agli operai avventizi, specialmente come metodo preventivo della febbre, e poichè tutto ciò rientra nel concetto generale di questa legge, credo che sarebbe bene aggiungere dopo le parole della legge per gli infortuni » le parole: « ed ai proprietari e conduttori di risaie ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CELLI, *relatore*. Una volta che è detto « aziende rurali », è chiaro che con questa dizione si ha riguardo anche ai proprietari ed ai conduttori di risaie. Ma, se l'aggiunta proposta dall'onorevole Sonnino può far più chiara la legge, la Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Sonnino, io non posso mettere a partito la sua aggiunta se la Commissione non la fa propria.

CELLI, *relatore*. Non abbiamo difficoltà a fare nostra la proposta dell'onorevole Sonnino.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, minis dell'interno*. Non ho difficoltà di accettare l' giunta proposta dall'onorevole Sonnino.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l' ticolo 3 con la seguente aggiunta proposta d l'onorevole Sonnino e fatta propria dalla Co missione. Dopo le parole: « della legge per infortunî » del capoverso *b*), vanno aggiunte parole: « ed ai proprietari e conduttori di saie ».

(*È approvato*).

Art. IV.

« Il Governo del Re è autorizzato a co dinare e pubblicare col testo unico de leggi sanitarie previsto dall'articolo 7 de legge 25 febbraio 1904 le disposizioni de presente legge, e quelle non modificate, de altre leggi 23 dicembre 1900, n. 505, 2 nove bre 1901, n. 460, e 22 giugno 1902, n. 224, a modificare ed unificare di conformità i reg lamenti per la loro applicazione. »

(*È approvato*).

CELLI, *relatore*. Onorevole presidente, pı pongo che prima di procedere alla votazio segreta di questo disegno di legge se ne fac il coordinamento.

PRESIDENTE. È di diritto. Martedì procederà alla votazione a scrutinio segreto questo disegno di legge, di cui si farà prima coordinamento.

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENNE. Prego gli onorevoli segreta di dar lettura delle domande d'interrogazione d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

CERIANA-MAYNERI, *segretario, legge*:

« Il sottoscritto interroga il ministro del poste e telegrafi per conoscere se sia vero cl un capo sezione, dimentico del suo dovere, s passato a vie di fatto contro un proprio inf riore.

« Santini. »

« Il sottoscritto interroga il ministro del pubblica istruzione per apprendere le ragion onde tuttora si indugia, a provvedere alle d plorevoli condizioni igieniche, in cui, con gr vissimi riflessi sull'indirizzo didattico, ad ont dell'opera ammirevole del preside, versa il Reg Liceo-Ginnasio « Torquato Tasso » in Roma.

« Santini. »

« Il sottoscritto interroga il ministro dei la vori pubblici sul recente disastro della Galleri dei Giovi.

« Gian Carlo Daneo. »

« Interrogo il ministro della guerra sui criteri seguiti nell'adozione della bicicletta tipo per l'esercito.

« Albertelli. »

« Interpelliamo l'onorevole ministro della guerra sul mancato accoglimento delle dimande avanzate dal personale borghese, dipendente dal suo Ministero, rivolte ad ottenere il pareggiamento delle pensioni a quelle degli operai della marina, il passaggio a stabili degli ex-avventizi retrocessi a straordinari e la promozione a periodo fisso per anzianità ogni quattro anni.

« Cabrini, Alfonso Marescalchi, Chiesa, Pescetti, Pini, Morgari, Majno, Todeschini, Vigna, Varazzani, Rondani, Albertoni, Costa, Berenini, Gatti, Pavia, Rocca Fermo, Ferri, Pozzato, Nofri, Manzato, Montemartini, Socci, Barilari, Mazza, Pantano, Barzilai.

« Interpelliamo l'onorevole ministro della guerra per conoscere le ragioni del rifiuto opposto a ricevere una Commissione di operai borghesi alla dipendenza del suo Dicastero.

« Pescetti, Marescalchi A., Todeschini, Chiesa, Morgari, Pini, Pavia, Cabrini, Socci, Gatti, Vigna, Varazzani, Pantano, Manzato, Albertoni, Mazza, Pozzato, Costa, Nofri, Rocca F., Montemartini, Ferri, Berenini, Rondani, Barilari, Barzilai, Majno. »

« Il sottoscritto interpella i ministri dei lavori pubblici e del tesoro intorno alla esecuzione della legge 4 dicembre 1902 per la concessione delle ferrovie complementari, e più specialmente sulla condizione che possa essere fatta alla linea Bologna-Verona anche in rapporto alla speciale Commissione nominata recentemente dal ministro Tedesco per l'esame e lo studio delle domande di concessione delle ferrovie suddette.

« Ghigi. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici per sapere come intenda provvedere intorno alle domande esistenti per il completamento della ferrovia Bologna-Verona.

« Marescalchi Alfonso ».

PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno inscritte nell'ordine del giorno. Quanto alle interpellanze, il Governo dichiarerà a suo tempo se e quando intende che siano svolte.

Funerali di S. M. Umberto I.

PRESIDENTE. Lunedì mattina la Presidenza, insieme con apposita Commissione, si farà un onore di rappresentare la Camera alla funebre cerimonia in onore del compianto Re Umberto. Non dubito che gli onorevoli deputati presenti in Roma vorranno associarsi alla Presidenza per rendere questo doveroso omaggio alla memoria sempre venerata del Re Umberto.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lunedì alle ore 14 seduta pubblica col seguente ordine del giono:

Relazione di petizioni.

Svolgimento di interpellanze.

Propongo poi che martedì si tenga una seduta mattutina per la discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di lire 27,137,73 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra, esercizio 1902-903.

Convenzione fra il Governo e il Municipio di Parma per l'adattamento ad uso della posta e del telegrafo di parte del fabbricato demaniale detto « Palazzo di Riserva » in quella città.

Approvazione della permuta dell'immobile demaniale militare ex-castello di Brescia col fabbricato comunale ad uso caserma detto di San Girolamo.

Approvazione della spesa di lire 32,000 per la sistemazione e l'arredamento dei locali della Scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla Regia Università di Padova.

Lavori di consolidamento all' edificio del Regio Istituto di belle arti in Firenze, importante la spesa di lire 30,400.

Sistemazione dei locali occupati dagli uffici dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi nell'ex-convento della Minerva.

Se non vi sono osservazioni in contrario, l'ordine del giorno della prima tornata di martedì rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Mi riservo poi di proporre altre sedute mattutine per la discussione di altri disegni di legge che a suo tempo indicherò.

Martedì alle 14, dopo le interrogazioni, si inizierà la discussione del bilancio dell'interno.

La seduta termina alle ore 18,37.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì.

1. Relazione di petizioni (Doc. V, n. 10).
2. Svolgimento di interpellanze.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia.

Roma, 1904 — Tip. della Camera dei Deputati.